



GUIDA OPERATIVA IN TEMA DI CONVIVENZA

Vademecum sulla tutela patrimoniale
del convivente *more uxorio*
in sede di esplicazione dell'autonomia negoziale

Sommario

INTRODUZIONE	4
PREMESSA METODOLOGICA.....	9
CLAUSOLE E MODELLI COMMENTATI	11
1. PREMESSA	11
Osservazioni.....	11
2. CLAUSOLE SULLA CONTRIBUZIONE IN DENARO	13
Osservazioni.....	14
3. CLAUSOLE SULLA CONTRIBUZIONE IN NATURA	16
Osservazioni.....	17
4. CLAUSOLE SUL MANTENIMENTO CONDIZIONATO ALLO STATO DI BISOGNO	19
Osservazioni.....	20
5. CLAUSOLE SUL MANTENIMENTO VITALIZIO E SULLA COLLABORAZIONE DOMESTICA E PROFESSIONALE	21
Osservazioni.....	23
6. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI UNO DEI CONVIVENTI	24
Osservazioni.....	25
7. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONVIVENTI	27
Osservazioni.....	28
8. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE CONDOTTA IN LOCAZIONE DA UNO DEI CONVIVENTI.....	29
Osservazioni.....	30
9. CLAUSOLE SULL'INVENTARIO DEI BENI E SULLE PRESUNZIONI DI CONTITOLARITÀ	32
Osservazioni.....	32
10. CLAUSOLE SUL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE ALLE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI.....	34
Osservazioni.....	34
11. CLAUSOLE SULL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI COMUNIONE	36
Osservazioni.....	37
12. CLAUSOLE SULL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI.....	39
Osservazioni.....	40
13. CLAUSOLE DI UN ACCORDO PREVENTIVO SULLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA	41
Osservazioni.....	42
14. MODELLI DI ACCORDO SU TRASFERIMENTI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.....	43
Osservazioni.....	45

15. MODELLI DI ACCORDO DIVISORIO	46
Osservazioni.....	48
16. MODELLO DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PARENTALI DI UN FIGLIO MINORENNE DI EX CONVIVENTI MORE UXORIO RICONOSCIUTO DA ENTRAMBI I GENITORI	50
Osservazioni.....	52
17. MODELLI DI NEGOZI «TRANS-MORTE».....	54
Osservazioni.....	57
18. CLAUSOLE SULLA ASSISTENZA PER MALATTIA E SULLA DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	61
Osservazioni.....	62
19. CLAUSOLE SULLA DURATA DEL CONTRATTO	63
Osservazioni.....	63
20. CLAUSOLE FINALI DI CARATTERE GENERALE.....	65
21. MODELLO DI COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA	66
Osservazioni.....	73
22. MODELLO DI COSTITUZIONE DI TRUST PER SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA COPPIA DI CONVIVENTI MORE UXORIO	75
Osservazioni.....	84
23. MODELLO DI CONTRATTO DI CONVIVENZA CON ELEMENTI DI ESTRANEITÀ	87
Osservazioni.....	89
24. CLAUSOLE INSERIBILI IN UNA SCHEDA TESTAMENTARIA.....	91
Osservazioni.....	93

INTRODUZIONE

di Luigi Balestra

Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna

1. L'iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, volta a fornire agli esercenti la professione notarile un *vademecum* in tema di esplicazione dell'autonomia negoziale con riferimento alla tutela delle prerogative di natura patrimoniale scaturenti dalla convivenza *more uxorio*, merita di essere sottolineata e condivisa per una molteplicità di ragioni. Si tratta della prima iniziativa con un taglio di questo genere, avente cioè una finalità spiccatamente operativa, proveniente da una categoria professionale capace di coniugare rigore e approfondimento scientifico – in una dimensione che, per quel che concerne l'odierno lavoro, si coglie anche nelle note di commento – con gli specifici interessi e bisogni la cui emersione è decretata dalle applicazioni pratiche quotidiane. L'obiettivo perseguito è quello di offrire un ausilio al professionista chiamato a cimentarsi con le problematiche legate alla convivenza *more uxorio*, senza però trascurare – anzi, tutto all'opposto, esaltandolo – il fondamentale apporto intellettuale di cui il singolo Notaio deve darsi carico nel fornire, in sede di stesura del contratto di convivenza, adeguate risposte alle esigenze e agli interessi prospettati dai clienti.

La scelta, dal punto di vista metodologico assolutamente consapevole, è stata quella di privilegiare l'ideazione di singole clausole riguardanti i profili patrimoniali maggiormente evocati, in un'ottica di regolamentazione pattizia, nel concreto atteggiarsi delle relazioni affettive. Non dunque modelli contrattuali da proporre alla stregua di facsimile pronti all'uso, ma specifiche clausole, articolate e dettagliate dal punto di vista contenutistico, che spetta al Notaio valutare, adeguare, adattare e combinare in relazione alla situazione concreta su cui il professionista è chiamato a intervenire. Dunque, l'ideatore del testo contrattuale, per quel che concerne i contenuti, è e rimane il singolo Notaio, cui il Consiglio Nazionale del Notariato ha inteso fornire stimoli di riflessione in vista dell'approccio alla tematica. Il tutto in una prospettiva diretta a consentire la possibilità di concepire a tavolino il regolamento contrattuale più confacente alle specificità della convivenza *more uxorio* di cui i *partner* chiedono la regolamentazione. Le clausole proposte nel presente lavoro non aspirano peraltro – è bene sottolinearlo – alla completezza e all'eshaustività, e ciò sia per quel che concerne le tematiche trattate nonché per gli interessi presi in considerazione, sia per i contenuti prescelti. Esse costituiscono piuttosto linee direttrici lungo le quali può incanalarsi la riflessione del Notaio, in quanto rappresentano il frutto di una meditazione dei profili maggiormente problematici e dei limiti cui, nel contesto dei rapporti affettivi, va incontro l'esplicazione dell'autonomia negoziale.

2. Sciolto il nodo metodologico, va immediatamente posto in adeguata luce come il tema dei contratti di convivenza evochi questioni civilistiche eleganti e complesse, con le quali il gruppo di lavoro che ha dato origine alla guida operativa si è costantemente confrontato; ciò anche nella consapevolezza che alcune soluzioni meritano attento vaglio e approfondimento, non potendo mai prescindere il professionista dal perseguire l'obiettivo primario della validità e dell'efficacia degli atti della cui redazione è investito.

Il dato da cui è partita la riflessione concerne la rilevanza conseguita, al cospetto dell'ordinamento, dal fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio, alle quali in epoca recente i Giudici delle Leggi e la Suprema Corte – all'esito di un dibattito coltivato dalla più attenda dottrina, non solo civilistica, di cui si è avuta progressivamente eco nella aule di Tribunale – hanno attribuito il rango di formazione sociale *ex art. 2 Cost.* È importante sottolineare come siffatto riconoscimento sia avvenuto in modo esplicito con riferimento a situazioni di convivenza *more uxorio* omosessuale, ragion per cui non par dubbio – il che assume precipuo rilievo anche ai fini dell'approccio alla trattazione sui contratti di convivenza – che non vi sia alcuna possibilità di tracciare qualsivoglia differenziazione a seconda che la convivenza sia tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso¹.

¹ Cfr. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1123 ss.; OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive in Italia e in Europa*, Padova, 2012, p. 211 ss.

Vale del resto la pena ricordare, in considerazione dell'indubbio valore simbolico, una lontana giurisprudenza di merito la quale, con un approccio per quell'epoca pionieristico – e ciò se solo si tiene conto che in altri contesti, qual è ad esempio quello francese, si è reso necessario l'intervento del legislatore per sconfessare una posizione di netta chiusura assunta dalla Cassazione sul finire degli anni Ottanta e Novanta – aveva posto in risalto come l'espressione convivenza derivi dal latino *cum cubare*, vale a dire giacere insieme senza che, si aggiungeva in quella decisione, possano tracciarsi inammissibili distinzioni a seconda che a giacere insieme siano persone dello stesso sesso o di sesso diverso².

Il contratto di convivenza, attraverso il quale si possono regolamentare i molteplici profili patrimoniali connessi al vivere insieme come coniugi³, è indicato dalla dottrina, con varietà di opinioni⁴, come strumento da concepire come esclusivo, ovvero concorrente o alternativo, rispetto a un intervento del legislatore volto a introdurre uno statuto delle convivenze non formalizzate dal matrimonio.

Il giudizio sulla validità di un siffatto contratto è sempre stato apertamente condizionato, almeno nelle impostazioni della dottrina che in modo specifico si è occupata del tema, dalla questione degli effetti dell'obbligazione naturale e, più in particolare, dalla possibilità di attrarre il relativo adempimento in uno schema negoziale attraverso l'assunzione di un obbligo di effettuarlo. Ed invero in passato, quando l'attenzione era essenzialmente polarizzata dalla portata dei singoli Istituti secondo una prospettiva di razionalità sistematica, con limpidezza di pensiero autorevole dottrina affermava che «se la *causa novandi* non è sufficiente (...) a creare sulla base di un'obbligazione naturale un'obbligazione civile, a maggiore ragione si deve ritenere che la nuova obbligazione costituita come strumento per adempiere la prima, non può essere mai un'obbligazione civile. Il negozio destinato a creare il nuovo obbligo, sarebbe irrimediabilmente un negozio senza causa perché nessuna funzione praticamente rilevabile, se si elimini quella di accertamento, potrebbe esercitare sul rapporto preesistente»⁵.

Tali conclusioni si inserivano in un quadro in cui la sensibilità degli interpreti, nel valutare la meritevolezza degli interessi emergenti nella realtà sociale e bisognevoli di tutela, era comunque condizionata dalla riconduzione allo schema del diritto soggettivo; il che precludeva di prestare adeguata attenzione alla prospettiva dell'ordinamento nel suo complesso e nella sua complessità, al cui cospetto deve essere vagliata ogni istanza di tutela. In epoca contemporanea l'impostazione della problematica deve avvenire su basi diverse, adottando una prospettiva intesa a privilegiare gli interessi emergenti dal sistema, ancor più quando essi si riferiscano allo sviluppo della persona umana. V'è dunque la necessità di guardare alla persona umana, così come posto in luce nell'ambito di un dibattito colto, in una prospettiva unificante dei molteplici interessi inerenti all'essere, che valga a superare «l'insufficienza di una tutela esclusivamente riferita alle tecniche di azione proprie del diritto soggettivo»⁶.

La meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso un contratto volto a «garantire» l'adempimento di doveri morali e sociali – doveri che, peraltro, in una situazione come quella del genere descritto,

² Trib. Roma, 20 novembre 1982, n. 13445, in *Temi Romana*, 1983, p. 379; cfr. anche Trib. Firenze, 11 agosto 1986, in *Dir. eccl.*, 1989, II, p. 367, il quale ha applicato il regime delle obbligazioni naturali alla convivenza omosessuale.

³ FRANZONI, *Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio*, in *Il diritto di famiglia*, Tratt. diretto da Bonilini e Cattaneo, continuato da Bonilini, 2^a ed., II, Torino, 2007, p. 531 s.; SPADAFORA, *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Milano, 2001, p. 88.

⁴ Cfr., con varietà di posizioni, GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, cit., p. 156 ss.; QUADRI, *Famiglia e ordinamento civile*, Torino, 1998, p. 41; TRABUCCHI, *Pas pour cette voie s'il vous plait!*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 349 ss.; PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, cit., in part. p. 144 s.; OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991; ZOPPINI, *Tentativo di un inventario per il "nuovo" diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in *I contratti di convivenza*, a cura di MOSCATI e ZOPPINI, Torino, 2002, p. 29; ZATTI, *Famiglia, Familiae – Declinazione di un'idea. II. Valori e figure della convivenza e della filiazione*, in *Famiglia*, 2002, I, p. 346.

⁵ NICOLÒ, *Esecuzione indiretta di obbligazioni naturali*, in *Foro it.*, 1939, I, c. 41 ss. Recentemente, per un'impostazione che ricalca sostanzialmente quella tradizionale, v. PROTO, *Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi fuori dal matrimonio*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, in part. p. 264 ss., il quale assume a base del ragionamento un presupposto ad avviso di chi scrive non condivisibile: il collocamento della convivenza da parte del legislatore nell'ordinamento extrastatuale.

⁶ LIPARI, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, in part. p. 420 ss.

assumono una specifica connotazione in termini assistenziali-solidaristici⁷ – non pare dunque poter essere messa in discussione⁸. D'altra parte la tutela riservata, quanto meno in via indiretta alla stregua degli artt. 2 e 3, comma 2 Cost., alla libertà di stipulare donazioni⁹ – e, dunque, di concludere un atto volto a perseguire finalità non necessariamente altruistiche e/o solidaristiche – conduce, a maggior ragione, ad attribuire piena efficacia al contratto mediante il quale venga assicurato l'adempimento del dovere morale¹⁰. In definitiva, anche alla luce della rilevanza assunta dagli interessi scaturenti dalla convivenza *more uxorio* sul piano costituzionale, non par dubbio sia possibile sganciare la tematica in questione da quella concernente gli effetti dell'obbligazione naturale¹¹. L'adempimento dell'obbligazione naturale rappresenta dunque un interesse lecito, come tale idoneo a «causare» effetti contrattuali ergendosi a momento di incontro di volontà impegnative. Di qui il riferimento, senza quelle cautele che in passato sarebbero state invero necessarie, all'«atto solutorio in adempimento di obbligazione naturale», ovvero all'esecuzione dei doveri morali e sociali scaturenti dalla convivenza, nel contesto delle schede dedicate al trasferimento di immobili in assenza di precedente accordo o alla divisione in assenza di precedente accordo.

3. Nell'illustrare il lavoro realizzato, beninteso senza alcuna pretesa di esaustività e di analiticità delle molteplici questioni che la tematica pone, mi preme dar conto innanzitutto di come la prospettiva lungo la quale ci si è mossi sia stata quella di assicurare la predisposizione di forme di tutela degli interessi patrimoniali che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva; il tutto con l'obiettivo, non esplicitamente dichiarato ancorché chiaramente emergente da una lettura complessiva delle clausole predisposte, di realizzare un riequilibrio, almeno tendenziale, delle posizioni patrimoniali dei conviventi.

A venire in considerazione sono innanzitutto la clausole disciplinanti il regime di contribuzione ai bisogni scaturenti dalla convivenza; tematica che, svincolata dall'adozione del criterio di proporzionalità sancito per il rapporto coniugale, può consentire la massima esplicazione dell'autonomia contrattuale. In tale contesto è opportuno prestare adeguata attenzione all'inserimento di obblighi aventi ad oggetto forme di assistenza morale poiché, se è vero che in non poche occasioni la giurisprudenza ha mostrato aperture al cospetto della c.d. assistenza spirituale nell'ambito di tipologie contrattuali volte a garantire il mantenimento del vitaliziato, non è men vero che si fa non poca fatica ad attrarre nell'area dell'impegno contrattuale un comportamento non suscettibile di valutazione sul piano economico.

Parimenti rilevanti, nell'ottica di un riequilibrio delle posizioni patrimoniali che tenga conto altresì della cessazione dell'unione a seguito dell'insorgenza della crisi, sono le clausole volte a disciplinare l'obbligo di mantenimento a carico del convivente economicamente forte. I meccanismi concepiti al fine di tener conto degli sviluppi futuri appaiono in grado di preservare quell'essenziale funzione assistenziale che connota l'assegno di separazione e di divorzio e che si è portati, alle volte del tutto inconsciamente, ad estendere ai rapporti tra conviventi.

L'interesse al godimento della casa di abitazione – in ragione del fatto che l'abitazione soddisfa, in generale, un bisogno primario dell'individuo, laddove la specifica abitazione, vale a dire quella in

⁷ BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2004, p. 107.

⁸ Cfr. GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, cit., pp. 163-164; in giurisprudenza, già quattro lustri or sono Cass., 8 giugno 1993, n. 6381, in *Corriere giur.*, 1993, p. 947, con nota di V. CARBONE, si è pronunciata per la piena validità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali tra conviventi.

⁹ ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di Iudica e Zatti, 2^a ed., Milano, 2011, p. 77.

¹⁰ BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, cit., p. 108; fa proprio quest'ordine di idee Trib. Bologna, 16 febbraio 2011, in *Fam. dir.*, 2011, p. 403, con nota di BARDARO; v. già ID., 7 agosto 2010, commentata da BALESTRA, *Contratto di convivenza, transazione e adempimento dell'obbligazione naturale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 921 ss.; in giurisprudenza sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso un contratto di convivenza si è pronunciato a più riprese il Tribunale di Savona (24 giugno 2008, n. 549, in *Fam. dir.*, 2009, p. 385, con nota di ASTIGLIANO; 7 marzo 2001, in *Fam. dir.*, 2001, p. 529, con nota di DOGLIOTTI; 29 giugno 2002, in *Fam. dir.*, 2003, p. 596, con nota di FERRANDO).

¹¹ Già in passato v. GANGI, *Le obbligazioni*, Milano, 1951, p. 114; RESCIGNO, voce *Novazione*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 437; più di recente cfr. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebitato*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, sub art. 2034, Bologna-Roma, 1981, p. 355 ss.; NIVARRA, voce *Obbligazione naturale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 375 ss.; SPADAFORA, *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, cit., in part. p. 144 ss.; FRANZONI, *Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio*, cit., p. 534 ss.

cui vi è lo svolgimento della vita in comune, rappresenta un ambiente in cui si consolidano gli affetti e l'identità della persona – è sovente oggetto di valutazione nell'ottica di una regolamentazione pattizia, e questo sia al fine di salvaguardare il predetto interesse in costanza di coabitazione, sia nell'epoca successiva all'eventuale dissoluzione dell'unione. Le schede predisposte prendono in considerazione le possibili varianti, anche per quel che concerne la titolarità (o contitolarità) del diritto (reale o personale) sull'immobile nel quale i conviventi coabitano.

Fondamentale appare poi la regolamentazione del regime di appartenenza dei cespiti conseguiti in costanza di convivenza, ciò in quanto la comunione di vita che si instaura reca con sé la necessità di operare una scelta in ordine alla titolarità dei beni acquistati. I modelli proposti sono ispirati al regime patrimoniale della famiglia disciplinato dagli artt. 159 ss. c.c., nella consapevolezza che l'ideazione di una comunione dei beni fondata, sulla falsa riga di quanto statuito dall'art. 177 c.c., su meccanismi automatici di acquisto è ben difficilmente riproducibile in sede contrattuale. La pattuizione relativa all'instaurazione del regime di separazione dei beni è altresì diretta a prevenire possibili conflitti in ordine alla titolarità dei diritti sui beni; dovrà costituire oggetto di adeguata riflessione la clausola – dotata di indubbi «effetti benefici» – relativa alla presunzione convenzionale di contitolarità di cui al punto 12.2.

L'atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, del quale viene fornito un modello (unitamente a uno schema di *trust*), d'altro canto può assolvere a una funzione analoga – peraltro con un grado di «libertà», sotto il profilo dei contenuti e degli effetti, certamente più ampio – a quella ascritta al fondo patrimoniale.

Di indubbio interesse si rivela la clausola con cui si stabilisce *ex ante* il significato da assegnare alle attribuzioni patrimoniali, soprattutto perché idonea a consentire, mediante la previsione di soglie oltre le quali una certa attribuzione non potrà essere considerata alla stregua di una liberalità d'uso, l'emersione degli usi invalsi tra le parti e cioè il costume vigente nell'ambiente sociale di appartenenza¹²; anche se va ribadito quanto già sottolineato in sede di commento alla specifica clausola: l'opera di qualificazione dell'attribuzione, ancor più quando essa è destinata a colorare un'operazione negoziale da compiersi (eventualmente) nel futuro, è sottratta all'autonomia delle parti.

L'esplicazione dell'autonomia negoziale assume precipuo rilievo anche in vista di una regolamentazione della successione *mortis causa*. La soddisfazione delle aspettative legate all'apertura della successione del *partner* può avvenire mediante l'utilizzo dello strumento testamentario il quale, a prescindere dalla necessità di rispettare le quote – e, più in generale, le prerogative – riservate agli eventuali legittimari e dall'incognita insita nel potere di revoca, costituisce ad avviso della dottrina un «atto prodigioso» di cui «può fare eccellente impiego anche il convivente *more uxorio*»¹³. Ovviamente diverse, e ben più incisive, sono le cautele che circondano l'esplicazione dell'autonomia negoziale che lambisca l'ambito successorio allorché ci si ponga nella prospettiva della negoziazione tra le parti. Di tutto ciò si è tenuto adeguatamente conto nell'ideazione di possibili clausole da inserire nella scheda testamentaria, nonché nei modelli di negozio trans-morte proposti.

Nell'ambito di un inquadramento necessariamente breve – e, quindi, privo di aspirazione alla completezza – dei molteplici e rilevanti profili affrontati, una menzione merita, per la rilevante e cogente attualità degli interessi presi in considerazione, la clausola relativa all'assistenza in caso di malattia, con delega all'ottenimento di dati e di informazioni, nonché alla designazione dell'amministratore di sostegno.

¹² Costume che determina anche «la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni e in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che, comunque, la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile del patrimonio di chi la compie»: Cass., 24 novembre 1998, n. 11894, in *Corriere giur.*, 1999, 59, con commento critico di V. Carbone. V. anche nota 16.

¹³ BONILINI, *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, p. 239 ss. in part. p. 250 ss., ove il riferimento al «penoso *escamotage*» rappresentato dall'adozione dei maggiorenni; MOSCATI, *Rapporti di convivenza e diritto successorio*, in *I contratti di convivenza*, cit., p. 147 ss.; OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 295 ss.; COPPOLA, *La successione del convivente more uxorio*, in *Famiglia*, 2003, I, p. 717 ss. nonché p. 722 ss., ove ampio esame degli strumenti idonei a realizzare una donazione indiretta mediante la quale beneficiare il convivente.

4. In conclusione alcune avvertenze, a mo' di condizioni d'uso, ai Notai chiamati a cimentarsi con la redazione di un contratto di convivenza, appaiono doverose:

1) Parte della dottrina ritiene che per aversi convivenza *more uxorio* occorre che entrambi i *partner* abbiano la libertà di stato¹⁴. Personalmente ritengo che, in tal modo, si finisca per applicare un requisito (impedimento) del matrimonio-atto a un rapporto che non trae origine da alcun atto, ma che prende corpo – e acquisisce giuridica rilevanza – nei fatti, attraverso la reiterazione di comportamenti integranti gli estremi della comunione materiale e spirituale degli affetti; in guisa che, non mi pare possa fondatamente sostenersi che solo nel caso in cui vi sia libertà di stato la convivenza possa assurgere a formazione sociale rilevante *ex art. 2 Cost.*¹⁵.

2) Il tema dei contratti di convivenza impone di svincolarsi dalla rigida alternativa, comunemente invocata nell'ambito dei rapporti a forte connotazione affettiva, onerosità/liberalità, per cui l'assenza di corrispettivo, ovvero la forte sproporzione di valore tra le prestazioni, fa sì che inizi irrimediabilmente ad aleggiare (il fantasma del) la donazione. Nell'ambito di siffatti rapporti – senza con ciò ovviamente escludere che, così come accade nei rapporti di *coniugio* o di parentela, in detto contesto sia configurabile lo spirito di liberalità – l'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo o con corrispettivo sproporzionato può trovare la propria giustificazione nell'adempimento del dovere morale. Con la conseguenza di rendere inapplicabile la (per certi versi rigorosa) disciplina dettata in tema di donazioni¹⁶.

3) Deve infine porsi in rilievo come l'utilità dello strumento contrattuale, al fine di regolamentare gli interessi patrimoniali inerenti a una convivenza *more uxorio*, si scontri con le difficoltà insite nella stessa decisione di stipulare un contratto che intenda disciplinare interessi che prendono corpo in una realtà affettiva. Difficoltà di ordine essenzialmente psicologico, considerato che un siffatto contratto dovrà per lo più essere stipulato nella fase fisiologica del rapporto e, quindi, in un momento in cui, in virtù del substrato affettivo di cui esso è permeato, si è indotti a ritenere che difficilmente potranno sorgere problematiche e/o contestazioni concernenti i rapporti patrimoniali. Quel che in altri termini si vuol dire è che il contratto (almeno quello di scambio), destinato per sua stessa intima funzione a regolamentare un conflitto tra soggetti estranei posti su un piano di vero e proprio antagonismo, dovrebbe essere in questo caso stipulato in una fase (quello di avvio della convivenza o della sua fisiologica esplicazione) in cui non è in atto alcun conflitto o, quanto meno, in cui l'antagonismo, proprio in virtù della forte connotazione affettiva del rapporto, è significativamente attenuato.

Il che pone in luce, ad avviso di chi scrive, il delicato ruolo del professionista nel sensibilizzare le parti in ordine all'opportunità di regolamentare un conflitto che, sia pure in uno stato di latenza, è comunque immanente a qualsiasi relazione. Del resto le norme concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (profilo contributivo, assistenziale e regime degli acquisti) sono propriamente volte a prevenire un (possibile) conflitto tra gli interessi aventi natura patrimoniale di cui sono titolari soggetti legati da una relazione ad intensa matrice affettiva.

¹⁴ Si ritiene comunemente si tratti di vicenda *contra legem*: cfr. SPADAFORA, *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Milano, 2001, p. 65; D'ANGELI, *La famiglia di fatto*, Milano, 1989, p. 223 ss.; PROSPERI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Camerino-Napoli, 1980, p. 249 ss. nonché p. 308 ss., ove ulteriormente si afferma che le conseguenze prodotte dalla convivenza illecita sono valutate alla luce degli artt. 2043 ss.; QUADRI, *Rilevanza attuale della famiglia di fatto ed esigenze di regolamentazione*, in *Dir. fam. e pers.*, 1994, p. 291 s.; in giurisprudenza v. Cass., 9 marzo 1982, n. 1477, in *Foro it.*, 1982, I, c. 1924; Trib. Napoli, 26 gennaio 1979, in *Dir. fam. e pers.*, 1981, p. 112, le quali collegano la non illiceità della convivenza alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento ai contratti di convivenza, sia pure in via di *obiter* Cass., 8 giugno 1993, n. 6381, cit.; per un caso di rilevanza della convivenza del coniuge separato ai fini della riduzione dell'obbligo di mantenimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del coniuge, v. Cass., 19 ottobre 1981, n. 5446, in *Dir. fam. e pers.*, 1982, p. 409.

¹⁵ Cfr. anche OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 209 ss.

¹⁶ Tant'è vero che, al fine di sfuggire alla disciplina della donazione, si è posto in luce come la via sia quella di procedere a una qualificazione dell'attribuzione in termini di liberalità d'uso: G. B. FERRI, *Qualificazione giuridica e validità delle attribuzioni alla concubina*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, p. 415, sulla scia di BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, XII, Torino, 1961, p. 755, il quale sottolineava che «al di fuori di ogni sottigliezza dommatica, la ragione per cui la liberalità di uso non è donazione non è teorica ma essenzialmente pratica». Il che presuppone il superamento della ricostruzione della fattispecie in termini restrittivi operata dalla Cassazione (v. nota 12): su questi temi si rinvia a BALESTRA, *Convivenza e rapporti di fatto. I rapporti patrimoniali*, in *Tratt. dir. fam. diretto da Zatti*, I, 1, 2^a ed., Milano, 2011, p. 1135 ss.

PREMESSA METODOLOGICA

La Guida operativa è stata elaborata da un gruppo di lavoro composto dai notai Antonio Diener, Alessandra Mascellaro, Giovanni Rizzi e Francesco Striano; dal prof. dott. Giacomo Oberto, giudice presso il Tribunale di Torino e dal prof. avv. Luigi Balestra, Ordinario di Diritto civile presso l'Università di Bologna.

La Guida operativa è articolata in:

- un intervento introduttivo, ad opera del prof. Balestra;
- una premessa metodologica, ad opera dei notai del gruppo di lavoro;
- clausole e modelli contrattuali "ragionati e commentati" che regolano i diversi aspetti economici e patrimoniali che possono essere disciplinati secondo la legge italiana, ad opera del dott. Oberto e con la collaborazione dei notai del gruppo di lavoro.

Il metodo che ha guidato gli Autori, sotto la supervisione e il coordinamento scientifico del prof. Luigi Balestra, prevede l'analisi di un patto di convivenza "scomposto", grazie al contributo dei Notai del gruppo di lavoro, nelle sue diverse clausole costitutive.

Ogni clausola cerca di affrontare una fattispecie specifica in modo però da poter coprire, per quanto possibile, ogni problematica inerente ai rapporti di convivenza (sia in corso, sia per il caso di cessazione) suscettibile di essere disciplinata contrattualmente.

Il tutto è reso agevole da un'analisi immediata e ragionata delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali più significative, compiuta dal giudice Giacomo Oberto, che accompagna la presentazione di ciascuna singola clausola, gruppo di clausole o modello, e che consente al Notaio di valutarne correttamente il "grado di affidabilità giuridica", oltre che gli aspetti più problematici e controversi.

Non si tratta di un vero e proprio formulario, ma di clausole e modelli che possono essere impiegati in concorso tra loro per creare negozi giuridici con struttura più complessa o che possono essere variati e ricostruiti secondo le particolarità della fattispecie concreta, ma anche della sensibilità e delle esigenze del singolo operatore.

Compito del Notaio sarà pertanto quello di suggerire alle parti soluzioni tali da disciplinare a 360 gradi il rapporto di convivenza (nei limiti, ovviamente, entro i quali, ciò è consentito dall'ordinamento), dando vita ad un vero e proprio "contratto di convivenza" che disciplini:

- *le modalità di partecipazione alle spese comuni,*
- *i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza,*
- *le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia condotta in locazione),*
- *le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo,*

e che contenga anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa, ovvero la designazione reciproca ad amministratore di sostegno, fermo restando che le parti potranno, invece, richiedere che venga disciplinato uno o alcuni soltanto degli aspetti sopra citati.

Il Notaio dovrà, pertanto, indagare la volontà delle parti e fornire loro lo strumento che possa meglio adattarsi alle loro esigenze e aspettative, utilizzando, adattando, ed assemblando nel modo più appropriato le formule e i modelli proposti.

Va da sé che la redazione delle formule e dei modelli è stata focalizzata unicamente a disciplinare gli interessi delle parti in tema di convivenza, ma non è stata affrontata né prevista in alcun modo, nel caso siano coinvolti degli immobili, la disciplina urbanistica, la disciplina in materia di conformità catastale, e la disciplina in materia di certificazione energetica, il cui inserimento **dovrà formare oggetto di autonoma valutazione da parte del singolo Notaio.**

Il presente lavoro è stato orientato principalmente a disciplinare gli aspetti da trasfondere nel contratto di convivenza; restano naturalmente percorribili le ordinarie ipotesi legate ai noti schemi contrattuali (quali, per esempio, la procura speciale o generale oppure la costituzione di usufrutto successivo sull'abitazione), se ritenute utili in funzione del perseguimento dello scopo richiesto dalle parti.

Si precisa infine che il lavoro ha raccolto e recepito gli innumerevoli apporti pratici e teorici sul tema desunti da pubblicazioni e studi di varia natura e fonte, selezionando le clausole più idonee alla finalità dell'opera e apportando alle stesse, ove necessario, gli opportuni adeguamenti e svolgendo la fondamentale ed innovativa opera di analisi, commento e indirizzo operativo per ciascuna delle clausole o gruppo di clausole proposte.

CLAUSOLE E MODELLI COMMENTATI

1. PREMESSA

Repertorio n.

Raccolta n.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
alla presenza dei testimoni Signori: ...
si costituiscono i Signori: ...
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- tra ... e ... esiste, sin dalla data del ..., una stabile, sincera relazione affettiva, e che nessuno dei medesimi è legato da vincoli coniugali, così come si desume dai rispettivi certificati di stato libero rilasciati dal Comune di ... in data ... e dal Comune di ... in data ... ed esibiti a me Notaio;
- ... e ... conducono, sin dalla data del ..., vita comune nell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., eletta, d'accordo tra loro, a residenza comune;
- gli stessi, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita e di affetti a tempo indeterminato;
- la loro convivenza assume i caratteri di "formazione sociale" ove si svolge la propria personalità ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale;
- i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza, pur salvaguardando l'assoluta indipendenza di ciascuno per tutto quanto non è stabilito nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

i medesimi Sigg. ... e ..., in riguardo e a causa del rapporto di convivenza tra i medesimi intercorrente,

Osservazioni

- Si tratta di un «cappello» inseribile in apertura di ogni tipo di contratto di convivenza, il cui scopo è quello di rendere evidente, da un lato, quello che è il contesto in cui matura l'intesa e, dall'altro, la meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti. Il richiamo all'art. 2 Cost. riflette il pensiero della Corte costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., 18 novembre 1986, n. 237; Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310; Corte cost., 3 novembre 2000, n. 461; Corte cost., 8 maggio 2009, n. 140), mentre la Cassazione (cfr. Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in *Corr. giur.*, 1993, p. 947; *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, p. 339; *Vita notar.*, 1994, I, p. 225) ha stabilito che «La convivenza *more uxorio* tra un uomo ed una donna in stato libero

non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali dall'uno a favore dell'altra o viceversa solo perché il contratto sia collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non è illecita non potendo considerarsi di per sé contraria né a norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino; né all'ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell'ordinamento; né al buon costume, inteso – naturalmente a norma delle disposizioni del codice civile (v. articoli 1343 e 1354 di tale codice) – come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale in un determinato tempo e in un determinato luogo». Per i richiami dottrinali e giurisprudenziali sulla validità, in generale, dei contratti di convivenza si fa rinvio a OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, Padova, 2012, p. 81 ss.

- Il richiamo allo stato libero delle parti consente di superare possibili dubbi sulla liceità di un accordo tra persone legate (o una delle quali sia legata) da vincolo matrimoniale con terze persone. Va però precisato che, secondo la dottrina prevalente (per i richiami cfr. BALESTRA, *La famiglia di fatto*, in AA. VV., *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da Ferrando, II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2008, p. 1039 s.; ID., *Rapporti di convivenza*, in AA. VV., *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, Seconda edizione, Milano, 2009, p. 3770; v. inoltre OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991, p. 209 ss.), tali dubbi appaiono superabili, quanto meno per le ipotesi in cui il convivente non in situazione di stato libero sia legalmente separato.
- Piena validità va riconosciuta anche ai contratti di convivenza stipulati tra due persone del medesimo sesso, secondo quanto ritenuto dalla dottrina assolutamente prevalente (per i richiami cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 211 ss.), in conformità, del resto, al pensiero odierno della Consulta, la quale vede anche nell'unione omosessuale una formazione sociale meritevole di tutela ex art. 2 Cost. (Cfr. Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Fam. dir.*, 2010, p. 653; in *Foro it.*, 2010, I, c. 1701; in *Giur. it.*, 2011, p. 537; in *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 3), così come all'indirizzo seguito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Schalk and Kopf v Austria*, 24 giugno 2010, in *Corr. giur.*, 2011, p. 573), ad avviso della quale la «rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples» induce a considerare «artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would».
- La presenza di testimoni, pur se non richiesta da alcuna specifica disposizione (inesistente, allo stato) in tema di accordi tra conviventi, appare consigliabile, specie laddove si sia in presenza di prestazioni *ex uno latere* o comunque «squilibrate». Si pensi al caso risolto da Cass., 29 novembre 1986, n. 7064, secondo cui «È nulla, per difetto di forma, la donazione contenuta in una scrittura privata, denominata “transazione”, con cui la parte si obbliga a versare al beneficiario una determinata somma mensile per tutta la durata della vita di quest'ultimo». È però anche vero che almeno una parte della dottrina è d'avviso che, costruito il contenuto del contratto in modo da lasciar trasparire la volontà di soddisfare interessi patrimoniali scaturenti dalla convivenza, non vi sia spazio per la liberalità. La presenza dei testimoni si pone dunque, come detto, sul piano dei rimedi ispirati a principi tuzioristici, per evitare possibili contestazioni eventualmente basate sul citato precedente.
- Da notare ancora che la premessa in oggetto potrà essere arricchita di eventuali altri punti, a seconda del tipo di modello concretamente prescelto. Tali ulteriori clausole verranno successivamente proposte ed illustrate, in relazione ad ogni singolo argomento.

2. CLAUSOLE SULLA CONTRIBUZIONE IN DENARO

2.1.1.

CONVENGONO

di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale [e/o casalingo].

oppure

2.1.2.

CONVENGONO

di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, in proporzione pari al ... per cento (%) esso/a ... e pari al ... per cento (%) esso/a... .

oppure

2.1.3.

CONVENGONO

di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, nella misura mensile fissa di Euro ... , da suddividersi quanto ad Euro ... a carico di esso/a ... e quanto ad Euro ... a carico di essa/o

2.2.

Ai fini del presente atto si intendono per spese comuni quelle sostenute:

- a) per l'alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali;
- b) per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all'abitazione come sopra eletta a residenza comune;
- c) per la pulizia dell'abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;
- d) per le riparazioni ordinarie dell'abitazione come sopra eletta a residenza comune, e dei mobili a suo arredo;
- e) per la biancheria relativa all'abitazione come sopra eletta a residenza comune, con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi;
- f) per i servizi igienico-sanitari dell'abitazione come sopra eletta a residenza comune;
- g) per le spese condominiali relative all'abitazione come sopra eletta a residenza comune;
- h) per i viaggi e le vacanze effettuati assieme;
- i) per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole nata dal proprio rapporto e riconosciuta da entrambe le parti;
- l) per i seguenti ulteriori beni e/o servizi:...

Salvo specifico accordo risultante da atto scritto, le spese non indicate nell'elenco che precede non devono intendersi come comuni e saranno pertanto sostenute in via esclusiva dal convivente che intenda effettuarle. In nessun caso per dette spese può pretendersi il rimborso, neppure *pro quota*, dall'altro convivente.

I conviventi riconoscono che la vita in comune deve comunque improntarsi alla massima collaborazione anche nelle attività domestiche, attività tutte che saranno ripartite e svolte di comune accordo.

2.3.

Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente IBAN ..., aperto presso la Banca ..., intestato a ... e ..., con firme...

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessario a far fronte alle spese comuni, nella misura spettante a ciascun convivente ai sensi del precedente punto Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente punto

2.4.

Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori al ... per cento (%) dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che le spese comuni non saranno ripartite nelle proporzioni sopra indicate, ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente per un periodo non superiore a ... mesi. Decorso detto termine, cesserà di avere efficacia la presente convenzione [oppure: la presente clausola, ferme restando le altre clausole del presente contratto] ed i sottoscritti, salvo decidano la cessazione della convivenza, potranno eventualmente adottare una nuova convenzione [oppure: una nuova clausola sulla ripartizione delle spese comuni, ferme restando le altre clausole del presente contratto] in luogo della presente.

Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.

Osservazioni

- La validità di un impegno contrattuale reciproco a contribuire alle necessità del *ménage* mediante la corresponsione (periodicamente o *una tantum*) di somme di denaro, ovvero tramite la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica, appare fuori discussione in dottrina (per i richiami si fa rinvio a OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 116 ss.).
- La questione posta all'attenzione della giurisprudenza è se il dovere contrattuale di contribuzione tra conviventi debba necessariamente conformarsi ai canoni che l'art. 143 c.c. impone *inter coniuges*. Sul punto una decisione di merito, pur riconoscendo l'inapplicabilità dell'art. cit. alla materia in esame, ha ritenuto contrario a buona fede l'accordo in forza del quale due conviventi avevano previsto una contribuzione assolutamente paritaria, essendo gli stessi titolari di redditi e patrimoni diversi, così interpretando l'intesa «in analogia a quanto dispone, nei rapporti tra coniugi, l'art. 143 c.c.». Si è conseguentemente affermato che la convivente che abbia contribuito in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell'altro, non può ripetere le maggiori somme destinate alla vita comune (Trib. Savona, in *Fam. dir.*, 2003, p. 596). La dottrina assolutamente maggioritaria respinge però ogni possibilità di estendere l'art. 143 c.c. al rapporto di fatto, anche perché l'inderogabilità dei criteri scolpiti in tale disposizione deriva dal richiamo ad essa effettuato dall'art. 160 c.c., norma sicuramente inapplicabile ai conviventi; la decisione in oggetto non ha del resto trovato consensi (cfr. ad es. FERRANDO, *Le contribuzioni tra conviventi fra obbligazione naturale e contratto*, nota a Trib. Savona, 29 giugno 2002, in *Fam. dir.*, 2003, p. 600). Deve

quindi ritenersi ammissibile la previsione di una contribuzione non proporzionata ai redditi, ai patrimoni ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo delle parti del *ménage* di fatto, ciò che conforta ulteriormente la tesi dell'ammissibilità di clausole che stabiliscano somme predeterminate di denaro a carico dell'uno e/o dell'altro *partner*, oppure fissino percentuali dei rispettivi redditi.

- La principale avvertenza, nel caso della previsione di prestazioni reciprocamente «squilibrate», sarà quella di curare la presenza di testimoni al rogito, per assicurarne la validità, nel caso l'attribuzione dovesse essere ritenuta un giorno di tipo donativo.

3. CLAUSOLE SULLA CONTRIBUZIONE IN NATURA

3.1.

CONVENGONO

- di attribuire un eguale valore patrimoniale alla prestazione di contribuzione strettamente economica e di mantenimento, da eseguirsi da parte di uno dei conviventi, e a quella di collaborazione e di sostegno organizzativo del rapporto, offerta dall'altro/a convivente; essi convengono pertanto

- che ... provveda ai bisogni del loro rapporto e segnatamente al mantenimento del/la convivente ... attingendo alle proprie sostanze e disponibilità finanziarie derivanti anche dalla propria attività professionale, e che, al contrario, ..., attualmente non occupato/a, provveda ai medesimi bisogni prestando la propria collaborazione, anche domestica, e ponendo in essere qualsiasi attività finalizzata alla migliore organizzazione del rapporto stesso e al rafforzamento del comune vincolo solidaristico.

3.2.

A maggior precisazione dell'oggetto del presente contratto, ... e ... convengono che le prestazioni a carico di ... sono le seguenti:

a) assistenza morale e materiale con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte, tali da consentire a ... un tenore di vita non inferiore a quello attualmente condotto, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una spesa complessiva di circa Euro ... annui;

b) fornitura di vitto e generi alimentari corrispondenti alle attuali abitudini di vita di ..., e comunque alle esigenze da quest'ultimo/a manifestate nei limiti del tenore di vita sopra indicato;

c) fornitura di vestiario di ogni genere, sempre in conformità alle attuali abitudini di ... ed alle sue eventualmente diverse esigenze, nei limiti di spesa come sopra previsti;

d) pulizia e manutenzione ordinaria dell'appartamento ove la coppia convive, compreso il relativo riscaldamento, ed in genere cura dell'igiene dell'ambiente e degli oggetti ivi situati, anche a mezzo di incaricati pagati da ...;

e) fornitura, in caso di necessità, di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla cura di ..., e di adeguata assistenza medica e sanitaria (nell'ipotesi in cui ciò comportasse una spesa eccessiva, e comunque superiore ad Euro ... mensili, sarà in facoltà di ... procurare, a proprie spese, il ricovero di ... in ospedale ovvero apposita casa di cura, per tutto il tempo necessario).

3.3.

Tutte le somme come sopra indicate quali criteri e limiti di spesa a carico di ... dovranno intendersi annualmente rivalutate, in relazione ad eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, in misura pari alla variazione in aumento accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3.4.

Le parti precisano che le prestazioni di assistenza, morale e materiale, convenute con il presente atto, presuppongono la considerazione dei profondi rapporti affettivi intercorrenti tra ... e ...; conseguentemente, l'eventuale impossibilità sopravvenuta delle prestazioni convenute, per morte di ... o per altra causa, comporterà la risoluzione del presente contratto e di conseguenza la cessazione

della sua efficacia, con esclusione quindi della surrogazione delle prestazioni come sopra pattuite con quelle di altra persona, o con la corresponsione di un assegno in denaro.

... non potrà in alcun caso cedere il credito derivantegli dal presente contratto, che per la sua natura strettamente personale, è intrasferibile; detto credito verrà comunque ad estinguersi con la sua morte.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (articoli 1872 e seguenti) che disciplinano il contratto di rendita vitalizia, in quanto compatibili.

3.5.

Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, ... corrisponderà a ..., a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al ... per cento (%) del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a ... mesi di durata della convivenza.

L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi.

Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

Osservazioni

- L'impegno reciproco di contribuire alle necessità del *ménage* non solo, o non tanto, mediante la corresponsione (periodicamente o *una tantum*) di somme di denaro, bensì tramite la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica, viene ritenuto unanimemente valido in dottrina (sul punto, per i necessari approfondimenti, cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 241 ss.; ID., *Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio*, Padova, 2003, p. 114 ss.; FRANZONI, *I contratti tra conviventi «more uxorio»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 752 ss.; DEL PRATO, *Patti di convivenza*, in *Famiglia*, 2002, p. 982 ss.), anche sulla scorta di un'ampia letteratura straniera (per i richiami cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 116 ss.).
- Naturalmente, nulla esclude che tra conviventi si stipuli un «classico» contratto di rendita perpetua o vitalizia, ai sensi degli artt. 1861 ss., 1872 ss. c.c., oppure un contratto di mantenimento vitalizio, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza (cfr. per tutti CALÒ, *Contratto di mantenimento e proprietà temporanea*, nota a Cass. 11 novembre 1988, n. 6083, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1165 ss.).
- Il richiamo a prestazioni di assistenza morale, oltre che materiale, potrebbe porre problemi in relazione al carattere necessariamente patrimoniale dell'oggetto del contratto, ex art. 1321 c.c., nonché dell'obbligazione, ex art. 1174 c.c. (sul tema, nonché sui rapporti con il principio d'ordine pubblico della libertà personale si fa rinvio a OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 98 ss.). Si tenga però presente che in non pochi casi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valide pattuizioni del genere. Si v. ad es. i casi risolti da Cass., 27 aprile 1982, n. 2629, in *Arch. civ.*, 1982, p. 715 (fattispecie relativa a un contratto di mantenimento il cui sinallagma era costituito dalla alienazione di un immobile contro «servitù, pulizia, cucinare, accudire gli animali, riscaldamento d'inverno, convivere con la vitaliziata, e provvedere, sia di giorno che di notte, a tutto quanto la stessa potesse chiedere o comandare, compagnia o cure»), da Cass., 5

gennaio 1980, n. 50, in *Foro it.*, 1980, I, c. 1813 (concernente un vitalizio avente a oggetto la prestazione di vitto, vestiario, «assistenza materiale e spirituale») e da Trib. Napoli, 14 febbraio 1974, in *Dir. giur.*, 1975, p. 110 (in cui il vitaliziante si era impegnato a fornire «prestazioni di lavoro domestico ed assistenza diurna e notturna, con le cure e premure necessarie alla (...) tranquillità e salute» del vitaliziato). Nel senso della nullità di un impegno a convivere dedotto in un contratto di mantenimento, sotto il profilo della violazione della libertà personale, cfr. CALÒ, *Contratto di mantenimento e proprietà temporanea*, cit., c. 1168. Per la validità v. invece ANDREOLI, *La rendita vitalizia*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da Vassalli, Torino, 1958, VIII, p. 49, il quale, approvando una decisione che – sotto il vigore del codice abrogato – affermò addirittura l'inerenza al contratto di vitalizio alimentare dell'obbligo della coabitazione «se *ab initio* il contratto fu eseguito con tale modalità» (v. Trib. Bari, 30 settembre 1932, in *Rep. Foro it.*, 1932, voce *Vitalizio*, n. 4), ammette la possibilità che l'obbligato, per il quale la coabitazione con il vitaliziato è divenuta impossibile, chieda all'autorità giudiziaria la determinazione delle diverse modalità con cui gli alimenti andranno somministrati (in questo senso v. anche Cass., 11 agosto 1952, n. 2657, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Vitalizio*, n. 24). Sul tema cfr. poi anche da ultimo Cass., 19 luglio 2011, n. 15848, secondo cui «È valido un atto, qualificato come contratto atipico di mantenimento, con il quale una parte aliena la comproprietà del cinquanta per cento (50%) dell'immobile in cui vive, in cambio dell'obbligo, assunto dagli acquirenti, di vitto, alloggio e assistenza perpetua. (Nella specie, la Corte ha confermato la validità dell'atto con il quale una parte aveva venduto i diritti di comproprietà pari a 1/2 di un immobile in cambio dell'obbligo degli acquirenti di fornire “assistenza di ogni genere anche in caso di infermità”, unitamente ad “alloggio e vitto, e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento e abbigliamento”, atteso che, alla luce della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza della cedente e sulla gravosità delle prestazioni assunte dai vitalizianti, ben poteva ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto)». Per le ragioni di cui sopra (ed analoghe considerazioni valgono per le clausole contenenti richiami ad un dovere di assistenza morale di cui verrà dato conto *infra*, nn. 4.1., 4.3., 5.1.1., 5.1.2.) appare opportuno precisare che la «tenuta» delle clausole contenenti un espresso riferimento al dovere di assistenza morale non può darsi per scontata.

4. CLAUSOLE SUL MANTENIMENTO CONDIZIONATO ALLO STATO DI BISOGNO

4.1.

[da inserire nelle premesse]

- che i medesimi componenti – in considerazione dell’apporto solidaristico di ... al comune rapporto e nel contempo della circostanza che esso/a ... risulta sprovvisto/a di alcun reddito, né svolge attività di lavoro o professionale – intendono tutelare quest’ultimo/a nell’ipotesi in cui non possa provvedere con proprie disponibilità al suo mantenimento per il sopravvenire di uno stato di bisogno;
- che ..., riconoscendo fin d’ora l’importanza del contributo affettivo e dell’impegno di lavoro domestico prestato da ..., intende assumere l’impegno di provvedere al suo mantenimento al sopravvenire del menzionato stato di bisogno;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

... si obbliga nei confronti di ..., che accetta, a provvedere al suo mantenimento e a prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale qualora ... venisse a trovarsi in stato di bisogno e non fosse in grado di provvedervi con proprie disponibilità finanziarie o si trovasse comunque in condizioni soggettive e/o oggettive tali da non potervi provvedere;

A maggior precisazione dell’oggetto del presente contratto, ... e ... convengono sin d’ora che le prestazioni cui sarà tenuto ... in caso di bisogno da parte di ... siano le seguenti:

- a) assistenza morale e materiale con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte, tali da consentire a ... un tenore di vita quanto più è possibile vicino a quello attualmente condotto, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una spesa complessiva di circa Euro ... annui;
- b) fornitura di vitto e generi alimentari corrispondenti alle attuali abitudini di vita di ..., e comunque alle esigenze da quest’ultimo/a manifestate nei limiti del tenore di vita suindicato; fornitura di vestiario di ogni genere, sempre in conformità alle attuali abitudini di ... ed alle sue eventualmente diverse esigenze, nei limiti di spesa come sopra previsti;
- c) pulizia e manutenzione ordinaria dell’appartamento ove la coppia convive, compreso il relativo riscaldamento, ed in genere cura dell’igiene dell’ambiente e degli oggetti ivi situati, anche a mezzo di incaricati pagati da ...;
- d) fornitura, in caso di necessità, di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla cura di ..., e di adeguata assistenza medica e sanitaria (nell’ipotesi in cui ciò comportasse una spesa eccessiva, e comunque superiore ad Euro ... mensili, sarà in facoltà di ... procurare, a proprie spese, il ricovero di ... in ospedale ovvero apposita casa di cura, per tutto il tempo necessario).

4.2.

Tutte le somme come sopra indicate quali criteri e limiti di spesa a carico di ... dovranno intendersi annualmente rivalutate, in relazione ad eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, in misura pari alla variazione in aumento accertata dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4.3.

Le parti precisano che le prestazioni di assistenza, morale e materiale, in caso di bisogno, convenute con il presente atto, presuppongono la considerazione dei profondi rapporti affettivi intercorrenti tra ... e ...; conseguentemente, l’eventuale impossibilità sopravvenuta delle prestazioni convenute, per

morte di ... o per altra causa, comporterà la risoluzione del presente contratto e di conseguenza la cessazione della sua efficacia, con esclusione quindi della surrogazione delle prestazioni come sopra pattuite con quelle di altra persona, o con la corresponsione di un assegno in denaro.

... non potrà in alcun caso cedere il credito derivantegli dal presente contratto, che per la sua natura strettamente personale è intrasferibile; detto credito verrà comunque ad estinguersi con la sua morte. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (articoli 1872 e seguenti) che disciplinano il contratto di rendita vitalizia, in quanto compatibili.

Osservazioni

- Sarà opportuno ricordare che, proprio in relazione a clausole del genere, la presenza di testimoni, pur se non richiesta da alcuna specifica disposizione (inesistente, allo stato) in tema di accordi tra conviventi, appare consigliabile, attesa la presenza di prestazioni *ex uno latere* o comunque «squilibrate». Si rammenta nuovamente, infatti, quanto stabilito da Cass., 29 novembre 1986, n. 7064, secondo cui «È nulla, per difetto di forma, la donazione contenuta in una scrittura privata, denominata “transazione”, con cui la parte si obbliga a versare al beneficiario una determinata somma mensile per tutta la durata della vita di quest’ultimo». La norma di riferimento potrebbe essere quella di cui all’art. 782 c.c. (donazione di prestazioni periodiche). Nel senso che tra le prestazioni di cui alla norma citata possono rientrare «quelle che hanno funzione alimentare, di beneficenza o di soccorso» cfr. CARNEVALI, *Gli atti di liberalità e la donazione contrattuale*, in AA. VV., *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, VI, Torino, 1982, p. 468.

5. CLAUSOLE SUL MANTENIMENTO VITALIZIO E SULLA COLLABORAZIONE DOMESTICA E PROFESSIONALE

5.1.1.

[da inserire nelle premesse]

- che ... è titolare di un'impresa individuale artigiana esercente attività di produzione in proprio e per conto terzi di confezioni ed articoli di abbigliamento, corrente in ... alla via ... iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... nonché al n.ro REA ...;
- che ... , in ragione del rapporto di convivenza, collabora con ... in alcuni segmenti dell'attività d'impresa e presta anche lavoro domestico a sostegno del comune *ménage*;
- che ..., riconoscendo l'importanza dell'impegno di lavoro sia nell'ambito dell'impresa sia domestico prestato da ..., intende assumere l'impegno di provvedere al suo mantenimento per tutta la vita o almeno fino a quando permarrà il legame di convivenza;
- che a sua volta ... intende dedurre espressamente in obbligazione l'impegno a prestare il proprio lavoro e la propria collaborazione per attribuire ad esso maggiore solennità e serietà;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

... si obbliga nei confronti del/la medesimo/a ..., che accetta, a provvedere al suo mantenimento e a prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale per tutta la vita di esso/a beneficiario/a o, qualora ciò si verificasse, fino alla cessazione della convivenza, da qualunque causa essa dipenda.

A maggior precisazione dell'oggetto del presente contratto, ... e ... convengono che le prestazioni a carico di ... sono le seguenti:

- a) assistenza morale e materiale con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte, tali da consentire a ... un tenore di vita quanto più è possibile vicino a quello attualmente condotto, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una spesa complessiva di circa Euro ... annui;
- b) fornitura di vitto e generi alimentari corrispondenti alle attuali abitudini di vita di ..., e comunque alle esigenze da quest'ultimo/a manifestate nei limiti del tenore di vita suindicato; fornitura di vestiario di ogni genere, sempre in conformità alle attuali abitudini di ... ed alle sue eventualmente diverse esigenze, nei limiti di spesa come sopra previsti;
- c) pulizia e manutenzione ordinaria dell'appartamento ove la coppia convive, compreso il relativo riscaldamento, ed in genere cura dell'igiene dell'ambiente e degli oggetti ivi situati, anche a mezzo di incaricati pagati da ...;
- d) fornitura, in caso di necessità, di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla cura di ..., e di adeguata assistenza medica e sanitaria (nell'ipotesi in cui ciò comportasse una spesa eccessiva, e comunque superiore ad Euro ... mensili, sarà in facoltà di ... procurare, a proprie spese, il ricovero di ... in ospedale ovvero apposita casa di cura, per tutto il tempo necessario).

A sua volta ..., in riguardo e a causa del rapporto di convivenza intercorrente con ..., si obbliga, nei confronti nei confronti del/la medesimo/a ..., che accetta, a prestare la propria collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa individuale artigiana gestita da ... ed esercente attività di ..., corrente in ... alla via ... iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ...nonché al n.ro REA ... ed altresì a prestare il proprio lavoro domestico per tutte le necessità del loro rapporto; ciò fino a quando l'impresa continuerà ad operare o, qualora ciò si verificasse, fino alla cessazione della convivenza, da qualunque causa essa dipenda.

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la presente convenzione si configura quale strumento negoziale atipico per dedurre in obbligazioni, suscettibili di valutazione patrimoniale, le rispettive condotte comportamentali determinate dal comune legame di convivenza e che la medesima convenzione pertanto non è stata posta in essere da parte di essi conviventi con riferimento ad alcuna intenzione donativa o liberale.

oppure

5.1.2.

[da inserire nelle premesse]

- che ... è titolare di un'impresa individuale artigiana esercente attività di produzione in proprio e per conto terzi di confezioni ed articoli di abbigliamento, corrente in ... alla via ... iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... nonché al n.ro REA ...;
- che ... , in ragione del rapporto di convivenza, collabora con ... in alcuni segmenti dell'attività d'impresa e presta anche lavoro domestico a sostegno del comune *ménage*;
- che ..., riconoscendo l'importanza dell'impegno di lavoro sia nell'ambito dell'impresa, sia domestico prestato da ..., intende assumere l'impegno di provvedere al suo mantenimento analogamente a quanto disposto dall'art. 230-*bis* c.c. in relazione alle coppie coniugate;
- che a sua volta ... intende dedurre espressamente in obbligazione l'impegno a prestare il proprio lavoro e la propria collaborazione per attribuire ad esso maggiore solennità e serietà;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

... si obbliga nei confronti del/la medesimo/a ..., che accetta, a corrispondere alla medesima parte il mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, nonché parte degli utili dell'impresa di cui sopra e dei beni acquistati con essi, nonché degli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; proporzione che le parti di comune accordo fissano nella misura del ... per cento (%).

Il diritto di partecipazione di cui sopra è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei soggetti seguenti: Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di trasferimento dell'azienda, ... avrà diritto di prelazione sull'azienda stessa.

Quanto al diritto al mantenimento, a maggior precisazione dell'oggetto del presente contratto, ... e ... convengono che le prestazioni a carico di ... sono le seguenti:

- a) assistenza morale e materiale con prestazioni di mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte, tali da consentire a ... un tenore di vita quanto più è possibile vicino a quello attualmente condotto, e adeguato alla sua attuale posizione sociale, il che comporta, alla data odierna ed a titolo orientativo, una spesa complessiva di circa Euro ... annui;
- b) fornitura di vitto e generi alimentari corrispondenti alle attuali abitudini di vita di ..., e comunque alle esigenze da quest'ultimo/a manifestate nei limiti del tenore di vita suindicato; fornitura di vestiario di ogni genere, sempre in conformità alle attuali abitudini di ... ed alle sue eventualmente diverse esigenze, nei limiti di spesa come sopra previsti;
- c) pulizia e manutenzione ordinaria dell'appartamento ove la coppia convive, compreso il relativo riscaldamento, ed in genere cura dell'igiene dell'ambiente e degli oggetti ivi situati, anche a mezzo di incaricati pagati da ...;
- d) fornitura, in caso di necessità, di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla cura di ..., e di adeguata assistenza medica e sanitaria (nell'ipotesi in cui ciò comportasse una spesa eccessiva, e comunque superiore ad Euro ... mensili, sarà in facoltà di ... procurare, a proprie spese, il ricovero di ... in ospedale ovvero apposita casa di cura, per tutto il tempo necessario).

A sua volta ..., in riguardo e a causa del rapporto di convivenza intercorrente con ..., si obbliga, nei confronti dei confronti del/la medesimo/a ..., che accetta, a prestare la propria collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa individuale artigiana gestita da ... ed esercente attività di ..., corrente in ... alla via ... iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... nonché al n.ro REA ... ed altresì a prestare il proprio lavoro domestico per tutte le necessità del loro rapporto: ciò fino a quando l'impresa continuerà ad operare o, qualora ciò si verificasse, fino alla cessazione della convivenza, da qualunque causa essa dipenda.

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la presente convenzione si configura quale strumento negoziale atipico per dedurre in obbligazioni, suscettibili di valutazione patrimoniale, le

rispettive condotte comportamentali determinate dal comune legame di convivenza e che la medesima convenzione pertanto non è stata posta in essere da parte di essi conviventi con riferimento ad alcuna intenzione donativa o liberale.

Osservazioni

- Possono qui richiamarsi le considerazioni svolte con riguardo alle clausole presentate *supra*, *sub* nn. 2, 3 e 4 (con particolare riguardo al tema dell'assistenza morale). Con riferimento, poi, alla collaborazione nell'attività lavorativa del *partner*, potrà sottolinearsi che, secondo una decisione di merito (cfr. Trib. Savona, 24 giugno 2008, in *Fam. dir.*, 2009, p. 385), «I contratti aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i *partners* di una famiglia di fatto sono da considerarsi atipici *ex art.* 1322 c.c., pertanto ammissibili e validi in quanto volti a regolamentare interessi meritevoli di tutela che si individuano nella volontà e nella necessità di dare un assetto equilibrato sul piano patrimoniale al rapporto di convivenza *more uxorio* anche al fine di prevenire ed evitare eventuali liti e giudizi. (Nella specie si è ritenuto valido un accordo con cui una commercialista aveva prestato assistenza professionale all'impresa individuale gestita dal compagno, escludendo che tali prestazioni rientrassero nel novero delle obbligazioni naturali, così predicandone l'onerosità ed affermando il diritto della *ex* convivente a pretenderne il prezzo)». Appare quindi immaginabile che la collaborazione lavorativa e professionale di uno dei conviventi all'attività posta in essere dall'altro sia configurata, mercé le clausole qui in commento, alla stregua di una modalità di contribuzione e che pertanto nel sinallgma negoziale possa venire a scambiarsi con la contribuzione in altro modo fornita dal *partner*.
- Si è poi anche ritenuto di individuare – quale clausola alternativa – la predisposizione di una «remunerazione» (sia per l'attività domestica, sia per l'attività all'interno dell'impresa) sulla falsariga della disciplina di cui all'art. 230-*bis* c.c., cosa che, tra l'altro, si potrebbe immaginare anche nell'ipotesi in cui il convivente svolga attività di impresa sotto forma societaria, tenuto conto delle aperture della Cassazione (non incontrastate) con riferimento all'applicabilità – sia pure nei limiti della quota – dell'art. cit. Il tutto tenuto conto del fatto che il dibattito sull'applicabilità dell'art. 230-*bis* c.c. al convivente *more uxorio* è quanto mai privo di univocità quanto agli esiti (ad es., Cass., 15 marzo 2006, n. 5632, è una delle molteplici e contrastate decisioni che, in via di mero *obiter*, si sono occupate della questione), ancorché si sia correttamente affermato dai Supremi Giudici che la convivenza *more uxorio* non può di per sé costituire giusta causa di prestazioni lavorative, così concludendo per l'applicabilità dell'istituto dell'arricchimento senza causa.

6. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI UNO DEI CONVIVENTI

6.1.1.

I sottoscritti, premesso che, di comune accordo, hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è in proprietà al convivente A, convengono che anche B si serva di detta abitazione, nella quale i conviventi dimoreranno congiuntamente per l'intera durata della convivenza.

1.2. B godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti [eventualmente:], concorrendo con A nelle spese derivanti dall'utilizzo del predetto immobile, nella misura di Euro

oppure

6.1.2.

[da inserire nelle premesse]

- che ..., per ragioni solidaristiche, ha intenzione di consentire al convivente ... di godere dell'abitazione di sua proprietà in appresso meglio descritta (eletta dagli stessi, d'accordo tra loro, a residenza comune) e dei mobili che l'arredano, senza versamento di alcun corrispettivo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

che dell'abitazione (e dei mobili che l'arredano e la corredano) di proprietà solo di esso/a ..., posta in Comune di ..., alla via ..., n.ro ..., censita al Catasto Fabbricati dei Fabbricati di ... al foglio ..., particella ..., subalterno ... *etc.*, possa godere e servirsi anche il suo convivente ... , che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo; in ogni caso ... non potrà essere considerato conduttore dell'immobile, escludendosi che quanto sopra convenuto configuri un contratto di locazione.

Si conviene altresì che ... debba comunque partecipare in pari misura rispetto a ... [oppure che ... e ... debbano comunque partecipare nella misura del ... per cento (%) esso/a ... e del ... per cento (%) esso/a ...] alle spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le spese per il pagamento delle utenze periodiche e di eventuali collaboratori o collaboratrici domestiche.

6.2.

Nel caso in cui uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiore al ... per cento dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che nella prima ipotesi le spese sopra elencate non saranno ripartite con i criteri sopra detti, ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente e nella seconda ipotesi la ripartizione varierà in funzione della percentuale di riduzione di reddito.

6.3.

Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente IBAN n. ... in essere presso la Banca ... intestato a ... e ... con firme (congiunte o disgiunte).

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti da effettuare all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessarie a far fronte alle spese comuni, nella misura sopra detta.

Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al

contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà senza indugio ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi di quanto sopra convenuto.

6.4.1.

La presente convenzione si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all'altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell'efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno.

oppure

6.4.2.

La presente convenzione produrrà effetto anche dopo la cessazione della convivenza, verificatasi per causa diversa dal decesso; invece in caso di decesso di uno dei conviventi la convenzione stessa s'intenderà risolta con effetto *ex nunc* e pertanto le situazioni giuridiche (attive e passive) da essa scaturenti non s'intenderanno trasmesse o trasmissibili a causa di morte ai propri rispettivi successibili.

Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da ..., ... conserverà il diritto a servirsi dell'abitazione per almeno ... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi. È facoltà di ..., anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, pretendere da ... la somma di Euro ..., sempre che ... non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati. Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, ... sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ... mesi, a partire dalla data della presente convenzione.

Osservazioni

- Quanto al diritto di abitazione del convivente nell'immobile ove ebbe luogo il *ménage*, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, va ricordato che la già citata Cass. 8 giugno 1993, n. 6381 ebbe a riconoscere la validità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato vita natural durante) collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l'ordine pubblico, né con il buon costume (inteso come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico), bensì ha rilevanza nel vigente ordinamento per l'attribuzione di potestà genitoriali nell'ipotesi disciplinata dall'art. 317-bis c.c., come nella normativa della legge 27 luglio 1978, n. 392 in ordine alla successione nel contratto di locazione (così come risultante a seguito della nota decisione della Consulta del 1988).
- Nella giurisprudenza di merito si è affermata la validità della concessione di un usufrutto vitalizio in favore della convivente (Trib. Savona, 7 marzo 2001, in *Fam. dir.*, 2001, p. 529), così come di un diritto reale di abitazione sulla casa familiare (Trib. Palermo, 3 febbraio 2002, in *Gius*, 2003, p. 1506, in *obiter*).
- La validità della clausola che, invece, lega la durata del diritto di godimento dell'immobile (reale o obbligatorio che sia) alla durata del *ménage*, pur in assenza di precedenti

giurisprudenziali, è affermata dalla dottrina prevalente (per i richiami si fa rinvio a OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 119).

- Potrà ancora aggiungersi che le esigenze abitative del convivente (per la vita di quest'ultimo, così come per un periodo determinato) possono altresì essere assicurate tramite la creazione di un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* (su cui v. *infra*, 21), nonché (con le precisazioni e limitazioni che verranno successivamente effettuate) con la costituzione di un *trust* (su cui v. *infra*, 22).
- Dovrà infine tenersi presente la necessità di evitare di far decorrere il diritto del convivente superstite a continuare ad abitare nella casa in cui ebbe luogo il *ménage* dal giorno della morte del proprietario. Tale disposizione potrebbe, invero, essere considerata come in contrasto con il divieto dei patti successori. Siffatta esigenza potrà essere pertanto realizzata vuoi mediante la concessione *inter vivos* di un diritto «vita natural durante», vuoi *mortis causa* mediante apposita clausola testamentaria (su cui v. *infra*, nn. 17.3., 17.4., 17.5. e 17.6).

7. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONVIVENTI

7.1.1.

I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza, concorrendo, in proporzione della relativa quota, alle spese ordinarie e straordinarie relative al medesimo.

oppure

7.1.2.

I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza. ..., in considerazione della sua condizione economica, si farà carico per l'intero delle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile medesimo.

oppure

7.1.3.

I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza.

Nel caso in cui uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiore al ...per cento (%) dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che nella prima ipotesi le spese sopra elencate non saranno ripartite con i criteri sopra detti, ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente e nella seconda ipotesi la ripartizione varierà in funzione della percentuale di riduzione di reddito.

7.2.

Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente IBAN n. ... in essere presso la Banca ... intestato a ... e ... con firme (congiunte o disgiunte).

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti da effettuare all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessarie a far fronte alle spese comuni, nella misura sopra detta.

Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà senza indugio ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi di quanto sopra convenuto.

7.3.1.

La presente convenzione si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all'altro a mezzo di accomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell'efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno.

oppure

7.3.2.

La presente convenzione produrrà effetto, come avanti meglio precisato, anche dopo la cessazione della convivenza, verificatasi per causa diversa dal decesso; invece in caso di decesso di uno dei conviventi la convenzione stessa s'intenderà risolta con effetto *ex nunc* e pertanto le situazioni giuridiche (attive e passive) da essa scaturenti non s'intenderanno trasmesse o trasmissibili a causa di morte ai propri rispettivi successibili.

Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da ..., ... conserverà il diritto a servirsi dell'abitazione per almeno ... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi. È facoltà di ..., anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, pretendere da ... la somma di Euro ... (in cifre ed in lettere), sempre che ... non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati. Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, ... sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ... mesi, a partire dalla data della presente convenzione.

Osservazioni

- Si può qui fare rinvio alle osservazioni presentate *supra*, relativamente alle clausole *sub* 6.

8. CLAUSOLE SULL'ABITAZIONE CONDOTTA IN LOCAZIONE DA UNO DEI CONVIVENTI

8.1.1.

I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è condotta in locazione da A – giusta il contratto di locazione stipulato con Z il ..., ai sensi del quale A è tenuto a corrispondere al locatore mensilmente un canone di Euro ... – convengono che anche B si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l'intera durata della convivenza.

B godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti [eventualmente:], concorrendo con A nelle spese derivanti dall'utilizzo del predetto immobile, nella misura di Euro

oppure

8.1.2.

I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ..., alla via ..., n. ..., e precisato che essa è condotta in locazione da A – giusta il contratto di locazione stipulato con Z il ..., ai sensi del quale A è tenuto a corrispondere al locatore mensilmente un canone di Euro ... – convengono che anche B si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l'intera durata della convivenza.

B concorrerà con A nel pagamento del canone di locazione, nella misura di Euro ...; concorrerà inoltre nelle spese derivanti dall'utilizzo del predetto immobile, nella misura di Euro

8.2.1.

La presente convenzione si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all'altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell'efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno.

oppure

8.2.2.

La presente convenzione produrrà effetto, come avanti meglio precisato, anche dopo la cessazione della convivenza, verificatasi per causa diversa dal decesso; invece in caso di decesso di uno dei conviventi la convenzione stessa s'intenderà risolta con effetto *ex nunc* e pertanto le situazioni giuridiche (attive e passive) da essa scaturenti non s'intenderanno trasmesse o trasmissibili a causa di morte ai propri rispettivi successibili.

Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da ..., ... conserverà il diritto a servirsi dell'abitazione per almeno ... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi. È facoltà di ..., anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, pretendere da ... la somma di Euro ..., sempre che ... non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati. Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, ... sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ... mesi, a partire dalla data della presente convenzione.

Osservazioni

- È noto che la Consulta, con la decisione n. 404 del 1988, ebbe a dichiarare inconstituzionale l'art. 6 della l. n. 392 del 1978 («equo canone»), tra l'altro, nella parte in cui non consentiva il subentro del convivente *more uxorio* nel rapporto locatizio in caso di decesso del conduttore. Potrà aggiungersi al riguardo che la Cassazione (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3548), interpretando estensivamente la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, ne ha ampliato la portata, confermando il diritto del *partner* superstite non solo a succedere alla compagna defunta, ma alla compagna defunta che a sua volta era succeduta a suo padre.
- È poi noto che, al di là dell'ipotesi del decesso del conduttore, con la già citata decisione n. 404 del 1988, la Consulta ebbe a dichiarare inconstituzionale l'art. 6, l. n. 392/78 «nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, quando vi sia prole naturale». La regola ha ricevuto applicazione in almeno due decisioni di legittimità (cfr. Cass., 25 maggio 1989, n. 2524; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9868, in *Fam. dir.*, 1998, p. 175), in casi in cui la convivente, non titolare del rapporto di conduzione, era purtuttavia rimasta nell'immobile con la prole minorenni che le era stata affidata (v. anche Pret. Pordenone, 23 dicembre 1998, in *Arc. locaz. cond.*, 1999, p. 846).
- La questione della costituzionalità, invece, dell'art. 6 cit., con riguardo all'ipotesi di «separazione consensuale» dei conviventi, in assenza di prole, ha formato oggetto di svariate ordinanze di rimessione, rimaste però senza esito, avendo dato luogo ad oggi a decisioni di manifesta inammissibilità o infondatezza (Corte cost., 15 marzo 2002, n. 61; Corte cost., 11 giugno 2003, n. 204; Corte cost., 7 gennaio 2010, n. 7, in *Fam. dir.*, 2011, p. 113). Il tema è rilevante proprio in relazione alla clausola qui proposta, con la quale si intende attribuire al convivente non titolare del rapporto locatizio il diritto di permanere nell'immobile, pur dopo la rottura del *ménage*. Nonostante che la dottrina prevalente (per i richiami e per la discussione della questione cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 180 ss.) sia favorevole ad un'estensione del *decisum* della Consulta anche al caso in esame, appare necessario che il Notaio informi le parti sui problemi che, in assenza di prole naturale, potrebbero porsi per l'opponibilità dell'intesa al locatore.
- Più in generale, appare raccomandabile che il Notaio avverta le parti delle conseguenze che sul rapporto locatizio potrebbe dispiegare un accordo del genere di quello in esame, in presenza di un'eventuale clausola che, nel contratto di locazione, imponesse un divieto di sublocazione e/o di comodato. La questione appare piuttosto complessa. Sul punto la Cassazione (cfr. Cass., 18 giugno 2012, n. 9931) ha stabilito che la l. 17 luglio 1978, n. 392, non ha abrogato l'art. 21, l. 23 maggio 1950, n. 253. Disposizione, questa, che prevede la presunzione di sublocazione nei casi in cui l'immobile sia occupato da persone che non sono al servizio o ospiti del conduttore, né a questo legate da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado. Peraltro, la stessa Corte (cfr. Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, in *Corr. giur.*, 2010, p. 58; *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 997) ha stabilito che «I controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall'art. 2 Cost. (che tutela i diritti inviolabili dell'uomo e impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà); è pertanto nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia». Nella sentenza da ultimo citata, dunque, si afferma – in buona sostanza – che né il divieto di sublocazione, né clausole di altro genere (quella in oggetto faceva divieto «di ospitare non temporaneamente persone

estranee al nucleo familiare anagrafico»), possono valere ad impedire al conduttore «l'adempimento dei doveri di solidarietà» cui fa riferimento l'art. 2 Cost. Doveri tra cui viene fatta rientrare la protezione di una «una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale». In ogni caso, come stabilito da Cass., 18 giugno 2012, n. 9931, cit., «Il divieto di sublocazione o di comodato, previsto da una clausola del contratto di locazione, non può ritenersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia ospitato, sebbene per un cospicuo periodo di tempo (nella specie, tre anni), un prossimo congiunto (nella specie, sorella e nipote *ex fratre*), costituendo tale circostanza un mero indizio, privo di rilievo probatorio ai fini della prova dell'inadempimento, se non accompagnato da ulteriori circostanze idonee a dimostrare che il conduttore avesse accordato agli ospiti le facoltà proprie del comodatario». In definitiva, la previsione delle clausole del contratto di convivenza qui proposte (che comunque non danno luogo ad un'ipotesi di sublocazione, né di cessione della locazione) appare conforme a quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma il Notaio dovrebbe visionare il contratto di locazione ed informare le parti circa la possibilità che la presenza di clausole di quest'ultimo che pongano divieti o restrizioni a sublocazione o ospitalità dia luogo ad un contenzioso con il locatore.

9. CLAUSOLE SULL'INVENTARIO DEI BENI E SULLE PRESUNZIONI DI CONTITOLARITÀ

9.1.

I sottoscritti ... e ..., allegano al presente atto sotto la lettera «...» un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione.

Nel predetto inventario si darà anche conto delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate dall'uno all'altro, con la specifica indicazione del titolo per il quale esse sono state effettuate.

9.2.1.

I medesimi convengono che, in mancanza di annotazione nel detto inventario, di fattura o di altro mezzo equipollente o sostitutivo di prova attestante la titolarità esclusiva del bene o del diritto acquistato da ciascuno, i beni e i diritti acquistati in costanza della convivenza si presumeranno in contitolarità di entrambi in parti uguali fra loro [*oppure*: per la quota del ...per cento (%) del convivente... e per la restante quota del ...per cento (%) del convivente...; *oppure*: si presumeranno di proprietà esclusiva per l'intero del convivente ...].

Infine quanto sopra convenuto non impedirà di esercitare il diritto alla restituzione degli importi eventualmente versati da un convivente a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro.

oppure

9.2.2.

I medesimi convengono che, in mancanza di annotazione nel detto inventario, di fattura o di altro mezzo equipollente o sostitutivo di prova attestante la titolarità esclusiva del bene o del diritto acquistato da ciascuno, i soli beni e diritti seguenti, acquistati in costanza della convivenza, si presumeranno in contitolarità di entrambi in parti uguali fra loro [*oppure*: per la quota del ... per cento (%) del convivente... e per la restante quota del ... per cento (%) del convivente...; *oppure*: si presumeranno di proprietà esclusiva per l'intero del convivente ...]:

- a) mobili e suppellettili d'arredamento della casa in cui si svolge la convivenza, sita in ..., via ..., n. ...;
- b) gioielli di valore superiore ad Euro ...;
- c)

Infine quanto sopra convenuto non impedirà di esercitare il diritto alla restituzione degli importi eventualmente versati da un convivente a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro.

Osservazioni

- La redazione di una lista (inventario, *checklist*) dei beni mobili apportati da ciascuno dei conviventi, sottoscritta da entrambi, viene suggerita da una parte della dottrina, specie straniera, la quale pone in evidenza che tale documento avrebbe carattere di negozio ricognitivo e servirebbe, in caso di rottura, a risolvere possibili conflitti relativi alla rivendica di singoli beni, in tal modo supplendo alla mancanza tra conviventi di una regola analoga a quella dettata ai coniugi in regime di separazione dei beni dall'art. 219 c.c. I dubbi sull'utilità pratica dell'espedito nascono però dal fatto che appare controversa, come noto,

l'estensibilità dell'effetto di cui all'art. 1988 c.c. (astrazione processuale) ai rapporti di carattere reale (per la negativa v. Cass., 18 gennaio 1968, n. 128, in *Rep. Foro it.*, 1968, voce *Servitù*, n. 64; Cass., 31 marzo 1971, n. 936, in *Giust. civ.* 1971, I, p. 1063; Cass., 6 aprile 1971, n. 1017, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, c. 381; in dottrina cfr. SCOGNAMIGLIO, *Riconoscimento di proprietà contenuto in un testamento*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, p. 31 ss.). Per questo appare consigliabile specificare accanto a ognuno dei singoli beni il rispettivo titolo d'acquisto: la sottoscrizione apposta dal *partner* assume così valore confessorio non solo in ordine alla proprietà (ed è noto che sotto questo profilo la dichiarazione sarebbe irrilevante, risolvendosi in un giudizio), ma anche sulle vicende (e dunque su meri fatti) che giustificano l'acquisto singolarmente in capo a ciascuno dei conviventi.

- Utili al fine di prevenire controversie al momento della rottura del *ménage*, ed assai praticate all'estero, sono poi le clausole aventi ad oggetto presunzioni (*iuris tantum*) di comproprietà di determinati beni o di determinate categorie di beni. Tali pattuizioni non sembrano, almeno in linea di principio, porsi in contrasto con l'art. 2698 c.c., secondo cui sono nulli i patti che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto. Il tema è peraltro controverso (per approfondimenti al riguardo si fa rinvio a OBERTO, *Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219*, in *Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli*, Milano, 2005, p. 324 ss.). Dovrebbero reputarsi sicuramente nulle, invece, le clausole con le quali, per esempio, le parti sottoponessero il rivendicante alla necessità di produrre prova scritta del proprio titolo d'acquisto (posto che in questo caso l'esercizio del diritto potrebbe ritenersi reso eccessivamente difficile); del pari si dovrebbero ritenere invalide quelle che addirittura trasformassero la presunzione *iuris tantum* in presunzione *iuris et de iure*.
- Sulla scorta dell'esperienza francese potrebbero poi considerarsi valide anche le presunzioni convenzionali (sempre *iuris tantum*) di titolarità esclusiva in capo ad una sola delle parti, specie con riferimento a categorie di beni determinati (mobili, suppellettili, gioielli): per i richiami, gli approfondimenti e la presentazione delle possibili obiezioni cfr. OBERTO, *Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219*, in *Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli*, Milano, 2005, p. 324 ss.

10. CLAUSOLE SUL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE ALLE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI

10.1.

I pagamenti relativi a spese non comuni, ove effettuati da un convivente con mezzi propri, ma a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi liberalità d'uso o di modico valore, se di importo non superiore ad Euro ... per ogni pagamento; ove invece siano di ammontare maggiore, superando i singoli importi la somma di Euro ..., essi dovranno intendersi quali mutui erogati da un convivente all'altro, da restituirsi alla scadenza di mesi ... dalla loro erogazione, senza interessi [ovvero: maggiorati dell'interesse pari al ... per cento (%) in ragione d'anno]. La medesima regola sarà applicabile ad ogni attribuzione patrimoniale effettuata da un convivente a vantaggio dell'altro, qualora la parte interessata non dimostri che l'attribuzione è avvenuta per un titolo differente.

10.2.

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la presente convenzione si configura quale strumento negoziale atipico per dedurre in obbligazioni, suscettibili di valutazione patrimoniale, le rispettive condotte comportamentali determinate dal comune legame di convivenza e che la medesima convenzione pertanto:

- non è stata posta in essere da parte di essi conviventi con alcun intento donativo o liberale;
- esaurisce la disciplina delle obbligazioni reciproche indicate nel presente contratto e derivanti dal rapporto di convivenza, con conseguente esclusione di altre cause contrattuali tipiche od atipiche che non siano concordemente ed espressamente adottate per iscritto o siano meramente esecutive della presente convenzione.

Osservazioni

- Le clausole in esame svolgono una funzione preventiva di particolare rilevanza rispetto a possibili controversie al momento dello scioglimento dell'unione di fatto. Si pensi al caso «classico» (e statisticamente sempre più ricorrente nella casistica della rottura della convivenza, ma anche del rapporto coniugale in regime di separazione dei beni) dell'acquisto di un bene, magari di rilevante entità, presso un terzo, con pagamento del prezzo in tutto o in parte a carico di un convivente e «intestazione» del medesimo a nome dell'altro (cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 280 s.). I dubbi espressi in dottrina (cfr. in particolare ANGELONI, *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Padova, 1997, p. 537 s.) circa il mancato rispetto del principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali accolto dal nostro ordinamento, principio che non potrebbe «essere semplicemente determinabile mediante la *relatio* ad un precedente negozio normativo», appaiono agevolmente superabili ponendo mente, innanzi tutto, alla conclamata piena validità di negozi traslativi a causa esterna. Ipotesi, questa, alla quale può poi essere affiancata anche quella del contratto normativo o programmatico, specie tenuto conto dell'incontestabile dato normativo scolpito nell'art. 1321 c.c., da cui emerge che, mercé lo strumento contrattuale, le parti possono non solo costituire od estinguere, bensì anche «regolare» rapporti giuridici, senza che la disposizione distingua a seconda che tali rapporti giuridici siano già in essere o meno *inter partes*. Del resto, una volta ammessa la validità del negozio d'accertamento nel nostro ordinamento, non si riuscirebbe a comprendere per quale ragione tale istituto non dovrebbe avere cittadinanza nel sistema vigente sol perché concluso in via preventiva rispetto ai negozi che si pongono quali possibili fonti, a loro volta, di situazioni di incertezza (sul tema cfr. OBERTO, *I diritti*

dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 161 s.). Resta inteso, ovviamente, che la qualificazione giuridica, in caso di controversia, non potrà spettare se non al giudice. Le clausole in esame servono però ad «orientare» la decisione nel caso di difetto di elementi da cui trarre, di volta in volta, indicazioni circa la sussistenza di una volontà negoziale in senso difforme.

11. CLAUSOLE SULL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI COMUNIONE

11.1.1.

[da inserire nelle premesse]

- che i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza e segnatamente stabilire *ex ante* il regime cui saranno soggetti i beni e i diritti acquistati a titolo oneroso in contitolarità dai conviventi o anche in titolarità esclusiva di uno dei conviventi e poi trasferiti *pro quota* all'altro;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

... e ..., in via preliminare, allegano al presente atto sotto la lettera «...» un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione, ed al riguardo concordemente e vicendevolmente riconoscono e danno atto che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

Fermo quanto previsto al comma precedente, ... e .. si impegnano reciprocamente a ritrasferire all'altro la quota del cinquanta per cento (50%) [ovvero: ... si impegna a trasferire a ... la quota del ...per cento (%), mentre ... si impegna a trasferire a ... la quota del ...per cento (%)] dei diritti reali sui beni acquistati [ovvero: dei diritti di qualsiasi tipo acquistati] in costanza di convivenza, da entrambi congiuntamente o da ciascuno di essi, anche separatamente, ad esclusione di quei beni e diritti che sarebbero «personali» in base al disposto dell'art. 179 del Codice Civile, ove ... e ..., invece che conviventi dalla data del ... fossero dalla stessa data coniugati in regime patrimoniale di comunione legale.

Per «costanza di convivenza» dovrà intendersi il periodo compreso tra la data in premessa indicata del ... e la successiva data in cui, uno dei conviventi avrà manifestato all'altro per iscritto la sua decisione di far cessare l'effetto della presente convenzione.

La situazione che si verrà a creare a seguito del trasferimento di cui sopra dovrà intendersi come comunione ordinaria e sarà disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile.

In caso di inadempimento di uno dei conviventi al predetto obbligo di trasferimento *pro quota* a favore dell'altro, quest'ultimo potrà esperire l'azione di cui all'art. 2932 del Codice Civile volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

oppure

11.1.2.

[da inserire nelle premesse]

- che i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza e segnatamente stabilire *ex ante* il regime cui saranno soggetti i beni e i diritti acquistati a titolo oneroso in contitolarità dai conviventi o anche in titolarità esclusiva di uno dei conviventi e poi trasferiti *pro quota* all'altro;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

... e ..., in via preliminare, allegano al presente atto sotto la lettera «...» un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione, ed al riguardo concordemente e vicendevolmente riconoscono e danno atto che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

Fermo quanto previsto al comma precedente, ... e ... convengono che ciascuno di essi diverrà automaticamente contitolare, in regime di comunione ordinaria ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c., per quote uguali [ovvero: A per la quota del ... per cento (%) e B per la rimanente quota del ... per cento (%)], dei diritti reali sui beni acquistati [ovvero: dei diritti di qualsiasi tipo acquistati] in costanza di convivenza da entrambi congiuntamente o da ciascuno di essi, anche separatamente, ad esclusione dei diritti relativi alle situazioni descritte dall'art. 179 c.c.

Per «costanza di convivenza» dovrà intendersi il periodo compreso tra il giorno ... e il momento in cui, uno dei conviventi avrà manifestato all'altro per iscritto la sua decisione di far cessare l'effetto della presente clausola.

11.2.

Le parti convengono che l'amministrazione dei beni comuni (o divenuti tali) spetti in via disgiuntiva ad entrambi in relazione alla quota di contitolarità di rispettiva spettanza.

In ogni caso lo stato di indivisione non potrà durare per un tempo superiore a dieci anni, ai sensi dell'art. 1111, comma 2, del Codice Civile.

11.3.

In relazione ai beni acquistati in comunione i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell'altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l'intenzione all'altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all'altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R., l'intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre ... giorni dal ricevimento della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa.

11.4.

I sottoscritti convengono che, in caso di dubbio sulla titolarità comune o esclusiva dei beni, questi si presumono in contitolarità ad entrambi i conviventi nella misura del cinquanta per cento (50 %) ciascuno, salvo che un convivente non dimostri di esserne titolare esclusivo, ovvero di aver diritto ad una quota maggiore.

Osservazioni

- In assenza di giurisprudenza sul punto, può dirsi che la dottrina concorda sull'ammissibilità della creazione di un «regime» di comunione (ordinaria) per effetto di un contratto di convivenza in forza del quale entrambe le parti (o anche solo una di esse) si obblighino a porre in comune determinate categorie d'acquisti effettuati durante il *ménage*. È chiaro che l'effetto non potrebbe comunque mai essere quello di un'applicazione dell'istituto della comunione coniugale nella sua interezza. Invero, è evidente che, per il principio della *privity of contract* (art. 1372 c.c.), non potrebbero comunque mai essere imitati gli effetti «esterni» tipici della comunione, che pure di tale regime costituiscono uno dei punti più qualificanti.

Si pensi, in particolare, all'opponibilità *ex lege* della proprietà comune *ex art. 177, lett. a)*, c.c. anche in difetto di trascrizione dell'acquisto in favore di entrambi, con il connesso rimedio dell'annullabilità degli atti di disposizione relativi ai beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, ai sensi dell'art. 184, primo e secondo comma, c.c. Da notare peraltro che un effetto in un certo senso analogo potrebbe essere ottenuto, una volta operato un acquisto, mercé la tempestiva trascrizione (*ex art. 2652, n. 2, c.c.*) della domanda giudiziale proposta dal convivente *ex art. 2932 c.c.* in esecuzione del contratto in oggetto (cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 120 ss.).

- Maggiormente controversa è la possibilità di pervenire al medesimo risultato mediante la pattuizione di una versione contrattuale dell'«acquisto automatico» di cui all'art. 177, lett. a), c.c. e, dunque, di un effetto reale di trasferimento di una quota ideale dei diritti acquisiti [non necessariamente pari al cinquanta per cento (50%)], che si dovrebbe verificare automaticamente all'atto stesso del perfezionamento di ogni negozio acquisitivo da parte di uno dei *partners*. Dubbi potrebbero sorgere circa la determinabilità dell'oggetto di un simile contratto. È peraltro noto che tale requisito può ritenersi soddisfatto anche quando, una volta individuati nel titolo gli elementi necessari e sufficienti per compiere la determinazione, quest'ultima avvenga sulla base di eventi esteriori, quali comportamenti o dichiarazioni delle stesse parti o di terzi: basti pensare alla nota teoria giurisprudenziale della «determinabilità *ex post*» della fideiussione *omnibus*. La tesi favorevole sembra del resto ricevere un conforto legislativo dalla disciplina normativa della cessione dei crediti d'impresa, che ammette, per l'appunto, siffatta cessione «anche prima che siano stipulati i contratti dai quali [i crediti stessi] sorgeranno» (cfr. art. 3, l. 21 febbraio 1991, n. 52 «Disciplina della cessione dei crediti di impresa»).
- Al fine di prevenire liti future, sarà opportuno identificare con estrema precisione tanto il *dies a quo* che quello *ad quem* per l'operatività dell'effetto acquisitivo (per l'individuazione di quest'ultimo si suggerisce, per esempio, di richiedere l'invio di una lettera raccomandata).
- Le gravi incertezze interpretative cui ha dato luogo l'art. 177, lett. a), c.c. circa l'individuazione dell'oggetto della comunione legale (su cui cfr. OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, I, Milano, 2010, p. 405 ss.) sconsigliano in ogni caso il riferimento ad un concetto generico come quello di «acquisto». Sarà invece opportuno indicare quali siano i diritti destinati a cadere in comunione, specificandone la natura (se cioè reale o obbligatoria) e distinguendo a seconda del modo d'acquisto (se cioè a titolo originario, derivativo, *mortis causa*, etc.). È comunque consigliabile elencare con esattezza anche quelle categorie di rapporti che, in considerazione della loro natura personale, è opportuno restino esclusi dalla comunione.

12. CLAUSOLE SULL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

12.1.

[da inserire nelle premesse]

- che i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza e segnatamente stabilire *ex ante* il regime cui saranno soggetti i beni e dei diritti acquistati a titolo oneroso dai conviventi in titolarità esclusiva;

CONVENGONO

che tutti i beni e i diritti che risulteranno acquisiti a titolo oneroso da ciascuno di essi in titolarità esclusiva saranno considerati di pertinenza del convivente acquirente, senza che l'altro (non acquirente) possa vantare diritto o pretesa alcuna.

Allo scopo di evitare liti o contestazioni future, i conviventi sin d'ora si impegnano a redigere una sorta di libro-inventario in cui ognuno indicherà gli acquisti effettuati in titolarità esclusiva, apponendo, a margine dell'annotazione relativa alla data e all'oggetto dell'acquisto, la propria sottoscrizione, e si obbligano a riconoscere che siffatta sottoscrizione abbia valore ed efficacia probatori della titolarità esclusiva.

12.2.

I medesimi convengono che, in mancanza di annotazione nel detto libro-inventario, di fattura o di altro mezzo equipollente o sostitutivo di prova attestante la titolarità esclusiva del bene o del diritto acquistato da ciascuno, i beni e i diritti acquistati in costanza della convivenza si presumeranno in contitolarità di entrambi in parti uguali fra loro.

Infine quanto sopra convenuto non impedirà di esercitare il diritto alla restituzione degli importi eventualmente versati da un convivente a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro.

12.3.

A parziale deroga di quanto previsto sopra, ciascuno dei sottoscritti consente all'altro, per la durata della convivenza, l'uso dei beni di proprietà elencati in un inventario, sottoscritto da entrambi, allegato alla presente convenzione sotto la lettera «...».

12.4.

Nessun convivente è responsabile di qualsivoglia obbligazione assunta dall'altro prima dell'inizio della vita in comune, o durante la medesima, salvo ne abbia espressamente assunta la garanzia nei confronti di terzi.

12.5.

I sottoscritti convengono sin da ora sulla possibilità di concordare l'acquisto di diritti su beni immobili e mobili, in comunione, con indicazione, nel relativo atto, della quota di contitolarità di ciascuno, e con adozione, nel medesimo atto o in atto successivo, di regole quanto al godimento, all'amministrazione ed alla disponibilità dei beni comuni, ivi compresa la divisione del bene

comune. In mancanza di convenzione di tali regole, si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria fissate dagli artt. 1100 ss. c.c.

In relazione ai beni acquistati in comunione, di cui al precedente comma, i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell'altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l'intenzione all'altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all'altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R., l'intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre ... giorni dal ricevimento della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa.

Osservazioni

- L'espressa pattuizione di un regime di separazione dei beni tra conviventi, che per molti versi potrebbe apparire come superflua, potrebbe rivelarsi utile al solo fine di superare quella *praesumptio hominis* di proprietà dei beni acquisiti durante la convivenza che una parte, seppure minoritaria, della dottrina vorrebbe ritenere operante (quasi a imitazione della teoria dell'*implied cohabitation contract*) tra conviventi in merito agli acquisti effettuati durante il rapporto.
- Il carattere separatista del regime può essere, poi, attenuato o rafforzato mercé il ricorso ad una presunzione di contitolarità, ovvero, tutto al contrario, di titolarità esclusiva, di cui alle clausole *sub* 9.
- Ad una coppia che avesse l'intenzione di mantenere un regime rigorosamente separatista andrebbe comunque consigliato di pattuire in maniera espressa il diritto alla restituzione di quegli importi eventualmente versati da ciascuno dei conviventi a titolo di contributo per gli acquisti di beni effettuati a nome dell'altro (v. *supra*, in relazione alle clausole *sub* n. 9).

13. CLAUSOLE DI UN ACCORDO PREVENTIVO SULLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

13.1.

[da inserire nelle premesse]

- che i medesimi componenti, in contemplazione dell'eventualità che la convivenza attuale cessi per il venir meno dell'*affectio* esistente, e pur essendo al momento intenzionati a protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato intendono sin d'ora disciplinare le conseguenze patrimoniali di tale eventualità;

CONVENGONO CHE

la loro comunanza di vita cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all'altro, in qualsivoglia forma. L'abbandono dell'abitazione comune per un tempo non inferiore a ... giorni consecutivi equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, salvo sia giustificato da ragioni professionali, di salute, di studio o di famiglia.

Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da A [convivente titolare del diritto di proprietà o di conduzione sull'immobile in cui si svolge il *ménage*], B [l'altro convivente] conserva il diritto a servirsi (in via esclusiva) dell'abitazione di cui al precedente per almeno ... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione, che, in tal caso, A deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento A.R.

Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi.

È facoltà di B, anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, pretendere da A la somma di Euro ..., sempre che A non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati. Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, B sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ... mesi, a partire dalla data della presente scrittura.

13.2.

Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni.

13.3.

Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, A/B corrisponderà a B/A, a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al ... per cento (%) del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a ... mesi di durata della convivenza.

La presente obbligazione nascerà alla sola condizione che il reddito netto annuale della parte beneficiaria non superi la somma di Euro ... (valore attuale, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT) ed inoltre che il valore del patrimonio complessivo netto della stessa non superi la somma di Euro ... (valore attuale, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT) [e/o che il reddito netto annuale della parte obbligata non scenda al di sotto della somma di Euro ... (valore attuale, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT) ed inoltre che il valore del patrimonio complessivo netto della stessa non scenda al di sotto della somma di Euro ... (valore attuale, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT)].

L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi. Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

13.4.

Salvo i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell'altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, qualsivoglia ne sia la causa.

Osservazioni

- Pur in assenza di specifici riferimenti giurisprudenziali, la previsione di un assegno, o comunque di un'attribuzione patrimoniale, in funzione analoga a quelle che sono le attribuzioni postdivorzili tra ex coniugi, viene generalmente ammessa dalla dottrina (sul tema v. per tutti BALESTRA, *I contratti di convivenza*, in *Fam., pers. succ.*, 2006, p. 1 ss.; cfr. inoltre GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983, p. 165; BERNARDINI, *La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale*, Padova, 1992, p. 205; OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 171 ss.).
- A ben vedere, occorre ancora distinguere due ipotesi. Si profila infatti la necessità di evitare che la pattuizione possa essere qualificata come clausola penale per il caso di abbandono: ché, in tale fattispecie, la disposizione potrebbe essere considerata nulla per contrarietà all'ordine pubblico, in quanto eccessivamente limitativa della libertà del contraente. Diverso è invece il discorso ogni qual volta sia possibile appurare che l'intento delle parti non era diretto a configurare uno strumento di dissuasione per il convivente intenzionato a porre fine al *ménage*, bensì a predisporre una forma di «soccorso» per le necessità del soggetto destinato a trovarsi sprovvisto della fonte di reddito su cui prima poteva contare. Non si dimentichi che l'unica disposizione codicistica che attribuisce rilievo, sul piano patrimoniale, alla famiglia di fatto, è proprio quella che – pur in una situazione particolare, costituita dall'allontanamento del convivente resosi responsabile di atti di violenza – dispone l'erogazione di un assegno, la cui funzione è evidentemente assistenziale, a favore dell'ex convivente che rimanga «privo di mezzi adeguati» (cfr. art. 342-ter cpv. c.c.).
- In difetto di precisi parametri normativi in materia di determinazione degli assegni *inter coniuges* appare difficile trovare modelli sicuri di riferimento. Spetterà pertanto al Notaio, nella singola fattispecie, individuare concreti criteri di predeterminazione (espressi vuoi in cifre, eventualmente rivalutabili, vuoi in percentuali del reddito) delle prestazioni in discorso, che non appaiano tali da configurare un'indebita pressione sulla libertà di porre fine al rapporto di convivenza.
- Alle parti è rimessa la possibilità di apporre un termine finale all'erogazione di eventuali prestazioni periodiche, avvalendosi dei modelli suggeriti *infra*, sub n. 19.

14. MODELLI DI ACCORDO SU TRASFERIMENTI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

14.1.

Trasferimento di immobile in attuazione di precedente accordo tra conviventi

Repertorio n.

Raccolta n.

TRASFERIMENTO DI IMMOBILE IN ATTUAZIONE DI PRECEDENTE ACCORDO TRA CONVIVENTI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
alla presenza dei testimoni Signori: ...
si costituiscono i Signori: TIZIO e CAIA
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- TIZIO e CAIA, non coniugati, convivono *more uxorio* fin dalla data del ... nella casa di civile abitazione sita in ...;
- l'immobile suddetto appartiene in parti uguali ed indivise a TIZIO e CAIA, che lo acquistarono, vigente la loro convivenza, con atto ...;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- sono intenzionati a cessare la loro convivenza;
- all'inizio della loro convivenza, con scrittura privata del ... registrata a ... il ..., i Signori TIZIO e CAIA, convennero, di comune accordo, che la Signora CAIA avrebbe presentato le sue dimissioni da ... per dedicarsi ad occupazioni casalinghe, mentre il Signor TIZIO avrebbe sopportato tutte le spese necessarie per il loro *ménage* e, ove la convivenza fosse cessata, avrebbe ceduto a CAIA tutti i suoi diritti, pari ad un mezzo indiviso dell'intero, sulla sopra citata casa di civile abitazione, sita in ..., al fine di attribuire alla stessa Caia la piena titolarità e disponibilità di detto immobile anche in funzione della incerta possibilità di un suo reinserimento nel mondo lavorativo e di una autonoma percezione di reddito;

TUTTO CIO' PREMESSO

I costituiti, in dipendenza della cessazione della loro convivenza, convengono quanto segue.

I

Il Signor TIZIO cede alla Signora CAIA, che accetta, tutti i suoi diritti, pari ad un mezzo indiviso dell'intero, sulla casa di civile abitazione, sita in

II

I costituiti si rilasciano pertanto reciproca quietanza per quanto in oggetto convenuto ed il Signor TIZIO rinuncia a qualunque ipoteca legale per questo atto.

I costituiti dichiarano e riconoscono altresì che, per effetto di quanto sopra, devono ritenersi adempite tutte le obbligazione derivanti dalla scrittura privata citata in premessa, rinunciando a qualunque eccezione al riguardo.

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la cessione che precede si configura quale atto solutorio in adempimento di obbligazione contrattuale determinata dal precedente comune legame

di convivenza e dagli accordi richiamati in premessa e che la medesima cessione pertanto non è stata posta in essere da parte di Tizio con alcun intento donativo o liberale.
Ai fini fiscali e repertoriali le parti attribuiscono alla presente convenzione il valore di Euro

III

Le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico di

(CHIUSA)

14.2.

Trasferimento di immobile in assenza di precedente accordo tra conviventi

Repertorio n.

Raccolta n.

**TRASFERIMENTO DI IMMOBILE IN ASSENZA
DI PRECEDENTE ACCORDO TRA CONVIVENTI**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
alla presenza dei testimoni Signori: ...
si costituiscono i Signori: TIZIO e CAIA
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- i Signori TIZIO e CAIA non sono coniugati e convivono *more uxorio* fin dalla data del ... nella casa di civile abitazione sita in ...;
- che dalla loro unione non sono nati figli e sono intenzionati a cessare la loro convivenza;
- che l'immobile suddetto appartiene in parti uguali ed indivise ai comparanti stessi, che lo acquistarono, vigente la loro convivenza, con atto ...;
- che nel corso della loro convivenza la Signora CAIA ha presentato le sue dimissioni da ... per dedicarsi ad occupazioni casalinghe;
- che Tizio intende cedere a CAIA tutti i suoi diritti, pari ad un mezzo indiviso dell'intero, sulla sopra citata casa di civile abitazione, sita in ..., in esecuzione dei suoi doveri morali e sociali derivanti dalla predetta stabile convivenza con Caia, anche in funzione della incerta possibilità di un suo reinserimento nel mondo lavorativo e della sua autonoma percezione di reddito;
- che l'attribuzione in discorso, in grado di compensare adeguatamente CAIA per il contributo fornito al *ménage* con Tizio, appare perfettamente proporzionata alle sostanze ed ai redditi della parte che la effettua;

TUTTO CIO' PREMESSO

I costituiti, in dipendenza della cessazione della loro convivenza, convengono quanto segue.

I

Il Signor TIZIO cede e trasferisce alla Signora CAIA, che accetta, tutti i suoi diritti, pari ad un mezzo indiviso dell'intero, sulla casa di civile abitazione, sita in

II

I costituiti si rilasciano pertanto reciproca quietanza per quanto in oggetto convenuto ed il Signor TIZIO rinuncia a qualunque ipoteca legale per questo atto.

Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la cessione che precede si configura quale atto solutorio, in adempimento di obbligazione naturale determinata dal precedente comune legame di convivenza e che la medesima cessione pertanto non è stata posta in essere da parte di Tizio con alcun intento donativo o liberale.

Ai fini fiscali e repertoriali le parti attribuiscono alla presente convenzione il valore di Euro

III

Le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico di

(CHIUSA)

Osservazioni

- I due modelli qui presentati, sebbene simili, corrispondono a due categorie di atti profondamente differenti. Il primo, infatti, costituisce null'altro se non un mero atto di adempimento traslativo, in tutto e per tutto analogo a quello che ha luogo tra coniugi in crisi, allorquando, in sede di separazione o di divorzio, si sia pattuito, nel contesto degli accordi della crisi coniugale, di operare uno o più trasferimenti di diritti da un soggetto all'altro, nella forma del mero impegno obbligatorio (magari espresso in sede di udienza presidenziale di separazione consensuale o collegiale di divorzio su domanda congiunta), seguito, per l'appunto, dal rogito di trasferimento: sul tema v. per tutti OBERTO, *Gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio tra contratto e giurisdizione: il caso delle intese traslative*, http://www.giacomooberto.com/trasferimenti/taormina2009/relazione_oberto_taormina.htm. Il secondo modello, che presuppone l'assenza di una precedente obbligazione *ex contractu* a trasferire, rappresenta invece un atto di adempimento di obbligazione naturale, conformemente alla tesi che da diverso tempo è seguita da dottrina e giurisprudenza in materia di relazioni patrimoniali tra conviventi (sul tema, anche per i richiami, cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 33 ss.). In entrambi i casi la presenza dei testi, a rigore superflua, appare tuttavia raccomandabile in vista di eventuali contestazioni fondate sull'allegato carattere simulato degli atti e sull'allegata presenza di una donazione dissimulata.
- La parte della premessa dell'accordo traslativo non preceduto da altre intese circa il fatto che l'attribuzione in discorso, in grado di compensare adeguatamente l'*accipiens* per il contributo fornito al *ménage* con il *tradens*, appare perfettamente proporzionata alle sostanze ed ai redditi di quest'ultimo si riferisce alla necessità che il Notaio accerti nella specie la concreta presenza di tale rapporto di proporzionalità. Solo tale elemento, infatti, consente di attribuire alla prestazione la natura di atto di adempimento di obbligazione naturale. In caso contrario l'attribuzione potrebbe giustificarsi solo in presenza di una donazione: il Notaio dovrebbe quindi curare in siffatta ipotesi la presenza dei testimoni.

15. MODELLI DI ACCORDO DIVISORIO

15.1.

Divisione tra conviventi *more uxorio* in presenza di precedente accordo

Repertorio n.

Raccolta n.

DIVISIONE TRA CONVIVENTI *MORE UXORIO* IN PRESENZA DI PRECEDENTE ACCORDO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
si costituiscono i Signori: TIZIO e CAIA
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- i Signori TIZIO e CAIA non sono coniugati e convivono *more uxorio* fin dalla data del ... nella casa di civile abitazione sita in ...;
- che dalla loro unione non sono nati figli e sono intenzionati a cessare la loro convivenza;
- che gli stessi sono comproprietari, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, del sopra citato immobile sito in ..., nonché dell'immobile sito in ... agli stessi pervenuti rispettivamente in virtù di atto ... ed in virtù di atto ...;
- che il valore dell'immobile sito in ... è pari ad Euro ... ed il valore dell'immobile sito in ... è pari ad Euro ...;
- che nel corso della loro convivenza, dopo l'acquisto dei suddetti immobili, con scrittura privata del ... registrata ..., i Signori TIZIO e CAIA, convennero, di comune accordo, che la Signora CAIA avrebbe presentato le sue dimissioni da ... per dedicarsi ad occupazioni casalinghe, mentre il Signor TIZIO avrebbe sopportato tutte le spese necessarie per il loro *ménage* e, ove la convivenza fosse cessata, avrebbe proceduto a dividere i suddetti immobili mediante assegnazione a CAIA della piena proprietà dell'immobile sito in ed assegnazione a TIZIO dell'immobile sito in ... al fine di attribuire alla stessa Caia la piena titolarità e disponibilità dell'immobile di maggior valore, anche in funzione della incerta possibilità di un suo reinserimento nel mondo lavorativo e di una autonoma percezione di reddito;
- che nel corso della loro convivenza la Signora CAIA ha presentato le sue dimissioni da ... per dedicarsi ad occupazioni casalinghe;
- che TIZIO e CAIA intendono pertanto procedere alla divisione dei beni immobili sopra descritti, assegnando a CAIA la piena proprietà dell'immobile sito in ... e a TIZIO la piena proprietà dell'immobile sito in ...;

TUTTO CIO' PREMESSO

I costituiti, in dipendenza della cessazione della loro convivenza e volendo procedere alla divisione dello stato di comunione tra gli stessi esistente ed incidente sui beni di cui in premessa e meglio descritti *infra*, in adempimento dell' accordo di convivenza citato in premessa, hanno formato due quote stabilendone i valori e, previa approvazione delle stesse, concordemente le assegnano e attribuiscono come segue:

PRIMA QUOTA

a CAIA, che accetta:
Valore della quota...

SECONDA QUOTA

a TIZIO, che accetta:
Valore della quota...

I

Per le motivazioni precisate in premessa, le parti dichiarano non farsi luogo ad alcun conguaglio. Le parti, ai fini civilistici e fiscali, dichiarano che la divisione che precede si configura quale atto solutorio in adempimento di obbligazione contrattuale determinata dal precedente comune legame di convivenza e dagli accordi richiamati in premessa senza che ciò realizzi alcun intento donativo o liberale di Tizio nei confronti di Caia.

Le parti rinunziano a qualunque ipoteca legale comunque nascente dal presente atto.

II

Ai fini fiscali e repertoriali le parti attribuiscono alla presente divisione il valore di Euro

III

Le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico di

(CHIUSA)

15.2.

Divisione tra conviventi *more uxorio* in assenza di precedente accordo

Repertorio n.

Raccolta n.

DIVISIONE TRA CONVIVENTI *MORE UXORIO* IN ASSENZA DI PRECEDENTE ACCORDO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
si costituiscono i Signori: TIZIO E CAIA
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- i Signori TIZIO e CAIA non sono coniugati e convivono *more uxorio* fin dalla data del ... nella casa di civile abitazione sita in ...;
- che dalla loro unione non sono nati figli e sono intenzionati a cessare la loro convivenza;
- che gli stessi sono comproprietari, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, del sopra citato immobile sito in ..., nonché dell'immobile sito in ... agli stessi pervenuti rispettivamente in virtù di atto ... ed in virtù di atto ...;
- che il valore dell'immobile sito in ... è pari ad Euro ... ed il valore dell'immobile sito in è pari ad Euro ...;

- che nel corso della loro convivenza la Signora CAIA ha presentato le sue dimissioni da ... per dedicarsi ad occupazioni casalinghe;
- che TIZIO e CAIA intendono procedere alla divisione dei beni immobili sopra descritti, assegnando a CAIA la piena proprietà dell'immobile sito in ... e a TIZIO la piena proprietà dell'immobile sito in ...;
- che la divisione verrebbe attuata senza alcun conguaglio a favore di TIZIO, nonostante il maggior valore dell'immobile da assegnarsi a CAIA, in quanto TIZIO intende dare esecuzione ai suoi doveri morali e sociali derivanti dalla predetta stabile convivenza con Caia, anche in funzione della incerta possibilità di un suo reinserimento nel mondo lavorativo e della sua autonoma percezione di reddito;

TUTTO CIO' PREMESSO

I costituiti, in dipendenza della cessazione della loro convivenza e volendo procedere alla divisione dello stato di comunione tra gli stessi esistente ed incidente sui beni di cui in premessa e meglio descritti *infra*, di comune accordo hanno formato due quote stabilendone i valori e, previa approvazione delle stesse, concordemente le assegnano e attribuiscono come segue:

PRIMA QUOTA

a CAIA, che accetta:
Valore della quota...

SECONDA QUOTA

a TIZIO, che accetta:
Valore della quota...

I

Per le motivazioni precisate in premessa, le parti dichiarano non farsi luogo ad alcun conguaglio senza che ciò realizzi alcun intento donativo o liberale di Tizio nei confronti di Caia. Le parti rinunziano a qualunque ipoteca legale comunque nascente dal presente atto.

II

Ai fini fiscali e repertoriali le parti attribuiscono alla presente divisione il valore di Euro

III

Le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico di

(CHIUSA)

Osservazioni

- I rilievi presentabili in questa sede sono analoghi a quelli svolti *supra*, in relazione ai modelli *sub* 14. Anche questi modelli, sebbene simili, corrispondono a due categorie di atti profondamente differenti. Il primo, infatti, costituisce null'altro se non un mero atto di adempimento traslativo, in tutto e per tutto analogo a quello che ha luogo tra coniugi in crisi, allorquando, in sede di separazione o di divorzio, si sia pattuito, nel contesto degli accordi della crisi coniugale, di operare uno o più trasferimenti di diritti da un soggetto all'altro, nella forma del mero impegno obbligatorio (magari espresso in sede di udienza presidenziale di separazione consensuale o collegiale di divorzio su domanda congiunta), seguito, per l'appunto, dal rogito di trasferimento: sul tema v. per tutti OBERTO, *Gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio tra contratto e giurisdizione: il caso delle intese traslative*, http://www.giacomooberto.com/trasferimenti/taormina2009/relazione_oberto_tormina.htm. Il secondo modello, che presuppone l'assenza di una precedente obbligazione *ex contractu* a trasferire, o a dividere il compendio in un certo modo, rappresenta invece (almeno in parte) un atto di adempimento di obbligazione naturale, conformemente alla tesi che da diverso tempo è

seguita da dottrina e giurisprudenza in materia di relazioni patrimoniali tra conviventi (sul tema, anche per i richiami, cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 33 ss.). In entrambi i casi la presenza dei testi, a rigore superflua, appare tuttavia raccomandabile in vista di eventuali contestazioni fondate sull'allegato carattere simulato degli atti e sull'allegata presenza di una donazione dissimulata.

16. MODELLO DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PARENTALI DI UN FIGLIO MINORENNE DI EX CONVIVENTI MORE UXORIO RICONOSCIUTO DA ENTRAMBI I GENITORI

Repertorio n.

Raccolta n.

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PARENTALI DI UN FIGLIO MINORENNE DI EX CONVIVENTI MORE UXORIO RICONOSCIUTO DA ENTRAMBI I GENITORI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...

in ...

nel mio studio in ...

innanzi a me Notaio ...

iscritto nel ruolo del Distretto di ...

si costituiscono i Signori A (padre) e B (madre), genitori naturali del minore C (figlio)

della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE

- dai sottoscritti A e B, non uniti in matrimonio, è nato il minore C, riconosciuto da entrambi i genitori e che pertanto porta il cognome del padre;
- le medesime parti hanno cessato la loro convivenza, ma desiderano entrambe seguire e curare lo sviluppo, l'affetto e gli interessi del minore predetto;
- i contraenti ribadiscono nella presente sede la loro rispettiva indipendenza economica e, per quanto di ragione, l'insussistenza di interessi congiunti, ovvero di reciproche ragioni di dare e di avere, a qualsiasi titolo connesse al pregresso rapporto di convivenza *more uxorio* (arricchimento ingiustificato, pagamento di indebito, gestione d'affari, mutuo, mandato, rivendica e/o divisione di beni, pretese risarcitorie di ogni genere e per ogni tipo di danno, compreso quello biologico-esistenziale, e per qualsiasi altra causa);

CONVENGONO

1. Il figlio minore C resta affidato ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della potestà parentale [responsabilità genitoriale] sulle questioni di ordinaria amministrazione. Lo stesso sarà collocato presso la madre, Sig.ra B, e manterrà la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
2. Il padre, Sig. A, trasferirà la propria residenza in ..., alla via..., civico... Egli s'impegna sin d'ora, sotto pena dell'obbligo di risarcire i relativi danni, a comunicare alla Sig.ra B ogni eventuale variazione di tale sua residenza.
3. Le parti concordano di prevedere, salvo diverso accordo la madre collocataria e compatibilmente con gli impegni di lavoro di A, il seguente regime di incontri del padre, Sig. A, con il figlio C, durante i quali A potrà vedere e tenere presso di sé C:
 - a. A fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì mattina quando A riaccompagnerà C a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanze scolastiche.
 - b. Un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze lavorative di A, dalle ore 18.00 sino al mattino successivo quando A

- riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanze scolastiche.
- c. Ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale ... in cui C trascorrerà il primo periodo con il padre, disponendo che in ogni caso C possa trascorrere la sera della vigilia o il pranzo di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo.
 - d. Ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali a decorrere dalla Pasqua ..., che C trascorrerà con la madre.
 - e. Durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, indicativamente e salvo diverso accordo da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda e la terza o la terza e la quarta di agosto.
 - f. Resta inteso che C potrà avere regolari contatti con nonni, sia paterni che materni.
4. La Sig.ra B si impegna a far sì che il figlio C abbia ogni giorno almeno un contatto telefonico con il padre A. Lo stesso vale per i contatti con la madre, per i periodi in cui C si trova presso il padre A.
 5. La casa in cui A e B hanno convissuto, di esclusiva proprietà del Sig. A, sita in..., via..., civico..., viene concessa, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, e con separato contratto, in comodato gratuito, *ex art. 1803 c.c.*, alla Sig.ra B, che potrà quindi occuparla gratuitamente, a condizione che C continui a convivere con lei, sino al raggiungimento della maggiore età di C.
 6. I mobili, arredi e suppellettili attualmente presenti nella predetta unità immobiliare vengono parimenti assegnati in uso alla Sig.ra B. Le parti, in separato elenco, da considerare parte integrante del presente ricorso, hanno suddiviso i beni secondo la proprietà e stabilito quanto è stato asportato dal Sig. A o potrà essere asportato a sua richiesta.
 7. Il Sig. A, a titolo di contributo al mantenimento del figlio *ex art. 155, quarto comma, c.c. – 4, l. 54/2006*, si farà carico, in via esclusiva, delle spese relative all'immobile di cui sopra e precisamente:
 - a. delle utenze: luce, gas e telefono (quest'ultimo fino alla concorrenza di Euro ... annui);
 - b. manutenzione ordinaria (es. sostituzione elettrodomestici e piccole riparazioni), fino alla concorrenza di Euro ... annui;
 - c. riscaldamento, spese condominiali, IMU, assicurazione furto incendio e responsabilità civile casa.
 - d. colf, fino alla concorrenza di ... ore settimanali.
 8. Sempre a titolo di concorso nel mantenimento del minore C, il Sig. A provvederà, in via esclusiva, alle seguenti spese relative al figlio, spese tutte previamente concordate e successivamente documentate:
 - a. scolastiche, comprensive di eventuali ripetizioni, libri, tasse scolastiche anche universitarie, cancelleria, gite scolastiche, computer, abbonamento a *Internet provider*;
 - b. mediche non coperte dal SSN e/o dall'assicurazione aziendale;
 - c. di abbigliamento (comprensivo delle calzature);
 - d. ludico-sportive-ricreative, comprensive dell'equipaggiamento sportivo, della «paghetta» mensile, del cellulare e delle relative ricariche;
 - e. vacanze estive del figlio C con la madre per un importo totale annuo onnicomprensivo di Euro ..., che andranno a cumularsi per il mese di vacanza con l'importo di Euro ... mensili.
 9. Sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il padre A verserà alla Signora B, al fine di realizzare il «principio di proporzionalità» di cui al richiamato articolo 155 c.c., entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità, la somma mensile di Euro ..., rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.

10. In caso di inottemperanza alla prospettata suddivisione degli oneri, i genitori concordano di inviarsi lettera raccomandata con avviso di ricevimento A.R, contenente l'indicazione della spesa che dovesse risultare inevasa, con l'intimazione a provvedervi entro 5 giorni al ricevimento o dall'inizio della compiuta giacenza della stessa raccomandata con avviso di ricevimento A.R. A tal fine le parti riconoscono espressamente l'essenzialità del termine di cui sopra.
11. Nel caso di perdurante inadempimento, i genitori concordano che la parte inadempiente versi all'altra parte, a titolo di penale *ex artt.* 1382 e 1383 c.c., la somma di Euro...., per ogni singola inadempienza, oltre al risarcimento del danno corrispondente al costo della prestazione mancata.
12. I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto con l'iscrizione del figlio minore su quello di entrambi.
13. Le parti, infine, si danno assicurazione della loro disponibilità a concorrere in quanto necessario per l'eventualmente necessaria formalizzazione presso l'Autorità Giudiziaria degli accordi raggiunti. In particolare il Sig. A e la Sig.ra B si impegnano sin d'ora a presentare entro il ... ricorso congiunto di fronte al Tribunale per i Minorenni, o, in alternativa, qualora questo dovesse declinare la propria competenza, di fronte al Tribunale Ordinario, per ottenere l'omologazione del presente accordo, in applicazione costituzionalmente orientata degli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c., ovvero, in subordine, per richiedere l'emanazione di un provvedimento che recepisca l'intesa nei termini di cui sopra.

(CHIUSA)

Osservazioni

- La validità di un accordo sui profili personali e patrimoniali della gestione del rapporto genitori-figli appare desumibile non solo dall'art. 317-*bis* c.c. (dal quale si ricava che l'intervento del giudice è meramente eventuale, in caso di mancato accordo dei genitori), ma anche da quanto disposto dall'art. 155 cpv. c.c. (estensibile, come noto, anche ai figli di soggetti non coniugati, come disposto dall'art. 4, l. 8 febbraio 2006, n. 54, «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»), che impone al giudice di «Prende(re) atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori». Disposizione, questa, che, oltre a riconoscere a pieno titolo la validità di accordi tra conviventi sulla gestione della crisi del rapporto, anche relativamente al delicato aspetto delle relazioni con la prole, sembra addirittura far presagire l'ammissibilità di una vera e propria procedura d'omologazione degli accordi di separazione consensuale tra conviventi, *ad instar* di quanto stabilito dall'art. 158 c.c. per i coniugi e secondo quanto proposto dallo scrivente già sotto il vigore della previgente normativa. Ancora, il quarto comma dell'art. 155 c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito «salvo accordi diversi, liberamente sottoscritti dalle parti». Principio, questo, che sembra volersi addirittura porre (per quanto attiene alla derogabilità del criterio di proporzionalità) in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 148 c.c., norma sino ad oggi ritenuta inderogabile, sollevando altresì (quanto a tale limitato aspetto) forse anche un problema di conformità rispetto all'art. 30 Cost. (cfr. per tutti OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 161 ss., 184 ss.).
- Naturalmente occorrerà tenere presente che, per la peculiarità della materia in questione, ogni accordo coinvolgente figli minori soggiace alla regola che pone come preminente la salvaguardia degli interessi morali e materiali di questi ultimi. Ciò significa che qualsiasi pattuizione al riguardo potrebbe un giorno essere ritenuta nulla dal giudice, perché in contrasto con questo canone fondamentale. Questo rischio, sebbene effettivamente presente,

non deve naturalmente indurre a ritenere per ciò solo vietato trattare in un accordo tra conviventi (così come tra coniugi) della materia in questione, proprio alla luce dei dati normativi sopra posti in luce.

- In quanto ricevuto in forma di atto pubblico (o di scrittura privata autenticata) l'atto in oggetto costituisce titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.*
- Va ancora precisato che i riferimenti normativi di cui sopra sono destinati a mutare con l'approvazione dello schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, in attuazione della delega di cui all'art. 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Se il testo del decreto rimarrà identico a quello attualmente in discussione la norma cui andrà fatto richiamo sarà l'art. 337-*ter* c.c., di contenuto *in parte qua* sostanzialmente identico all'attuale art. 155 c.c. Dal punto di vista terminologico la «responsabilità genitoriale» sostituirà la «potestà dei genitori».

17. MODELLI DI NEGOZI «TRANS-MORTE»

17.1.

Donazione con riserva di usufrutto e *modus* da adempiere dopo la morte del donante

Tizio, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dona al proprio figlio Sempronio, che accetta, la nuda proprietà del seguente bene immobile sito in

Ferma la natura donativa dell'attribuzione di cui sopra, a titolo di onere ai sensi dell'articolo 793 del Codice Civile, Sempronio, per il tempo successivo alla morte del donante, dovrà versare un contributo annuale di Euro ... a favore della mia convivente Caia, alla quale sono legato da una stabile, sincera relazione affettiva.

17.2.

Donazione con riserva di usufrutto con condizione di reversibilità

Tizio, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dona a Caia, che accetta, la nuda proprietà del seguente bene immobile sito in

Le parti convengono che la presente donazione è soggetta a condizione di reversibilità per il caso di premorienza della donataria, ai sensi degli articoli 791 e 792 del Codice Civile. La condizione di reversibilità è pattuita per il solo caso di premorienza della donataria.

Nel caso di premorienza della donataria, tutti gli effetti della presente donazione si intenderanno risolti di pieno diritto e tutti i beni e i diritti trasferiti alla donataria con il presente atto ritorneranno al donante, ai sensi dell'articolo 792 del Codice Civile.

17.3.1.

Donazione incrociata *pro quota* di nuda proprietà ed usufrutto

Tizio dona a Caio, che accetta, la nuda proprietà in ragione di un mezzo gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di Sempronio, che accetta, e dona altresì a Sempronio, che accetta, la nuda proprietà in ragione della residua quota di un mezzo gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di Caio, che accetta, della seguente unità immobiliare:

17.3.2.

Vendita incrociata *pro quota* di nuda proprietà ed usufrutto

Primo vende a Tizio, che accetta, la nuda proprietà in ragione di un mezzo gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di Caia, che accetta, e vende altresì a Caia, che accetta, la nuda proprietà in ragione della residua quota di un mezzo gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore di Tizio, che accetta, della seguente unità immobiliare:

17.4.

Contratto di vitalizio assistenziale

PREMESSO CHE

- a) i Signori Tizio e Caia sono comproprietari, in parti uguali, di un immobile sito in ...;
- b) è intenzione delle parti costituire, a favore dei Signori Tizio e Caia, un vitalizio, alle condizioni di seguito indicate, al fine di assicurare ai vitaliziati, per tutta la loro vita, il necessario mantenimento e l'assistenza morale e materiale, dietro corrispettivo rappresentato dalla cessione ai Signori Sempronio e Mevio, della proprietà dell'immobile sopra indicato, con effetto tuttavia, dal momento della morte di entrambi i vitaliziati, vale a dire i Signori Tizio e Caia, e a condizione,

altresì, dell'adempimento, da parte dei vitalizzanti, fino a tale momento, di tutti gli impegni e le obbligazioni assunti con il presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

Quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1) Costituzione del vitalizio assistenziale

I Signori Sempronio e Mevio, congiuntamente, e in via tra loro solidale, costituiscono, con il presente atto, un vitalizio di assistenza e di cura morale e materiale a favore dei Signori Tizio e Caia, che accettano, anche in vista di un loro eventuale stato di bisogno o di ogni loro futura necessità, morale o materiale, per tutta la vita di ciascuno dei vitalizzati.

In particolare, i vitalizzanti si impegnano, nei confronti dei vitalizzati e verso ciascuno di essi, per quanto di rispettiva necessità, ad eseguire e/o garantire loro le necessarie e/o opportune prestazioni di cura, mantenimento della persona dei vitalizzati, cure mediche ed assistenza domiciliare specialistica e/o generica, secondo le necessità, nonché, in ogni caso, assistenza morale o materiale. Il tutto a loro cura e spese, rivolgendosi, per le prestazioni che non possano o non debbano venire rese personalmente dai vitalizzanti, a personale professionale di comprovata competenza ed esperienza, gradito ai vitalizzati, ove questi ultimi siano in grado di intendere e di volere, con oneri e spese integralmente a carico dei vitalizzanti. Nel caso in cui le condizioni dei vitalizzati (o di taluno di essi) non consentano loro di esprimere il gradimento al personale scelto dai vitalizzanti (a mero titolo di esempio, collaboratrici domestiche o badanti, personale medico e/o infermieristico), le scelte operate dai vitalizzanti dovranno comunque conformarsi ai criteri di cui sopra.

Quale corrispettivo del vitalizio di cui sopra, e di tutti gli impegni ed obblighi presenti e futuri, assunti, dai Signori Sempronio e Mevio, con il presente atto, i Signori Tizio e Caia cedono sin da ora, con effetto, tuttavia, dal momento della morte di entrambi i cedenti (Tizio e Caia), ai Signori Sempronio e Mevio, che accettano, la piena proprietà del seguente immobile sito in... .

Articolo 2) Contratto aleatorio

Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente atto, pongono in essere un contratto aleatorio, ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile, in relazione alla durata della vita dei vitalizzati, nonché alla entità e durata delle prestazioni a carico dei vitalizzanti, dipendenti dal futuro stato di salute di Tizio e Caia e delle loro future necessità, nonché dalla durata della vita dei beneficiari delle prestazioni e rendite promesse.

Articolo 3) Risoluzione per inadempimento

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto, anche in deroga a quanto stabilito dall' art. 1878 del Codice Civile, in caso di inadempimento, da parte dei vitalizzanti, a taluna delle obbligazioni di seguito indicate:

- ritardo e/o mancato adempimento, in relazione a taluna delle obbligazioni previste dall'articolo... del presente contratto;
- inadempimento dell'obbligo di corrispondere la rendita mensile vitalizia a favore di ciascuno dei vitalizzati nella misura e nei termini previsti dall'articolo che precede, quando il ritardo nel versamento, anche di una sola mensilità, della rendita stabilita (ed anche a favore di uno soltanto dei vitalizzati) ecceda 30 (trenta) giorni rispetto al termine convenuto per il versamento.

Qualora ricorra una delle circostanze sopra indicate, il presente contratto potrà venire risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 del Codice Civile, con le modalità ivi previste.

La risoluzione del contratto non avrà effetto retroattivo tra le parti per quanto riguarda le prestazioni già eseguite dai vitalizzanti; pertanto, a carico dei vitalizzati non vi sarà obbligo di rimborso o indennizzo a favore dei vitalizzanti in relazione alle presentazioni già precedentemente effettuate.

17.5.

Contratto di vitalizio assistenziale, con pattuizione a favore di terzo da eseguirsi dopo la morte del vitaliziato

PREMESSO CHE

- il Signor Tizio è pieno ed esclusivo proprietario di un immobile sito in ...;
- tra Tizio e Caia esiste, sin dalla data del ..., una stabile, sincera relazione affettiva, e che nessuno dei medesimi è legato da vincoli coniugali, così come si desume dai rispettivi certificati di stato libero rilasciati dal Comune di in data ... e dal Comune di ... in data ... ed esibiti a me Notaio;
- Tizio e Caia conducono, sin dalla data del ..., vita comune nella sopra indicata abitazione sita in ..., eletta, d'accordo tra loro, a residenza comune;
- gli stessi, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita e di affetti a tempo indeterminato;
- la loro convivenza assume i caratteri di «formazione sociale» ove si svolge la propria personalità ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale;
- è intenzione di Tizio costituire un vitalizio, alle condizioni di seguito indicate, al fine di assicurare a Tizio e dopo di lui a Caia, per tutta la loro vita, il necessario mantenimento e l'assistenza morale e materiale, dietro corrispettivo rappresentato dalla cessione ai Signori Sempronio e Mevio, della nuda proprietà dell' immobile sopra indicato, con riserva a favore del medesimo Signor Tizio dell'usufrutto vitalizio sull' immobile indicato e dopo di sé, qualora quest' ultima gli sopravviva, a favore della Signora Caia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

Quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1) Costituzione del vitalizio assistenziale

I Signori Sempronio e Mevio, congiuntamente, e in via tra loro solidale, costituiscono, con il presente atto, un vitalizio di assistenza e di cura morale e materiale a favore di Tizio, che accetta, anche in vista di un suo eventuale stato di bisogno o, comunque, di ogni sua futura necessità morale o materiale, per tutta la durata della vita del vitaliziato. In particolare, i vitalizzanti si impegnano, nei confronti del vitaliziato, ad eseguire e/o garantire a quest'ultimo le necessarie e/o opportune prestazioni di cura, mantenimento del vitaliziato, cure mediche e assistenza domiciliare specialistica e/o generica, secondo le necessità, assistenza morale o materiale. Il tutto a loro cura e spese, rivolgendosi, per le prestazioni che non possano o non debbano venire rese personalmente dai vitalizzanti, a personale professionale di comprovata competenza ed esperienza, gradito al vitaliziato, ove quest'ultimo sia in grado di intendere e di volere, con oneri e spese a carico dei vitalizzanti.

Quale corrispettivo del vitalizio di cui sopra e di tutti gli impegni e obblighi, Tizio cede, con effetto immediato, ai Signori Sempronio e Mevio, che accettano, la nuda proprietà del seguente bene immobile sito in riservandosi l'usufrutto vitalizio sul bene ceduto a proprio favore, e dopo di sé, a favore di Caia che accetta.

Fermo quanto precede, a fronte della cessione della piena proprietà dell'immobile di cui sopra, nei termini e alle condizioni sopra stabiliti, i Signori Sempronio e Mevio, in aggiunta agli impegni ed obblighi di cura, assistenza e mantenimento a favore del cedente, si impegnano, altresì, a corrispondere, sempre in via solidale, al vitaliziato, e, per il periodo successivo alla morte del Signor Tizio, si impegnano a continuare a corrispondere la medesima rendita mensile, di cui sopra, a favore della Signora Caia, che accetta, e ciò per l' intera durata della vita della beneficiaria.

Le parti convengono che l'importo della rendita vitalizia di cui sopra, sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento dell'indice relativo al costo della vita per operai e impiegati, come accertato dall'ISTAT, rispetto all'anno precedente l'adeguamento. La rendita mensile sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 1 di ciascun mese, a partire dal

Articolo 2) Contratto aleatorio

Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente atto, pongono in essere un contratto aleatorio, ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile, in relazione alla durata della vita del vitaliziato e della Signora Caia, nonché alla entità e durata delle prestazioni a carico dei vitalizzanti,

dipendenti dal futuro stato di salute del Signor Tizio e dalle sue future necessità, nonché dalla durata della vita dei beneficiari delle prestazioni e rendite promesse.
Caia dichiara di voler profittare della stipulazione a suo favore. Tizio rinuncia per sé e propri aventi causa al potere di revoca della stipulazione a favore di Caia.

17.6.

Clausola di impegno alla stipula di un'assicurazione sulla vita, inseribile in un contratto di convivenza

Tizio e Caia si obbligano reciprocamente a stipulare con nota compagnia assicurativa, assicurazione sulla vita a favore di terzo ai sensi dell'articolo 1920 c.c. dell'importo di Euro ..., con obbligo di Tizio a nominare Caia quale terzo beneficiario e con obbligo di Caia a nominare Tizio quale terzo beneficiario, con rinuncia alla facoltà di revoca.

17.7.1.

Clausola relativa alla costituzione di un deposito bancario

«Tizio cede a Caia, che accetta, la proprietà del libretto bancario n. ... emesso dalla Banca ..., riservandosi la facoltà di effettuare prelevamenti [ev.te: sino al massimo di Euro ...//oppure: per un importo non eccedente, nel complesso, il saldo attivo del conto stesso così come determinato alla data del ...]. Il diritto di prelievo da parte di Caia è invece sospensivamente subordinato alla morte di Tizio».

17.7.2.

Clausola relativa alla costituzione di un «quasi usufrutto» su di un deposito bancario

«Tizio cede a Caia, che accetta, la nuda proprietà del libretto bancario n. ... emesso dalla Banca, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Caia rinuncia alla restituzione delle somme prelevate da Tizio al termine dell'usufrutto».

Osservazioni

- È noto che la donazione pura e semplice è (problemi di riduzione a parte) costituisce l'istituto destinato a realizzare nel migliore dei modi l'interesse del beneficiario, in quanto atto, a differenza del testamento, essenzialmente irrevocabile (se non nelle circoscritte ipotesi dell'ingratitude e della sopravvenienza di figli); essa presenta peraltro la controindicazione di privare immediatamente il donante della disponibilità dei beni donati, cui il disponente in vita non intende invece rinunciare. Quest'effetto indesiderato può essere, almeno in parte, evitato per mezzo della donazione con riserva di usufrutto a vantaggio del donante (art. 796 c.c.), la cui validità è fuori discussione, in quanto in essa il trasferimento della proprietà è immediato (Cfr. DE GIORGI, voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 536; PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, p. 50 ss.; ID., *I negozi trans-morte nell'ambito familiare*, in AA. VV., *I trasferimenti patrimoniali nell'ambito della famiglia. Aspetti civili e tributari*. Convegno organizzato dal comitato Regionale Notarile della Sicilia Taormina, 20 e 21 novembre 1987, Palermo, 1987, p. 79 ss.).
- Dibattuta è invece la possibilità di sottoporre gli effetti di una donazione alla morte del disponente: tale eventualità va però negata, tanto con riguardo alla cosiddetta *donatio mortis causa*, la quale non si distingue da un patto successorio istitutivo a titolo gratuito, quanto con riferimento alla liberalità sottoposta alla condizione della morte (*si moriar*) o della

premorienza (*si praemoriar*) del donante, la cui invalidità andrebbe comunque affermata sotto il profilo della frode alla legge (Invero, la semplice costituzione di un'aspettativa di diritto a beneficio del donatario non sembra discostarsi di molto da quello che è l'effetto tipico del fenomeno successorio, vale a dire il trasferimento di un diritto per effetto del decesso di un soggetto: risulterebbe così evidente quell'identità di «risultati giuridici» che (a differenza della semplice identità di «risultati economici») determina l'illiceità della causa *ex art. 1344 c.c.*: cfr. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, nel *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 345; DE GIORGI, voce *Patto successorio*, cit., p. 536 ss. e IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Riv. notar.*, 1988, I, p. 1190 s.; per ulteriori richiami ed approfondimenti cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 196 ss. Per questa ragione non si ritiene di proporre clausole o modelli al riguardo.

- Un espediente ugualmente poco produttivo al fine di eludere in qualche modo le aspettative dei legittimari potrebbe essere costituito dalla trasformazione pura e semplice del convivente in legittimario mediante adozione, ovviamente a condizione che di tale atto sussistano i presupposti. Il rimedio è però sconsigliabile per il suo carattere intimamente irreversibile: in caso di rottura, invero, i *partners* si vedrebbero condannati, paradossalmente, a restare uniti per il futuro da un rapporto (a differenza del matrimonio, addirittura) indissolubile (per un approfondimento delle questioni legate all'adozione del convivente e per gli ulteriori rinvii cfr. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 316 ss).
- Uno strumento che può consentire di raggiungere lecitamente risultati sostanzialmente analoghi a quelli di un patto successorio è costituito dal contratto a favore di terzo con prestazione da effettuarsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.), e – in particolare – dall'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (art. 1920 ss. c.c.). In entrambi i casi, infatti, la causa dell'acquisto da parte del terzo (cioè il convivente superstite) è rappresentata non già dalla morte dello stipulante, ma dal contratto. Inoltre, ogni dubbio in punto frode alla legge è eliminato dall'evidente diversità di «risultati giuridici» rispetto al patto successorio, posto che il rapporto contrattuale intercorre non già fra il beneficiario e lo stipulante, ma tra quest'ultimo e il promittente. Per giunta, il diritto acquistato, stando almeno all'opinione prevalente, non proviene dal patrimonio dello stipulante, ma è un rapporto autonomo che trae la sua origine dal contratto e che si trasmette al terzo *inter vivos*. La tranquillità del convivente «debole» ben potrà, dunque, essere garantita anche per il periodo successivo alla morte del *partner* per mezzo di un contratto di assicurazione sulla vita di quest'ultimo, l'impegno a sottoscrivere (magari reciprocamente) il quale può essere assunto nel contratto stesso di convivenza. Con riferimento a quest'ultima clausola andrà osservato che un eventuale inadempimento rispetto a tale obbligo esporrebbe gli eredi del soggetto inadempiente al risarcimento dei danni verso il superstite, che potrebbe così richiedere a essi il pagamento della somma che avrebbe ottenuto qualora il *de cuius* avesse concluso l'assicurazione. Per quanto attiene alla clausola di impegno alla stipula di un'assicurazione sulla vita, da inserirsi in un contratto di convivenza, va comunque tenuto presente che gli importi versati alla compagnia assicuratrice costituiscono oggetto di liberalità indiretta, mentre l'assunzione, in sede di contratto di convivenza, di un impegno alla stipula potrebbe configurare una donazione obbligatoria (per tale ipotesi appare pertanto raccomandabile l'inserimento dei testimoni).
- Sempre in relazione al contratto a favore di terzi e a quello di assicurazione sulla vita, si potrebbe suggerire di inserire nello stesso contratto di convivenza (per iscritto) quella rinuncia al potere di revoca del beneficio attribuito al terzo prevista dagli artt. 1412 e 1921 cpv. c.c., per il caso la prestazione debba essere effettuata dopo la morte dello stipulante, e che, secondo taluni, costituirebbe un'eccezione al divieto dei patti successori; ad essa dovrebbe accompagnarsi, nell'atto medesimo, la dichiarazione del beneficiario di voler profittare del beneficio, dichiarazione che, ai sensi delle disposizioni testé citate, produce l'effetto di paralizzare un'eventuale revoca (nel caso di assicurazione sulla vita a favore del

- convivente superstite, poi, la rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario vanno comunicate all'assicuratore: cfr. art. 1921, secondo comma, c.c.).
- Ancora nell'ambito delle disposizioni a favore di terzo potrebbe suggerirsi la costituzione di un deposito bancario con intestazione del libretto di risparmio nominativo al terzo, ma con riserva in capo al solo costituente della facoltà di effettuare prelevamenti, e con conferimento del diritto di prelievo all'intestatario sospensivamente subordinato alla morte del primo: il marcheggino è già uscito indenne da almeno un vaglio giurisprudenziale (Cfr. Trib. Catania, 5 marzo 1958, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1961, II, p. 311, che ha negato che l'espedito possa ritenersi in violazione del divieto dei patti successori; sull'argomento cfr. anche NICOLÒ, *Disposizioni di beni «mortis causa» in forma «indiretta»*, in *Riv. notar.*, 1967, I, p. 641 ss., secondo cui invece la pattuizione in esame sarebbe nulla per frode alla legge). Una variante di quanto sopra potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di un «quasi usufrutto», ex art. 995 c.c., sul libretto, con rinuncia del nudo proprietario alla restituzione delle somme consumate; qui l'effetto «trans morte», ponendosi come effetto dell'applicazione delle regole dell'usufrutto, destinato a cessare *naturaliter* alla morte del titolare, non sembra sollevare problemi di sorta con riguardo al divieto dei patti successori. In entrambi i casi appare peraltro consigliabile curare la presenza dei testimoni al rogito.
 - Un'ulteriore applicazione del contratto a favore di terzi può poi essere ravvisata nella costituzione di una rendita vitalizia a vantaggio del convivente, oppure di un vitalizio alimentare, in relazione ai quali occorrerà però avere l'accortezza di pattuire espressamente l'intrasmissibilità del potere di revoca agli eredi dello stipulante (PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, cit., p. 95; ID., *I negozi trans-morte nell'ambito familiare*, cit., p. 96 ss.). Non va però trascurato che tutti i negozi in questione – come del resto ogni disposizione a favore di terzi compiuta *animo donandi* – assumono il carattere di donazioni indirette e sono quindi assoggettabili a riduzione.
 - Sconsigliabile appare invece il ricorso al meccanismo dell'acquisto *en tontine* (assai praticato in Francia), con cui si pattuisce, all'atto della stipula di un contratto di acquisto da parte di entrambi i conviventi, che il primo di essi a morire si considererà come non fosse mai stato titolare del diritto, che si riterrà invece come sin *ab initio* trasferito in capo al solo superstite. Un medesimo avvenimento, cioè la morte di uno dei due *partners*, fungerebbe così, al contempo, da condizione risolutiva dell'acquisto in capo al premorto e sospensiva del trasferimento in capo all'altro. Secondo dottrina e giurisprudenza d'Oltralpe la clausola, non prevedendo (a differenza di quella detta *d'accroissement*, colpita da nullità), un trasferimento *mortis causa*, sfugge al divieto dei patti successori (per i richiami cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 201 ss.). In Italia l'unico precedente in termini sembra costituito da un'ormai remota pronuncia di legittimità (cfr. Cass., 18 agosto 1986, n. 5079, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Successione ereditaria*, n. 33), che ha ricondotto alla figura del patto successorio vietato «l'atto con il quale due soggetti comprino in comune la proprietà di un immobile, contestualmente pattuendo che la quota ideale di comproprietà da ciascuno acquistata debba successivamente pervenire a chi di essi sopravviva, in quanto quest'ultimo acquista l'altra quota non dall'originario venditore che l'aveva già alienata al soggetto premorto, ma direttamente dal medesimo, al di fuori delle prescritte forme di successione *mortis causa*». Dalla lettura della massima non è dato evincere se il trasferimento *post mortem* della quota fosse o meno dotato di carattere retroattivo. La motivazione, del resto, contiene un unico fugace accenno (si tratta, in particolare, dell'uso del verbo «ritrasferire») dal quale si può comprendere che le parti avevano previsto un trasferimento successivo della quota del premoriente al superstite (per uno studio italiano sul tema cfr. CALOGERO, «*Tontine*» e «*achat tontinier*». *Ovvero, di una interessante vicenda francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, p. 743 ss.). Anche a prescindere tale problema, la situazione di incertezza che si viene a creare per effetto di siffatta forma d'acquisto sull'individuazione della titolarità *medio tempore* (parte della dottrina parla al

- riguardo di un bene «adespoto»), oltre all'inapplicabilità delle norme sulla comunione nel predetto periodo non consigliano il ricorso a tale tipo di negozio.
- Un altro espediente suggerito dalla pratica d'Oltralpe appare invece consigliabile, allorquando l'intento dei conviventi sia quello di garantire al superstite il diritto di permanere nel materiale godimento di un immobile (si pensi alla casa d'abitazione, o alla casa delle vacanze) pur dopo la morte del *partner*, è costituito dall'acquisto «incrociato» in capo, rispettivamente, all'uno e all'altro dei conviventi, della nuda proprietà su di una metà del bene e dell'usufrutto sulla rimanente metà. Ne consegue che, alla morte del primo degli acquirenti, il superstite acquista la proprietà piena della quota di cui era nudo proprietario, mentre rimane usufruttuario dell'altra quota, così evitando di perdere la disponibilità del bene stesso (cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 202).
 - Con notevole cautela deve poi essere accolto l'ulteriore suggerimento, conosciuto da tempo dalla prassi francese, relativo al rilascio di dichiarazioni di debito da parte di un convivente a vantaggio dell'altro, così che, al momento dell'apertura della successione, quest'ultimo «possa assumere la posizione di creditore nei confronti di quel compendio dal quale è escluso come erede». Di tutta evidenza appare infatti la necessità di evitare che le predette dichiarazioni si trasformino in facile strumento di ricatto ai danni del *partner* che le ha rilasciate. Così, se ne potrebbe ipotizzare un'emissione vicendevole e su identiche somme, di modo che gli atti ricognitivi finirebbero con l'«annullarsi» reciprocamente qualora uno dei due intendesse farne uso in vita dell'altro. In tal caso occorrerebbe però anche adottare accorgimenti idonei a evitare che le «contro-dichiarazioni» confessorie in possesso del convivente deceduto per primo cadessero in mani estranee (si pensi a eventuali altri eredi). La soluzione migliore sembra quella di affidare le stesse a un depositario (per esempio a un Notaio) scelto di comune accordo, con l'impegno da parte di quest'ultimo di farne consegna al convivente superstite oppure, durante la vita di entrambi, soltanto sulla base di una richiesta congiunta (cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, loc. ult. cit.).

18. CLAUSOLE SULLA ASSISTENZA PER MALATTIA E SULLA DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

18.1.

Salvo diversa manifestazione di volontà, che potrà essere espressa dai contraenti in qualunque momento, in qualsiasi caso di malattia fisica o psichica, anche grave, di lesioni o infortuni di ogni genere, e qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa, ognuno dei firmatari attribuisce all'altro la facoltà di assistenza, sia in casa che in qualsiasi struttura esterna, privata o pubblica (ospedale, casa di cura, di ricovero, *etc.*), nonché ogni diritto di visita. Le parti si conferiscono inoltre reciprocamente, ai sensi dell'art. 82 d.lgs. n. 196 del 2003, ogni più ampia facoltà di delega, al fine di conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie a cui il convivente è sottoposto.

18.2.

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO DI DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...
in ...
nel mio studio in ...
innanzi a me Notaio ...
iscritto nel ruolo del Distretto di ...
è presente Tizia
della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE

- la costituita potrebbe in futuro aver bisogno dell'assistenza di un amministratore di sostegno ai sensi degli art. 404 e ss. c.c.;
- la costituita intende avvalersi della facoltà di procedere fin da ora alla designazione di colui che potrebbe assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

TUTTO CIO' PREMESSO

I - DESIGNAZIONE SOGGETTIVA

La costituita Tizia ai sensi dell'art. 408, primo comma, c.c., in considerazione del reciproco legame affettivo, designa il proprio convivente B amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura situazione di incapacità, anche parziale ed anche temporanea. Qualora B non possa o non voglia iniziare o proseguire l'incarico, Tizia designa quale amministrazione di sostegno in sostituzione C.

II - DIRETTIVE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO

La costituita Tizia detta le seguenti direttive e richieste che desidera siano recepite nel decreto di nomina del proprio amministratore di sostegno, in quanto le stesse rappresentano le proprie "aspirazioni" ed i propri "bisogni" e che esige vengano tenuti in debito conto sia dall'Autorità giudiziaria sia dal proprio nominando amministratore.

La costituita Tizia, compatibilmente con le esigenze della propria futura protezione, dispone che all'amministratore di sostegno designato sia conferito incarico a tempo indeterminato al fine di espletare in nome e per conto della stessa costituita:

- in ordine alla gestione del proprio patrimonio:

- ...
- ...
- ...

- in ordine alla cura della propria persona:

- compiere tutti gli atti di gestione e assistenza sanitaria relativi alla persona della costituita Tizia, ivi compresi consensi informati e interventi terapeutici e così in particolare, in caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, che costringa la costituita a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, richiedere e disporre che la costituita non sia sottoposta ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo a idratazione o alimentazione forzata e artificiale.

E generalmente autorizza l'amministratore di sostegno designato a fare tutto quant'altro utile per una corretta amministrazione delle sue possibilità finanziarie ed economiche, anche per quanto attiene alla cura della sua persona sotto il profilo sanitario, se pur trattasi di atto non specificatamente designato.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro ai sensi dell'art. 46 bis disp. att. c.c.

Le spese del presente atto sono a carico della costituita Tizia.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su fogli ... per facciate ..., compresa la presente, ho dato lettura alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore

Osservazioni

- La nomina di un amministratore di sostegno è di fondamentale importanza per chi vuole tutelare i propri interessi, non solo patrimoniali, ma anche di natura strettamente personale, quali ad esempio gli interessi connessi alle cure sanitarie ed alle terapie mediche cui sottoporsi, per il caso in cui si venga a trovare in condizioni di incapacità di intendere e volere, e quindi nelle condizioni di non poter esprimere, autonomamente, la propria volontà. Potersi affidare a persona di fiducia, per il caso di propria incapacità, è un'opportunità da valutare seriamente al fine di evitare insidiosi vuoti decisionali. Appare quindi più che opportuno che il Notaio, in sede di stipula di un contratto di convivenza in relazione al quale le parti abbiano prospettato questioni e preoccupazioni di carattere strettamente patrimoniale, prospetti ai contraenti l'opportunità di prendere in considerazione anche tale peculiare aspetto.
- Si ricorda che la designazione dell'amministratore di sostegno va effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).

19. CLAUSOLE SULLA DURATA DEL CONTRATTO

19.1.1.

I sottoscritti convengono che la presente convenzione abbia efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al giorno ..., salvo quanto previsto da eventuali clausole speciali del presente contratto.

Alla scadenza del termine predetto le parti potranno adottare, di comune accordo, una nuova convenzione; in difetto, si rinnoverà tacitamente la presente, con efficacia, di volta in volta, non superiore a mesi

La presente convenzione cessa in ogni caso di avere efficacia, salvo quanto previsto alla clausola ... [rinviare qui ad eventuali accordi sugli effetti della rottura della convivenza] con la cessazione della convivenza.

oppure

19.1.2.

La presente convenzione si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all'altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell'efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno. L'efficacia della presente convenzione cesserà inoltre in conseguenza dell'eventuale celebrazione delle nozze tra le parti.

oppure

19.1.3.

La presente convenzione avrà la durata massima di ... anni e, tranne il caso di decesso di uno dei conviventi, non si intenderà risolta per il solo fatto della cessazione della convivenza (anche se determinata dal mutuo dissenso o da recesso unilaterale di uno di essi, da comunicare per iscritto all'altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.), in quanto i componenti – come dichiarano – hanno voluto formalizzare il presente accordo anche in previsione di siffatta cessazione.

Osservazioni

- La possibilità di sottoporre la durata di una o più delle prestazioni oggetto del contratto di convivenza ad un termine o ad una condizione deve affermarsi in base alle comuni regole contrattuali.
- Valida deve ritenersi anche un'espressa subordinazione degli effetti del vincolo obbligatorio alla durata del rapporto di fatto, in quanto una clausola del genere verrebbe a concretare una condizione risolutiva ordinariamente (e non meramente) potestativa. Inutile dire che una siffatta cautela appare consigliabile per il *partner* che figura quale unico (o prevalente) obbligato e voglia porsi al riparo dal rischio di dover continuare ad adempiere anche dopo la rottura del legame.
- Per converso, appare tendenzialmente ammissibile anche la previsione dell'effettuazione di prestazioni (si pensi al mantenimento o al diritto d'abitazione concesso sotto forma di diritto reale od obbligatorio) «vita natural durante» del beneficiario (sul punto v. in senso favorevole, la giurisprudenza in tema di diritto d'abitazione, su cui v. *supra*, *sub* n. 6; si consideri inoltre che il contratto vitalizio di mantenimento è indiscutibilmente ritenuto valido).

- Con riguardo a quest'ultima ipotesi si discute se la presupposizione giochi un ruolo nel contesto dei rapporti tra conviventi (per una discussione del tema si fa rinvio a OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., p. 139 ss.; ID., *Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio*, cit., p. 83 ss.; ID., *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 176 s.). A fronte di posizioni giurisprudenziali (v. Trib. Savona, 7 marzo 2001, cit., in *obiter*) possibiliste circa l'eventualità che un rapporto (abitazione, mantenimento) inizialmente previsto come legato alla vita del beneficiario possa risolversi, su istanza dell'obbligato, in considerazione del venir meno della *Geschäftsgrundlage* su cui lo stesso sarebbe stato costruito, sarà opportuno che il Notaio inserisca espressioni che evidenzino la consapevolezza dei contraenti circa il fatto che il loro legame affettivo e di vita potrebbe un giorno venir meno, senza che ciò influenzi (se questa è davvero la *voluntas contrahentium*) l'attribuzione espressamente prevista *usque ad vitae supremum exitum* del beneficiario.

20. CLAUSOLE FINALI DI CARATTERE GENERALE

20.1.

Clausola penale

Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dalla clausola [*inserire il numero della clausola che si vuole munire di penale*] dovrà corrispondere all'altro, a titolo di penale, la somma di Euro ..., salvo l'eventuale maggior danno, che il convivente non inadempiente è comunque ammesso a provare.

20.2.

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione e che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita al giudizio di un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso in cui i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell'arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di ... L'Arbitrato sarà rituale (ovvero: irrituale) e secondo equità (ovvero: secondo diritto). I sottoscritti dichiarano altresì che nessuno dei conviventi nulla ha più a richiedere ed esigere dall'altro, alla sottoscrizione del presente atto, salvo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi [eventuali] allegati.

20.3.

Modifiche alla presente convenzione e loro forma

I sottoscritti si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione, convenendo sin da ora che le stesse, ai sensi dell'art. 1352 c.c., non saranno valide se non verranno adottate per iscritto.

20.4.

Spese

Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, sono a carico di

21. MODELLO DI COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...

in ...

nel mio studio in ...

innanzi a me Notaio ...

iscritto nel ruolo del Distretto di ...

alla presenza dei testimoni Sig.ri: ...

sono comparsi:

1) Tizio

2) Caia

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- Tizio è pieno ed esclusivo proprietario di un immobile in ..., in seguito meglio descritto, immobile che il medesimo dà atto essere libero da ipoteche, privilegi e gravami pregiudizievoli di qualsiasi tipo;

- tale immobile è pervenuto a Tizio in virtù dei seguenti titoli: ...;

- Tizio è legalmente separato da ...;

[*oppure*: - che Tizio e Caia sono entrambi liberi da vincoli matrimoniali;]

- Tizio e Caia hanno instaurato sin dalla data del ... un solido, notorio e duraturo rapporto di convivenza e comunione di vita materiale e spirituale, caratterizzato da pienezza di sentimenti, stabilità temporale, serietà e reciprocità di impegni sia personali che patrimoniali (nella misura, per questi ultimi, in cui a ciascuno è consentito in base alla propria condizione economica), qualificabile ad ogni effetto come «famiglia di fatto» (o convivenza *more uxorio*), frutto di libere scelte individuali ma al contempo dotata di una propria rilevanza anche giuridica e riconducibile alla categoria delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale;

- l'unione tra Tizio e Caia ha dato alla luce i figli Mevia, maggiorenne, nata a ... il ... Codice Fiscale ..., e Filano, minorenni, nati a ... il ... Codice Fiscale ...;

- Tizio svolge una attività che gli consente una esistenza più che dignitosa e, nel contempo, gli permette di provvedere in maniera adeguata anche al mantenimento di Caia, in quanto è titolare di un'impresa individuale esercente attività di ... corrente in ... iscritta al Registro Imprese di ... al n. ... nonchè al n. R.E.A. ... Partita Iva ...;

- che Caia svolge unicamente attività casalinga all'interno delle mura domestiche, occupandosene a tempo pieno; [<i>oppure</i> : →]	- che Caia svolge sia una propria attività lavorativa, sia attività casalinga, occupandosi del governo delle mura domestiche; [<i>oppure</i> : →]	- che Caia, in ragione del rapporto di convivenza, collabora con Tizio in alcuni ambiti dell'attività di impresa e presta anche lavoro domestico a sostegno del comune <i>ménage</i> ;
---	---	--

<p>- che Tizio, per quanto sopra detto, volendo assicurare a Caia, per ogni evenienza della vita, una esistenza dignitosa ed autonoma, come non le sarebbe consentito dalla propria condizione economica, intende destinare, per il periodo di tempo in seguito stabilito, il suddetto immobile di sua proprietà <i>infra</i> meglio descritto a vantaggio di Caia per il soddisfacimento dei bisogni di questa; [oppure: →]</p>	<p>- che Tizio intende destinare il suddetto immobile di sua proprietà <i>infra</i> meglio descritto a beneficio dei bisogni propri nonché dei bisogni di Caia, Mevia e Filano (di seguito anche i «Beneficiari») e principalmente al soddisfacimento delle loro esigenze abitative, ai loro bisogni di vita nonché al loro mantenimento, intendendosi, con quest'ultimo termine, il soddisfacimento di tutte le esigenze dei Beneficiari della destinazione, tenuto conto delle loro condizioni fisiche e psichiche ed in conformità alle loro attuali abitudini e al loro tenore di vita; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; il completamento dell'istruzione (anche attraverso corsi di specializzazione post-universitaria) e la frequentazione di apposite strutture specializzate per il miglioramento dell'educazione nonché delle condizioni fisiche e psichiche; l'assistenza medica e sanitaria, comportante, in caso di necessità, la presenza continua di personale specializzato e la fornitura di medicine, articoli sanitari, <i>etc.</i>;</p>
--	---

TUTTO CIÒ PREMESSO,
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,
i componenti mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale
SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Consenso

<p>Tizio (il «Conferente»), per i motivi esposti nelle premesse e per la realizzazione dell'interesse meglio specificato al successivo Art. ..., destina il diritto di piena ed intera proprietà dell'immobile in seguito descritto (l'«Immobile») al soddisfacimento dei bisogni della beneficiaria Caia (la «Beneficiaria»), come meglio e più compiutamente si dirà nel prosieguo di questo atto, gravando l'immobile del relativo vincolo di destinazione per la realizzazione di interesse meritevole di tutela <i>ex art. 2645-ter c.c.</i> [oppure: →]</p>	<p>Tizio (il «Conferente»), per i motivi esposti nelle premesse e per la realizzazione dell'interesse meglio specificato al successivo Art. ..., destina il diritto di piena ed intera proprietà dell'immobile in seguito descritto (l'«Immobile») a favore proprio nonché degli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare Sig.ra Caia, Mevia e Filano (i «Beneficiari»). Beneficiari saranno altresì gli eventuali altri figli nascituri, ancorché non ancora concepiti alla data odierna, di entrambi i predetti genitori, purché dai medesimi legalmente riconosciuti (ovvero giudizialmente dichiarati), secondo le leggi dell'ordinamento della Repubblica Italiana tempo per tempo vigenti; Caia, per quanto necessario, dichiara di accettare.</p>
---	--

La costituzione del vincolo di destinazione non comporta trasferimento di proprietà, né costituzione di altro diritto reale.

Art. 2

Descrizione dell'immobile

L'immobile che viene gravato dal vincolo di destinazione (l'«Immobile») è costituito da
[descrizione dell'immobile con ubicazione, consistenza, confini e dati catastali]

Art. 3

Interesse meritevole di tutela

Con la costituzione del presente vincolo di destinazione Tizio intende realizzare l'interesse di assicurare a Caia una esistenza decorosa, garantendole una abitazione idonea alle sue necessità ovvero una rendita sufficiente al proprio mantenimento, in modo da consentirle di godere dello stesso tenore di vita attuale, e ciò anche e soprattutto in considerazione del rapporto di convivenza *more uxorio* fra di essi intercorrente, interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento in quanto rinviene la sua ragione nella tutela e nel riconoscimento di tale rapporto, quale nucleo portatore di valori di assistenza e sostegno reciproci, e che trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà dei rapporti affettivi e nel solenne riconoscimento che a tale rapporto è dato, quale formazione sociale ove si svolge la personalità umana, dall'art. 2 della Costituzione.

Tizio e Caia riconoscono pertanto espressamente che l'interesse alla cui realizzazione è diretta la destinazione impressa all'Immobile è quindi meritevole di tutela, *ex art. 2645-ter c.c.*

Art. 4

Modalità di attuazione della destinazione

Le modalità di attuazione della destinazione (interesse a soddisfare esigenze abitative e di mantenimento) sono le seguenti.

La Beneficiaria potrà (in via alternativa ed a propria discrezione):

- detenere personalmente l'Immobile utilizzandolo per soddisfare le proprie esigenze abitative;
- impiegare i redditi prodotti dall'Immobile per i propri bisogni e quindi per il suo mantenimento e sostegno economico, intendendosi con ciò il soddisfacimento di tutte le esigenze della Beneficiaria per il perseguimento del suo benessere materiale e spirituale, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche ed in conformità alle sue attuali abitudini ed al suo tenore di vita; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; la frequenza di apposite strutture specializzate o l'assistenza di personale qualificato per il miglioramento dell'educazione e per la formazione ed il mantenimento di un adeguato livello culturale, nonché, più in generale, delle condizioni fisiche e psichiche; l'integrazione, con una adeguata disponibilità economica, di ogni forma pensionistica; l'assistenza medica e sanitaria al fine di garantire adeguati livelli di protezione della salute, con ricoveri presso idonee strutture anche private ovvero mediante l'assistenza continua domiciliare di personale specializzato infermieristico, nonché ogni consulenza da parte di personale medico specialistico e la fornitura di medicine e articoli sanitari.

Il Conferente:

- (a) nel caso in cui l'Immobile sia utilizzato come propria abitazione dalla Beneficiaria, dovrà porre in essere tutto quanto necessario onde consentire alla Beneficiaria il libero godimento dell'Immobile e dovrà astenersi dal fare alcunché che tale godimento possa impedire o limitare;
- (b) nel caso in cui la Beneficiaria non abiti personalmente nell'Immobile: dovrà porre in essere tutto quanto necessario affinché l'Immobile produca un reddito adeguato e dovrà astenersi dal fare alcunché che possa impedire o limitare la sua redditività; il Conferente dovrà quindi destinare ogni rendita prodotta dall'Immobile al soddisfacimento dei bisogni della Beneficiaria e, in caso di esubero delle rendite rispetto ai bisogni, è obbligato ad accantonare ogni eccedenza reddituale in vista di eventuali successive esigenze connesse alla destinazione. In tal caso il Conferente procederà all'accensione di un conto corrente, sul quale verranno fatti confluire i frutti derivanti dalla messa a reddito dell'Immobile.

Il Conferente potrà procedere all'alienazione dell'Immobile destinato solo per necessità relative allo stato di conservazione dello stesso ed a un prezzo non inferiore da quello risultante da una perizia giurata di stima che sarà redatta, almeno 120 (centoventi) giorni prima della prospettata alienazione, da un esperto stimatore nominato dal Presidente del Tribunale di... su istanza del conferente medesimo; verificandosi tale ipotesi il vincolo *ex art. 2645-ter c.c.* sull'immobile alienato verrà a cessare ed il conferente procederà all'impiego delle somme riscosse nell'acquisto di un altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo. In caso di permuta s'intende che il vincolo si trasferirà automaticamente sul bene ricevuto dal conferente, che dovrà procedere alla relativa formalità pubblicitaria.

<i>[Atto con intervento del Beneficiario:]</i>	<i>[Atto senza intervento del Beneficiario:]</i>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Accettazione</p> <p>La Beneficiaria accetta gli effetti favorevoli che ad essa derivano dalla destinazione e prende atto delle modalità e termini ai quali essa è disciplinata. [oppure: →]</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Notificazione al Beneficiario</p> <p>Copia autentica del presente atto verrà notificata ai Beneficiari, a mezzo di ..., a cura di me Notaio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Decorrenza degli effetti fra le parti conseguenti alla destinazione</p> <p>Gli effetti favorevoli per la Beneficiaria che la destinazione produce decorrono dalla sottoscrizione del presente atto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Decorrenza degli effetti fra le parti conseguenti alla destinazione</p> <p>Il vincolo di destinazione costituito col presente atto resta sospensivamente condizionato al mancato rifiuto da parte del Beneficiario degli effetti favorevoli che ad esso ne derivano entro ... dalla notifica di cui al precedente Art. Il rifiuto dovrà risultare da atto Qualora il rifiuto sia manifestato soltanto da alcuni dei Beneficiari, il vincolo di destinazione di cui al presente atto si intenderà comunque costituito a favore di quei Beneficiari che non avranno rifiutato. Ai soli fini della ricezione dell'eventuale rifiuto da parte dei Beneficiari, il Conferente elegge domicilio presso il mio studio notarile in Il conferente rimane obbligato ad intervenire, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in atto pubblico ricognitivo dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al medesimo Art. 8. In forza di tale atto ricognitivo dovrà essere eseguita annotazione a margine della nota di trascrizione del vincolo per far constare, in caso di avveramento della condizione, la stabilizzazione degli effetti del vincolo ovvero, in caso di mancato avveramento, dell'inefficacia del vincolo.</p>

Art. 7

Opponibilità del vincolo di destinazione ai terzi

Il presente atto sarà trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2645-ter del Codice Civile e, con la trascrizione, il vincolo di destinazione sarà opponibile ai terzi per tutti gli effetti di legge.

L'immobile conferito ed i suoi frutti possono essere oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, del Codice Civile, solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione; l'Immobile, con la trascrizione del vincolo, diviene quindi, agli effetti di legge, separato dal restante patrimonio del Conferente.

L'Immobile potrà essere trasferito, in tutto o in parte, per atto tra vivi o *mortis causa*, fermi restando gli effetti prodotti dalla trascrizione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter del Codice Civile.

In caso di trasferimento *mortis causa*, gli eredi del Conferente subentreranno, con vincolo di indivisibilità, nelle obbligazioni assunte dal Conferente stesso col presente atto.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, il Conferente o i suoi eredi rimarranno solidalmente responsabili, con vincolo di indivisibilità fra gli eredi, delle obbligazioni assunte col presente atto dal Conferente in caso di inadempimento alle stesse da parte degli aventi causa, ai quali siano state eventualmente trasferite.

Art. 8

Durata

<i>Durata determinata</i>	<i>Durata stabilita per la vita del Beneficiario</i>
La durata della destinazione è stabilita per un periodo di anni ... e quindi verrà a cessare il giorno La destinazione verrà a cessare, anche prima del termine sopra stabilito, per la morte della Beneficiaria.	La durata della destinazione è stabilita per tutta la vita della Beneficiaria e quindi la destinazione verrà a cessare con la sua morte.

Art. 9

Cessazione anticipata

La destinazione verrà anticipatamente a cessare per concorde volontà di Conferente e Beneficiaria, risultante da atto pubblico.

La destinazione verrà anticipatamente a cessare per volontà della Beneficiaria, risultante da atto pubblico.

La destinazione verrà anticipatamente a cessare per la sola volontà del Conferente, risultante da atto pubblico, da notificarsi al Beneficiario, al verificarsi dei seguenti eventi:

La destinazione verrà a cessare quando venga meno, comunque, la possibilità oggettiva di continuare a realizzare, attraverso la destinazione, l'interesse meritevole di tutela che ne costituisce il fondamento.

Verificatasi una qualsiasi causa di cessazione della destinazione, fisiologica o patologica, la Beneficiaria dovrà rilasciare l'Immobile nella esclusiva disponibilità del Conferente o dei suoi eredi o aventi causa.

Alla cessazione della destinazione, che non dipenda da scadenza del termine o morte del beneficiario, dovrà seguire annotazione di inefficacia del vincolo a margine della nota di trascrizione dello stesso.

In caso di premorienza del conferente rispetto ai Beneficiari, l'Immobile si devolve agli eredi del Conferente gravati dal vincolo di destinazione costituito col presente atto, ove esso non sia ancora cessato.

In tale ipotesi l'attuazione della destinazione continua con il soggetto che il conferente si riserva di indicare in separato documento o testamento.

[Clausola eventuale, la cui adozione implica il necessario intervento dei testimoni:

In caso di celebrazione del matrimonio tra Tizio e Caia il presente vincolo dovrà intendersi come automaticamente trasformato in fondo patrimoniale, *ex artt. 167 ss. c.c.* In tale ipotesi Tizio e Caia si impegnano sin d'ora ad informare il Notaio della data e del luogo di celebrazione del matrimonio, al fine di consentirgli di ottemperare a quanto disposto dagli artt. 2671 c.c. e 34-*bis* disp. att. c.c.]

Art. 10
Gestione

<i>Gestione affidata allo stesso Conferente</i>	<i>Gestione affidata a due Attuatori</i>
<p>L'amministrazione dell'Immobile durante la destinazione, sia ordinaria che straordinaria, rimane di competenza esclusiva del Conferente, il quale dovrà compiere ogni attività materiale e ogni atto giuridico necessari od anche solo opportuni perché la destinazione possa proficuamente avere attuazione.</p> <p>Anche ove tra i Beneficiari vi siano soggetti minori, legalmente incapaci o sottoposti a misure di protezione, per il compimento di tutti gli atti di amministrazione, anche straordinaria (compresa l'alienazione di cui al precedente Art. 4), sarà sufficiente il solo consenso del Conferente manifestato nelle forme di Legge e non sarà necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.</p> <p>Almeno una volta all'anno, il Conferente dovrà rendere alla Beneficiaria il conto della gestione, redigendo idoneo rendiconto da comunicare alla stessa entro il giorno ... di ciascun anno a partire dall'anno solare</p> <p>Laddove l'Immobile non sia utilizzato come abitazione della Beneficiaria, il Conferente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la ricerca del locatario, seguire i seguenti criteri: ...; - sottoscrivere i contratti di locazione; - provvedere affinché i redditi prodotti dall'immobile vengano bonificati alla Beneficiaria sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN ...; <p><i>etc.</i></p> <p>Il Conferente, durante la destinazione, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile; - assicurare l'Immobile presso primaria Compagnia di Assicurazione per i danni derivanti da rovina totale o parziale, incendio, <i>etc.</i> - provvedere puntualmente ad assolvere ogni tributo inerente l'Immobile. <p>In caso di perimento totale dell'Immobile, od anche parziale quando sia tale da non consentire più il proseguimento della destinazione,</p>	<p>Tizio nomina sé medesimo e la beneficiaria Caia quali «Attuatori» per la soddisfazione del suddetto interesse.</p> <p>L'amministrazione e la gestione dell'Immobile, in vista del soddisfacimento degli scopi della destinazione, spetta disgiuntamente ad entrambi gli Attuatori per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre spetta congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione; l'alienazione dell'Immobile potrà essere compiuta solo dal Conferente, peraltro alle condizioni specificate al precedente Art. 4.</p> <p>Anche ove tra i Beneficiari vi siano soggetti minori, legalmente incapaci o sottoposti a misure di protezione, per il compimento degli atti di amministrazione, anche straordinaria, sarà sufficiente il solo consenso degli Attuatori (o del Conferente, in caso di alienazione) manifestato nelle forme di Legge e non sarà necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.</p> <p>Gli Attuatori si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ad amministrare l'Immobile vincolato con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto degli scopi della destinazione, come sopra specificati; – al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica, l'integrità materiale e il valore dell'Immobile vincolato, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso; È consentita, altresì, agli Attuatori la stipula di contratti che prevedano la costituzione di diritti reali o personali di godimento, di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo sopra l'Immobile in oggetto, ma solo in quanto si tratti di atti diretti al soddisfacimento degli scopi della destinazione. In questo caso la finalità dell'atto volta all'attuazione dello scopo della destinazione deve essere nell'atto stesso espressamente dichiarata.

<p>l'indennità risarcitoria dovuta dalla Compagnia assicuratrice dovrà essere reimpiegata dal conferente o dai suoi eredi o aventi causa per l'acquisto di altro immobile da destinare al soddisfacimento del medesimo interesse. In tale evenienza la cessazione della destinazione dovrà risultare da atto pubblico, cui seguirà annotazione di inefficacia a margine della nota di trascrizione del vincolo, nonché ulteriore trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., sull'immobile acquistato impiegando l'indennità risarcitoria.</p> <p>In caso di danni subiti dall'Immobile, che siano compresi nella copertura assicurativa, l'indennità risarcitoria dovuta dalla compagnia assicuratrice dovrà essere impiegata per il ripristino dell'Immobile; laddove i danni siano tali da non consentire l'attuazione della destinazione, il Conferente si obbliga a ripristinare l'Immobile a proprie spese, trattenendo poi l'indennità pagata dalla compagnia assicuratrice.</p>	
---	--

Art. 11

Controlli

La legittimazione ad agire per la corretta e puntuale attuazione della destinazione è attribuita, conformemente all'art. 2645-ter del Codice Civile, oltre che al Conferente, a qualsiasi altro interessato, ivi compresa, naturalmente, la Beneficiaria.

Art. 12

Disciplina fiscale

Come evidenziato nella Circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008, il presente atto, non producendo effetto traslativo alcuno, è soggetto ad imposte di registro e ipotecaria in misura fissa; non è soggetto ad imposta catastale in quanto non dà luogo all'esecuzione di voltura catastale.

L'imposta di bollo relativa al presente atto ed alle conseguenti formalità verrà assolta mediante pagamento, all'atto della registrazione con procedura telematica, della somma forfettariamente stabilita nella relativa tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 13

Spese dell'atto

Le spese anche accessorie del presente atto sono a carico del Conferente.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

I componenti danno atto di aver preso visione, ricevendone da me copia, dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e consentono, per quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avutane dai componenti.

Osservazioni

- La dottrina assolutamente maggioritaria afferma la possibilità che l'istituto previsto dall'art. 2645-ter c.c. venga costituito in favore della famiglia di fatto, *ad instar* di quanto accade per la famiglia fondata sul matrimonio per il fondo patrimoniale (cfr. per tutti OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 133 ss.).
- Sul punto andrà peraltro tenuto presente che il vincolo *ex art. 2645-ter c.c.* appare più «forte» di quello da fondo patrimoniale, per via dell'opponibilità nei confronti di tutti i creditori dei coniugi, anche a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni, per così dire, «soggettive» descritte dall'art. 170 c.c., nonché per la diversa ripartizione dell'*onus probandi* delle condizioni «oggettive» (cfr. G.A.M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Notariato*, 2009, p. 426 ss.; cfr. inoltre BULLO, *Sub art. 2645-ter c.c.*, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di Cian, Padova, 2009, p. 3330; DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, p. 31).
- Altro effetto è sicuramente quello – lasciando da parte, ovviamente, l'ipotesi della revocatoria – dell'esclusione dei beni vincolati dalla eventuale massa fallimentare, se non in relazione a quei debiti contratti «per la realizzazione del fine di destinazione»: ciò in forza del generale riferimento, nella norma in esame, ai «terzi», a prescindere dalla sede nella quale (e dalle modalità con cui) essi facciano valere i loro diritti, nonché avuto riguardo a quella già ricordata parte della disposizione secondo la quale «I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». Tale effetto, derivando direttamente dall'art. 2645-ter c.c., non abbisogna di alcuna estensione analogica dell'art. 46, primo comma, n. 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che, per il fondo patrimoniale, prevede l'inclusione dei relativi beni nella massa fallimentare nel caso di ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., inapplicabile, come si è detto, al caso di specie. Inapplicabile appare inoltre, per la sua specialità, l'art. 155, r.d. cit., che attribuisce al curatore, nel caso di patrimonio destinato ad uno specifico affare, *ex art. 2447-bis c.c.*, l'amministrazione del patrimonio medesimo.
- Il modello proposto evita di attribuire al negozio in oggetto effetti di tipo traslativo (in favore dell'attuatore) o ri-traslativo (in favore del conferente o dei terzi beneficiari): argomento, questo, che forma oggetto di vivaci discussioni.
- Da notare poi che il ricorso all'art. 2645-ter c.c. permette anche la costituzione di un vincolo temporale nell'interesse della famiglia di fatto al di là delle ipotesi in cui l'istituto *ex art. 167 ss. c.c.* è consentito per la famiglia fondata sul matrimonio. I costituenti, per esempio, potranno derogare a quanto stabilito dall'art. 171 c.c., stabilendo ad esempio che il vincolo non cessi (ed anzi, questa sarà la regola, atteso il principio che autorizza una durata dello stesso per novanta anni o per tutta la vita della persona fisica beneficiaria) in caso di scioglimento del *ménage* (e, dunque, di una situazione speculare rispetto al divorzio), pur in assenza di figli minori.
- Si è prevista come eventuale una clausola di automatica trasformazione in fondo patrimoniale in caso di celebrazione delle nozze tra i *partners* (cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, cit., p. 137). In tal caso la presenza dei testimoni all'atto (riconducibile al *genus* della convenzione matrimoniale sottoposta a condizione sospensiva) sarebbe però necessaria.
- Per ciò che attiene infine al profilo soggettivo, la meritevolezza dell'interesse, per le ragioni solidaristiche che ispirano la norma, è di tale evidenza da consentire anche di collocare la

famiglia nel suo complesso (vuoi legittima, vuoi di fatto) tra uno di quegli «altri enti» cui fa richiamo la disposizione, magari valorizzando quell'indirizzo che ormai unanimemente considera tanto la famiglia fondata sul matrimonio, come il *ménage* di fatto, quali «formazioni sociali» riconosciute dall'art. 2 Cost. È chiaro che la soluzione, la quale individua come beneficiario del vincolo di destinazione la famiglia nel suo complesso eviterebbe la necessità di un riferimento specifico ai membri attuali del nucleo in considerazione, e, conseguentemente, il ricorso a non agevolmente ipotizzabili atti di revoca e/o modifica, qualora il nucleo medesimo avesse ad ampliarsi o ridursi. Perplessità al riguardo sono però state sollevate in proposito da chi ha rilevato (G.A.M. TRIMARCHI, *op. loc. ultt. citt.*) che manca un elemento che consenta d'individuare i componenti, come componenti di un gruppo. Peraltro, neppure nella famiglia legittima i confini soggettivi appaiono sempre così chiaramente delineati, se è vero che non manca chi ha inteso fondare proprio sulla convivenza il tratto identificativo della «famiglia» rilevante *ex artt.* 167 ss. c.c., mentre diversi Autori non esitano a riferire il fondo patrimoniale anche ai minori in affidamento, ai figli (legittimi, naturali, adottivi) di uno solo dei coniugi, purché inseriti nel nucleo familiare, e agli stessi figli maggiorenni della coppia coniugata, purché ancora non autosufficienti e conviventi con i genitori. Del resto, non è escluso che, nella famiglia di fatto, l'identificazione dei componenti possa avvenire anche solo *per relationem*. Una volta individuati nell'atto costitutivo i due soggetti del cui *ménage* si tratta, sarà sufficiente indicare, genericamente, la prole che da tale unione nascerà (ed eventualmente aggiungervi l'astratta possibilità che il nucleo si estenda, con l'inserimento di fatto di eventuali figli unilaterali o minori in affidamento). Proprio questa è la soluzione prescelta dal modello che qui si propone.

22. MODELLO DI COSTITUZIONE DI TRUST PER SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA COPPIA DI CONVIVENTI MORE UXORIO

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DI TRUST PER SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA COPPIA DI CONVIVENTI MORE UXORIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...

in ...

nel mio studio in ...

innanzi a me Notaio ...

iscritto nel ruolo del Distretto di ...

sono personalmente comparsi:

1) Tizio (di seguito «Disponente»)

2) Caia (di seguito «Trustee»)

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti.

PREMESSO CHE:

- Tizio è pieno ed esclusivo proprietario del seguente immobile: ... (*descrizione completa*);
- tra Tizio e Caia (quest'ultima nata a ... il giorno ... Codice Fiscale ...) esiste, sin dalla data del ..., una stabile, sincera relazione affettiva, e che nessuno dei medesimi è legato da vincoli coniugali, così come si desume dai rispettivi certificati di stato libero rilasciati dal Comune di ... in data ... e dal Comune di ... in data ...;
- Tizio e Caia conducono, sin dalla data del ..., vita comune nel sopra descritto immobile sito in ... alla via ...n. ..., di proprietà del solo Tizio sebbene eletto, d'accordo tra Tizio e Caia, a loro residenza comune;
- gli stessi Tizio e Caia, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita e di affetti a tempo indeterminato;
- la loro convivenza assume i caratteri di «formazione sociale» ove si svolge la propria personalità ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale;
- è intenzione di Tizio istituire mediante il presente atto un Trust, trasferendo al Trustee la proprietà dell'immobile già sopra descritto al fine di assicurare a Caia, in caso di cessazione della convivenza, di abitare nell'immobile medesimo senza che le vicende personali dal Disponente possano influire su di esso;
- l'immobile in oggetto sarà in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestire quanto gli viene trasferito secondo le disposizioni di questo atto;
- il Trust consente, inoltre, di mantenere segregata la proprietà dei beni in Trust, in modo da escludere la possibilità, per i creditori personali del Trustee, di aggredire i beni medesimi;
- il Trust è riconosciuto in Italia, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989 n. 364;
- si tratta di esigenza meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano, per cui non trova applicazione la riserva prevista all'art. 13 della Convenzione dell'Aja, sopra citata;
- al fine di realizzare i suddetti scopi, il disponente dichiara di scegliere per la regolamentazione del trust la legge ..., in quanto più adatta al perseguimento degli specifici obiettivi sopra indicati;
- il trasferimento al trustee, pur essendo effettuato a titolo gratuito e non oneroso non è motivato da spirito di liberalità nei suoi confronti, avendo natura solo temporanea e strumentale, in quanto finalizzato al perseguimento degli scopi sopra indicati.

TANTO PREMESSO,
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Parte I: Disposizioni Generali

Art. 1 Istituzione e denominazione del Trust; sua irrevocabilità

Tizio dichiara di istituire per mezzo di questo atto un Trust, denominato «TRUST [.....]».
Il Trust è irrevocabile.

Art. 2) Momento iniziale dell'efficacia del Trust

Il Trust ha effetto immediato e conserverà la propria efficacia anche in caso di cessazione della convivenza tra Tizio e Caia, qualora essa derivi: a) dalla morte di Tizio; b) dal recesso unilaterale di Tizio; c) dal mutuo consenso di Tizio e Caia.

Qualora invece la cessazione della convivenza derivi dalla morte di Caia, il Trustee sarà tenuto a ritrasferire senza indugio i Beni in Trust al Disponente.

Art. 3) Individuazione del Disponente

Il termine Disponente indica Tizio.

Art. 4) Individuazione del beneficiario.

Durante la convivenza Beneficiari del trust sono, congiuntamente, lo stesso Tizio e la sua compagna Caia; alla cessazione della convivenza (per cause diverse dal proprio decesso come sopra già precisato), Beneficiaria del trust sarà soltanto Caia, la quale avrà pertanto il diritto di abitare vita natural durante nel bene immobile descritto in premessa alla lettera ...) ed attualmente adibito a residenza comune dei conviventi.

I Beneficiari possono rinunciare ai loro diritti, con atto in forma autentica, in via temporanea o definitiva; la rinuncia, una volta effettuata, è irrevocabile.

I diritti attribuiti ai Beneficiari in relazione al presente trust non sono trasferibili, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust

Sono Beni in Trust:

I) la proprietà del bene di cui alla lettera ...) per le finalità di cui alla lettera ...) della premessa;

II) i frutti prodotti;

III) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di beni in Trust.

I beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.

I beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo patrimonio o a convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.

Art. 6) Individuazione del Trustee

L'ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto da Caio, che accetta.

I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.

Art. 7) Individuazione del Guardiano

Il Disponente Tizio può nominare un Guardiano con atto fra vivi o *mortis causa*.

Tale successivo atto del Disponente potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l'ufficio di guardiano in ordine successivo.

Se il Disponente muore o diviene incapace ai sensi dell'art. 9, alla nomina del Guardiano provvederà la Beneficiaria Caia.

Per tutto il tempo in cui il Disponente Tizio o la Beneficiaria Caia non provvedano alla nomina di un Guardiano, il presente Trust continuerà ad essere eseguito senza l'ufficio di Guardiano.

Per tutto il tempo in cui il presente Trust sarà privo di Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un'attività dell'ufficio di Guardiano non avranno applicazione.

I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell'ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III di questo Atto.

Art. 8) Durata del Trust

Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla parte IV del presente atto, alla morte di Caia.

Art. 9) Nozione dei termini «capace» (o «capacità») oppure «incapace» (o «incapacità»)

In questo atto i termini «capace» (o «capacità») oppure «incapace» (o «incapacità») si riferiscono, rispettivamente, alle idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.

La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia ed uno in psichiatria), nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di [.....] su richiesta di qualsiasi interessato.

Il rifiuto del soggetto, della cui identità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento A.R., comporta l'automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.

Art. 10) Forma degli atti

Gli atti *inter vivos* di cui agli artt. 7 (nomina di Guardiano), da 25 a 27 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee), da 32 a 34 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano), debbono rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata a pena nullità.

Art. 11) Legge regolatrice del Trust

Il Trust è regolato dalla Legge [...], con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.

Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione

Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla Legge regolatrice del Trust e dalla Legge italiana.

Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti dal Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge Italiana.

Parte II: Il Trustee

Art. 13) Poteri e obblighi del Trustee

Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in Trust.

Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.

Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Con riferimento alla finalità del presente Trust, il Trustee deve assicurare che Caia abiti nell'immobile di cui alla lettera ...) della premessa stessa.

[Variante: divieto di alienazione.]

Al Trustee è fatto divieto di alienare i beni in trust (*ovvero*: gli immobili in trust), salvo che vi sia il consenso unanime dei beneficiari. Si applica, sul punto, giusta la previsione degli articoli 16 e 18 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, l'articolo 1379 del codice civile, salvo che l'atto di alienazione che abbia luogo senza il suddetto consenso sarà da considerarsi come indebitamente avvenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985].

[Variante ulteriore: dovere di consultare i beneficiari.]

Il Trustee deve, nell'esercizio delle proprie funzioni relative agli immobili in trust, in quanto praticabile, consultare i beneficiari maggiori di età e capaci di agire e rispettare i loro desideri, in quanto ciò sia compatibile con il generale interesse e scopo del trust].

Art. 14) Pagamento di imposte

Il Trustee, impiegando all'uopo le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.

Art. 15) Conflitto di interessi

Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, ameno che il Guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.

Art. 16) Separazione patrimoniale

Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

In particolare:

a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, il Beneficiario ed il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all'art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.

Art. 17) Custodia

Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.

Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

Art. 18) Deleghe del Trustee

Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).

Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:

- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.

Il Trustee può nominare avvocati ed avvalersi di consulenti, legali e non.

La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall'art. 20.

Art. 19) Rendiconto

Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.

Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano circa l'andamento dei Beni in Trust e, a richiesta del medesimo, gli fornisce l'idonea documentazione giustificativa.

Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi ad una verifica contabile ed amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.

Art. 20) Presupposti della responsabilità del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità

Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.

Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui delegati in conformità dell'articolo 18, nei seguenti casi:

- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.

Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni.

Art. 21) Luogo dell'amministrazione del Trust: sua modifica

Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il luogo di residenza del Trustee (nel caso in cui si tratti di persona giuridica, presso la sua sede legale).

Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano del mutamento del luogo dell'amministrazione del Trust.

Art. 22) Compenso del Trustee

Il compenso spettante a chi ricopre l'ufficio di Trustee è pari ad Euro ... annui.

Art. 23) Spese del Trustee

Ogni costo sostenuto specificatamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.

Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati del Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.

Le spese di difesa del Trustee, convenute in giudizio dal Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.

Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.

Art. 24) Successione del Trustee

Il Trustee rimane nell'ufficio:

- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità ai sensi dell'art. 9, revoca o dimissioni.

Qualora il Trustee designato nel presente atto cessi dall'ufficio per qualunque motivo, nuovo Trustee sarà il soggetto nominato dal Disponente in un successivo atto fra vivi o mortis causa, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano ed al Beneficiario.

Tale successivo atto del Disponente potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l'ufficio di Trustee in ordine successivo.

Se il Disponente diviene incapace ai sensi dell'art. 9, il potere di nomina del Trustee spetterà al Beneficiario.

Laddove i soggetti cui è stato attribuito il potere di nomina non provvedano alla nomina del Trustee entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall'ufficio del Trustee in carica, a detta nomina provvederà (...).

L'accettazione dell'incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano ed al Beneficiario.

In caso di cessazione dall'ufficio per morte o sopravvenuta incapacità ai sensi dell'art. 9 del Trustee, il Guardiano è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente ed al Beneficiario.

Le regole previste e presente articolo per il caso di cessazione dall'ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di un Trustee.

Art. 25) Revoca del Trustee

Il Disponente può in ogni tempo revocare il Trustee, pur in eventuale assenza di una giusta causa, per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Trustee uscente, al Guardiano ed al Beneficiario.

Se il Disponente muore o diviene incapace ai sensi dell'art. 9, il potere di revoca del Trustee spetta al Beneficiario.

La revoca ha effetto dal momento della ricerca di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.

Art. 26) Dimissioni del Trustee

Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall'ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano e al Beneficiario.

Il Trustee dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.

Art. 27) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee

In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto ad un altro soggetto nell'ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest'ultimo ed il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti:

- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultante pubblicitarie come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli Eventi, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;

- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

Parte III: Il Guardiano

Art. 28) Poteri del Guardiano

Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta ed insindacabile discrezione.

Il Guardiano, inoltre:

- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile ad uno specifico atto.

Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

Art. 29) Compenso del Guardiano

Il compenso del Guardiano è determinato all'atto della sua nomina.

Art. 30) Spese del Guardiano

Ogni costo sostenuto specificatamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.

Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.

Le spese di difesa del Guardiano, convenute in giudizio dal Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.

Art. 31) Successione nell'ufficio di Guardiano

Il Guardiano rimane nell'ufficio:

- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità ai sensi dell'art. 9, revoca o dimissioni.

Laddove i soggetti cui è stato attribuito il potere di nomina non provvedano alla nomina del Trustee entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall'ufficio del Trustee in carica, a detta nomina provvederà (...).

La nomina del Guardiano dovrà essere comunicata senza indugio per iscritto all'eventuale Guardiano uscente, al Trustee ed al Beneficiario.

L'accettazione dell'incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee ed al Beneficiario.

In caso di cessazione dall'ufficio per morte o sopravvenuta incapacità ai sensi dell'art. 9 del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente ed al Beneficiario.

Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall'ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di un Guardiano.

Art. 32) Revoca del Guardiano

Chi ha provveduto alla nomina del Guardiano può in ogni tempo revocarlo per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente ed al Trustee.

La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente.

Art. 33) Dimissioni del Guardiano

Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall'ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee ed al Beneficiario.

Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.

Parte IV: La destinazione dei Beni in Trust

Art. 34) Destinazione finale dei beni in trust

Sopraggiunto il termine finale del Trust, come determinato del precedente art. ... il Trustee attribuisce senza indugio i Beni in Trust al Disponente e, in mancanza di costui, ai suoi eredi.

Parte V: Conferimento di bene in trust

Art. 35) Conferimento di beni in trust

Al fine di consentire la realizzazione degli scopi individuati nel presente atto istitutivo del Trust «...», Tizio, nella sua predetta qualità di Disponente, costituisce in Trust il diritto di piena proprietà sui beni immobili già individuati alla lettera ...) della premessa e qui di seguito nuovamente e più dettagliatamente descritti: ... (*segue descrizione completa con ubicazione, consistenza, confini, dati catastali, etc., con allegazione all'atto delle planimetrie depositate in Catasto o - quantomeno - con espresso riferimento alle medesime*).

Caio, in qualità di Trustee, dichiara di accettare la suddetta costituzione e devoluzione in Trust secondo le finalità sopra individuate dal presente atto istitutivo del Trust «...» ed a vantaggio dei Beneficiari sopra pure già indicati.

Tizio, in qualità di Disponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara e garantisce:

- che le planimetrie allegate al presente atto sub «...» e sub «...» corrispondono alle planimetrie depositate in Catasto relativamente agli immobili in esse raffigurati;
- che i dati catastali relativi alle unità immobiliari in oggetto, quali sopra riportati, e le planimetrie catastali depositate in Catasto e quali allegate al presente atto, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e che in ogni caso non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e/o da determinare l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria.

Caio, in qualità di Trustee, riconosce, condivide e conferma quanto sopra dichiarato e garantito dal Disponente.

Si dà, inoltre, atto che, a seguito di verifiche effettuate da me Notaio presso i competenti Uffici, le unità immobiliari in oggetto risultano regolarmente intestate, presso il Catasto dei fabbricati, all'odierna parte Disponente, in conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari.

Gli immobili in oggetto sono pervenuti al Disponente Tizio in forza dei seguenti titoli

Tizio dichiara che gli immobili in oggetto sono stati costruiti in conformità a Permesso di costruire rilasciato da ... in data ..., protocollo n. ..., e successive varianti in data ..., protocollo ..., cui ha fatto séguito dichiarazione di abitabilità a decorrere dal ..., protocollo gen. ..., rilasciata in data

Tizio dichiara infine che la superficie complessiva dell'area di pertinenza del fabbricato in oggetto è inferiore a 5.000 metri quadrati.

Art. 36) Beni in trust - Patti e condizioni

Il possesso, con ogni conseguente effetto, è dato a decorrere da oggi stesso.

I componenti si dichiarano edotti in ordine alla ripartizione, per l'anno in corso, dell'eventuale imposta municipale propria.

Gli immobili in oggetto sono ceduti ed acquistati a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessorio e pertinenza, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti,

con le servitù attive e passive esistenti e competenti, con i patti ed i limiti, se ed in quanto attinenti, convenuti o richiamati nei sopracitati titoli di provenienza, che il Trustee dichiara di ben conoscere ed accettare.

Nella presente convenzione è compresa la relativa quota di comproprietà sulle parti degli edifici comuni per legge e per destinazione.

Il Disponente garantisce la proprietà, la disponibilità, la legittima provenienza e il pacifico possesso degli immobili in oggetto, e la loro libertà da oneri reali di sorta, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, trascrizioni ostative ed ipoteche, e garantisce pure da evizione e da molestie in largo senso di legge.

Tizio, in qualità di Disponente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 192/2005, come in particolare modificato dal D.Lgs. n. 311/2005 nonché, da ultimo, dalla Legge n. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013, ed inoltre ai sensi e per gli effetti ..., mi consegna l'attestato di prestazione energetica codice unico di identificazione n. ... relativo all'appartamento oggetto di devoluzione in Trust e redatto in data ... da ..., attestato che si allega a questo atto sotto la lettera «...», con la precisazione dello stesso Disponente che:

- dalla data del suo rilascio fino ad oggi non sono stati eseguiti, nell'unità in oggetto, interventi che possano aver modificato le prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti, o comunque, tali da richiedere un aggiornamento dell'attestato medesimo;
- lo stesso attestato non deve pertanto intendersi come decaduto.

Caio, nella sua qualità di Trustee, dà atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica della porzione immobiliare in oggetto.

Art. 37) Beni in trust - Dichiarazioni, Istanze e Spese

Ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151, ed ai fini della trascrizione del presente atto di conferimento di immobili in trust, le parti Disponente e Trustee dichiarano quanto segue: (*stato civile e, se coniugate, regime patrimoniale*).

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tra Tizio e la sua convivente Caia non intercorre rapporto di parentela o di *coniugio*.

Sempre ai fini fiscali le parti dichiarano che le porzioni immobiliari oggetto di devoluzione in Trust hanno il valore di Euro ... (...).

Ai fini della liquidazione delle imposte indirette relative al presente atto, il Disponente Tizio dichiara di non aver posto in essere prima d'ora liberalità donative o non donative a favore di Caia.

Le spese di questo atto inerenti e conseguenti, si convengono solidalmente a carico del Disponente e con responsabilità sussidiaria del Trustee che potrà rivalersi sul Fondo del Trust.

I comparenti dichiarano di essere stati informati in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

In particolare, ciascun sottoscritto cliente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del suddetto D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, e pertanto dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta;
- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto;
- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

I comparenti dichiarano di essere stati informati in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dichiarano di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avutane dalle Parti.

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato sino qui su ... pagine di ... fogli bollati, da me Notaio letto ai comparenti i quali l'approvano, e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio a norma di legge alle ore

Osservazioni

- La costituzione in Italia per via negoziale di un *trust* a beneficio di una famiglia di fatto, pur in assenza di un qualsiasi elemento di estraneità, è immaginabile solo a condizione che si fornisca alla convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con l. 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992), una lettura tale da consentire di ritenere autorizzata la creazione di *trusts* «interni», superando le pur numerose e gravi perplessità sollevate tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Sono fin troppo note, del resto, le questioni poste dai rapporti dell'istituto in esame con il disposto dell'art. 2740 c.c., con il principio del *numerus clausus* dei diritti reali, con quello della tassatività delle ipotesi in cui è consentito creare enti dotati di autonomia patrimoniale, con quello della tassatività delle fattispecie soggette a trascrizione, o al profilo di un'eventuale antiteticità rispetto all'art. 2744 c.c., in relazione alla possibilità di costituire, tramite *trust*, nuovi meccanismi di garanzia, alla potenziale frizione con i principi del nostro sistema successorio, pur nell'ambito delle clausole c.d. di salvaguardia di cui agli artt. 15 ss. della Convenzione: si pensi, in particolare, al divieto dei patti successori e di sostituzione fedecommissaria, all'inapponibilità di pesi e condizioni sulla legittima e, più in generale, alle norme a tutela della successione necessaria. Prima ancora, rimane da superare la difficoltà di estrapolare da norme tipicamente di conflitto, quali quelle di cui alla citata convenzione dell'Aja, una regola di diritto interno, applicabile ai casi in cui non siano prospettabili collisioni tra diversi ordinamenti (sul tema cfr. *ex multis* LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 10.7.1985*, in *Vita notar.*, 1992, p. 966 ss.; ID., *Effects of the Hague Convention in a Civil Law Country - Effetti della Convenzione dell'Aja in un Paese civilista*, in *Vita notar.*, 1998, p. 19 ss.; CALVO, *La tutela dei beneficiari nel « trust » interno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 51 ss.; MOJA, *Trusts «interni» e società di capitali: un primo caso*, Nota a Trib. Genova, 24 marzo 1997, in *Giur. comm.*, 1998, p. 764 ss.; RAGAZZINI, *Trust «interno» e ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. notar.*, 1999, p. 279 ss.; G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 133 ss.; PASCUCCI, *Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese di atto istitutivo di trust interno*, Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1° marzo 1999 - Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, in *Riv. dir. impresa*, 2000, p. 121 ss.; GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 11 ss.; ID., *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi su trust e altre bagattelle)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1247 ss.; ID., *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2002, p. 1107 ss.; LUPOI, *Lettera a un Notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1159 ss.; GAMBARO, *Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 257 ss.; NUZZO, *E luce fu sul regime fiscale del trust*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, p. 245 ss.; SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004, *passim*. Per ulteriori indicazioni cfr. inoltre OBERTO, *Trust e autonomia negoziale nella famiglia*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 201 ss., 310 ss.; ID., *Il trust familiare*, disponibile alla pagina web seguente: <http://giacomooberto.com/milano11giugno2005trust/relazionemilano.htm>;
- BARTOLI e MURITANO, *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008; BARTOLI, *Mandato e trust*, in *Aa. Vv.*, *Il mandato*, opera diretta da Cuffaro, Bologna, 2011, p. 437 ss.).
- Ciò premesso, va comunque tenuto conto del fatto che l'opinione che si va delineando come dominante ammette la creazione di *trusts* interni, nel caso di situazioni meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, come certamente è il caso in tema di protezione degli interessi

patrimoniali della famiglia di fatto. Sul punto il Notaio dovrà però porre la massima attenzione alla normativa straniera richiamata come applicabile (è noto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata Convenzione, l'atto deve necessariamente prevedere l'applicazione della legge di un Paese che conosce l'istituto del *trust*). I clienti dovranno essere in particolare resi edotti della circostanza che, in caso di eventuali contrasti, l'accertamento del diritto straniero applicabile (ed in particolare quello di sistemi che, come gli ordinamenti di *common law* si compongono non solo di norme di origine legislativa, ma anche e soprattutto di principi di fonte giurisprudenziale) potrà comportare difficoltose ricerche, oltre al rischio di dover affrontare quanto mai ingenti spese per l'apprestamento di complessi pareri *pro veritate*.

- Posto quanto sopra, se si riconosce cittadinanza all'istituto nel nostro ordinamento, il costituente (uno dei conviventi, o entrambi, ovvero anche un terzo), può avvalersi del *trust* per separare (o, secondo la terminologia in voga, «segregare») parte del proprio patrimonio, dettando al *trustee* norme a beneficio dell'unione di fatto e magari provvedere anche in ordine all'eventuale scioglimento di quest'ultima. Sul punto potrà segnalarsi anche un provvedimento giurisdizionale di merito del 2007 (Trib. Trieste, 19 settembre 2007, in *TAF*, 2008, p. 42 ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 687, con nota di CINQUE, in cui l'ammissibilità del *trust* interno è stata desunta dall'art. 2645-ter c.c.). Qui il giudice ha correttamente qualificato meritevole di tutela lo scopo perseguito per mezzo di un *trust* interno costituito a vantaggio del convivente *more uxorio* del costituente, nonché dei figli nati in costanza di convivenza. Il giudizio è fondato, peraltro, oltre che sulla natura degli interessi sottesi, sulla considerazione della asserita e non condivisibile inidoneità di qualsivoglia altro strumento negoziale regolato dal nostro ordinamento a perseguire un simile scopo. Ora, se la finalità contributiva ben può essere assicurata tramite un contratto di convivenza, come pure qui segnalato, lo scopo «protettivo» delle prestazioni di contribuzione e mantenimento legate alla famiglia (in fase tanto fisiologica che patologica), ben può essere realizzato mercé le garanzie e gli strumenti di induzione all'adempimento previsti in generale dal codice: dalla fideiussione, all'ipoteca volontaria, alla clausola penale, alla caparra confirmatoria (cfr. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2007, p. 351 ss.).
- Si tenga poi presente che, in dottrina, si è proposto di «abbinare» la creazione di un *trust* a contratti quali l'assicurazione sulla vita o il deposito bancario: la designazione di un fiduciario quale beneficiario della polizza sulla vita, infatti, garantirebbe il *settlor* che l'arricchimento del beneficiario avvenga attraverso la corresponsione di utili prodotti in forza di un'oculata amministrazione delle somme dovute dall'assicuratore (così COPPOLA, *La successione del convivente more uxorio*, in *Famiglia*, 2003, p. 739). Appare però difficile comprendere per quale ragione, supponendo che il beneficiario sia persona maggiorenne, *compos sui* e capace di amministrarsi, non sia più idoneo, per il conseguimento degli scopi perseguiti dal disponente, oltre che meno oneroso, prevedere l'attribuzione della prestazione direttamente in capo al convivente superstite.
- Si è poi rilevato che l'intestazione di un deposito bancario ad un *bare trustee*, a beneficio prima del disponente e poi del *partner* superstite di questi, risolverebbe i problemi relativi al residuo non prelevato in vita, di cui il titolare dovrebbe disporre per testamento (nel caso di cointestazione di conto bancario congiunto semplice con il *partner*, nel quale gli intestatari possono ritirare l'intera somma congiuntamente e, disgiuntamente, solo una porzione pari alla propria quota), eliminando altresì i rischi di un prelevamento totale da parte del *partner* (nel caso di conto congiunto solidale) (COPPOLA, *op. loc. ultt. citt.*). Ma, a ben vedere, sembra quanto mai inopportuno affidare ad un soggetto estraneo l'amministrazione di un conto corrente che, verosimilmente, dovrebbe servire a fornire la necessaria base economica e finanziaria del *ménage* familiare, con tutto quello che siffatta soluzione comporta, anche dal punto di vista di una gestione quotidiana che appare assai difficile predeterminare nell'atto istitutivo del *trust* in tutti i suoi molteplici (e sovente inaspettati) risvolti.

- In vista di una possibile rottura si dovrebbero poi inserire apposite previsioni volte a disciplinare la sorte dei cespiti patrimoniali, magari prevedendo una qualche forma di «ultrattività» del *trust* a tutela della parte debole e/o della prole. In ogni caso – a scanso di pericolosi equivoci – sarebbe opportuno individuare in maniera esplicita e certa le situazioni nelle quali la convivenza si dovrebbe considerare come venuta meno (invio di una lettera, fissazione di residenze anagrafiche distinte, *etc.*).
- Una delle ragioni per le quali parte della dottrina raccomanda la creazione di *trusts* tra conviventi è rappresentata dalla possibilità di far assumere ad essi una valenza *post mortem*, il che peraltro – a parte la questione del possibile contrasto con il divieto dei patti successori, quanto meno sotto il profilo della frode alla legge – può porre problemi in relazione al profilo della tutela dei legittimari. Al riguardo si precisa in dottrina che, mentre nel negozio di trasferimento dei beni dal *settlor* al *trustee*, non è rintracciabile alcuna liberalità, per mancanza dell'*animus donandi* in capo al primo e dell'elemento oggettivo dell'arricchimento in capo al secondo, costituirebbe, invece, donazione indiretta l'attribuzione che il *settlor* attua a favore del beneficiario. Tuttavia, la dottrina ammette che assai problematica appare la tutela dei legittimari nelle diverse fattispecie che la pratica propone (cfr. Moscati, *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, p. 13 ss.; Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, p. 667 s.).
- Sono, invece, sicuramente soggetti a riduzione da parte dei legittimari quei *trusts* che siano stati costituiti per testamento: d'altro canto, le norme nazionali sulle successioni sono fatte esplicitamente salve dall'art. 15 della Convenzione dell'Aja. Comunque, si consiglia l'inserimento, nell'atto istitutivo, di una clausola di salvaguardia che faccia obbligo, al fiduciario o al beneficiario finale del patrimonio, di garantire i diritti dei legittimari del disponente, ove lesi al momento della sua morte, integrando automaticamente, con beni o denaro, pur nei limiti del valore del *trust*, la quota loro riservata dalla legge. Come si è peraltro avuto modo di vedere (cfr. *supra*, nn. 17 e 21), la tutela del convivente superstite sembra attuabile anche mercé negozi o istituti maggiormente «collaudati» nel nostro ordinamento.

23. MODELLO DI CONTRATTO DI CONVIVENZA CON ELEMENTI DI ESTRANEITÀ

Repertorio n.

Raccolta n.

CONTRATTO DI CONVIVENZA CON ELEMENTI DI ESTRANEITÀ

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ...

in ...

nel mio studio in ...

innanzi a me Notaio ...

iscritto nel ruolo del Distretto di ...

sono personalmente comparsi:

1) Tizio

2) Caia

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti.

PREMESSO CHE:

- i Signori Tizio e Caia dichiarano di essere pienamente capaci di agire, di non essere tra loro coniugati, di essere entrambi di stato civile libero e di non essere legati da rapporti di parentela tra loro;
- gli stessi hanno intenzione di formalizzare la convivenza tra di essi instaurata già a partire dalla data del ..., mediante la pattuizione di diritti ed obblighi reciproci e mediante la registrazione della convivenza;
- il Signor Tizio è cittadino francese, mentre la Signora Caia è cittadina italiana; entrambi hanno fissato la propria residenza ed il proprio domicilio in Francia, ... dove la vita comune è prevalentemente localizzata;
- la capacità di ciascuno dei comparenti di impegnarsi in una convivenza registrata è regolata, facendo applicazione, col metodo dell'analogia, dell'art. 27 della legge 218/1995, dalle rispettive leggi nazionali; a tal proposito, la legge francese disciplina espressamente il Patto Civile di Solidarietà, e ne consente, a determinate condizioni, la stipula anche a cittadini stranieri;
- la legge italiana non fa divieto ai cittadini italiani di stipulare negozi del genere di quello in oggetto;
- gli effetti personali e patrimoniali della convivenza registrata devono ritenersi regolati analogicamente dagli articoli 29 e 30 della citata legge 218/1995, e quindi, salva l'eventuale scelta di una legge applicabile ai rapporti patrimoniali, dalla legge del luogo in cui la vita comune è prevalentemente localizzata (cioè dalla legge francese);
- i comparenti intendono peraltro, ai sensi del suddetto art. 30 della legge 218/1995, scegliere espressamente la legge francese per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
- gli articoli 515-1 e seguenti del codice civile francese, come introdotti dalla legge 15 novembre 1999 n. 99-944 e successive modifiche, regolamentano il Patto Civile di Solidarietà tra due persone fisiche maggiorenni per organizzare la propria vita comune;
- è intenzione dei comparenti (in seguito denominati anche «*partners*», o «conviventi») di avvalersi delle richiamate disposizioni, mediante la stipula di una convenzione per la regolamentazione dei rapporti reciproci e la successiva dichiarazione congiunta di patto civile di solidarietà, da effettuarsi presso l'ufficio competente (cancelleria del tribunale d'istanza del luogo della residenza comune, ovvero uffici diplomatici e consolari francesi);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
ritenuto formar parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONVIVENTI

I *partners* Tizio e Caia si obbligano reciprocamente a prestarsi aiuto, morale e materiale. Più precisamente, gli stessi si obbligano ad assistersi reciprocamente per tutte le evenienze della vita comune, ed a prestarsi vicendevolmente soccorso, anche economico, nei limiti delle rispettive possibilità di reddito.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

I *partners* sono obbligati solidalmente nei confronti dei terzi per i debiti contratti da uno di essi per i bisogni della vita corrente e per le spese relative all'alloggio comune.

REGIME DEI BENI

I *partners* convengono innanzitutto di sottoporre il regime patrimoniale della convivenza alla legge francese, ai sensi dell'art. 30 della legge 218/1995.

Convengono, conseguentemente, ai sensi dell'art. 515-5-1 del codice civile francese, di sottoporre al regime di comunione degli acquisti, quale regolato dalla legge francese, tutti i beni acquistati a titolo oneroso, insieme o separatamente, a decorrere dalla data di registrazione del presente patto e per quelli acquistati in qualunque momento, quando non si possa provarne una diversa data di acquisto e la gratuità del titolo di provenienza, con eccezione dei beni di cui all'art. 515-5-2 del codice civile francese, ferma restando la possibilità di pattuire diversamente nell'atto d'acquisto.

MODIFICAZIONE DEL PATTO

Il presente patto potrà essere modificato dai *partners* di comune accordo, con l'osservanza delle disposizioni del codice civile francese in tema di dichiarazione congiunta dei *partners* e della relativa registrazione.

SCIoglimento DEL PATTO

E' in facoltà di entrambi i *partners* di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto di convivenza tra gli stessi intercorrente, e quindi di porre fine al presente patto, di comune accordo, con l'applicazione, in tal caso, delle disposizioni dell'art. 515-7 del codice civile francese.

Ciascuno dei *partners* potrà peraltro liberamente provocare lo scioglimento del presente patto, notificando all'altro la propria decisione in conformità della norma sopra richiamata. In quest'ultimo caso, il patto civile di solidarietà avrà termine al momento della registrazione dell'atto di scioglimento secondo le formalità prescritte dalla norma citata.

Per la liquidazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dal patto civile di solidarietà, i *partners* procederanno di comune accordo alle operazioni necessarie. In caso di disaccordo, il giudice procederà secondo quanto disposto dal citato art. 515-7 [oppure: si fa rinvio alla clausola compromissoria di cui *infra*...].

DECORRENZA ED OPPONibilitA' AI TERZI

Il presente patto civile di solidarietà produce effetto tra i conviventi a decorrere dalla iscrizione nell'apposito registro, secondo quanto prescritto dall'art. 515-3-1, secondo comma, del codice civile francese.

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico di entrambi i componenti, in quote uguali.

io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato sino qui su ... pagine di ... fogli bollati, da me Notaio letto ai componenti i quali l'approvano, e sottoscritto dai componenti e da me Notaio a norma di legge alle ore

Osservazioni

- In attesa dell'approvazione e della successiva entrata in vigore del Regolamento UE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (cfr. la relativa proposta COM (2011) 127 definitivo 2011/0060 (CNS) C7-0094/11), la materia dei contratti di convivenza caratterizzati dalla presenza di uno o più elementi di estraneità rimane disciplinata dalla legge n. 218/1995. Le norme di riferimento potranno essere quelle di cui all'art. 27 (in tema di capacità delle parti), nonché 29 e 30 sui rapporti patrimoniali. Se è vero, infatti, che il procedimento analogico è sconsigliabile per le questioni di diritto interno, attese le differenze (più volte sottolineate, ad esempio, dalla Corte costituzionale) tra famiglia legittima e famiglia di fatto, oltre che in considerazione della «scelta di libertà» operata dai membri del *faux ménage*, è altrettanto vero che, una volta che ci si collochi sul piano del diritto internazionale, non può non constatarsi che gli effetti di molti degli istituti negoziali che all'estero sono posti a disposizione dei conviventi si avvicinano molto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come del resto ulteriormente comprovato dalla scelta di politica legislativa della Commissione UE di affiancare la citata proposta di regolamento a quella sui regimi patrimoniali coniugali (cfr. la Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi – COM (2011) 126 definitivo 2011/0059 (CNS) C7-0093/11).
- Può ancora aggiungersi che la scelta di cui sopra pare confermata dal fatto che il regolamento UE in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (che ha sostituito le norme di d.i.p. interne sul tema) chiaramente esclude dalla sua sfera di applicabilità le «questioni di stato e di capacità delle persone fisiche», «le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari», nonché «le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni»: cfr. art. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
- Ciò premesso, va posto in evidenza come il modello qui presentato tenda a costituire un rapporto rilevante in entrambi gli ordinamenti (nella specie: italiano e francese) dei Paesi di cui i firmatari sono cittadini. Rilevante nell'ordinamento straniero, per via del richiamo convenzionale alla legge di quel Paese; ma anche rilevante nell'ordinamento italiano per la sicura non contrarietà all'ordine pubblico delle relative disposizioni. Il caso qui ipotizzato è quello di una coppia eterosessuale. Il dibattito attualmente in corso nella dottrina e nella giurisprudenza italiane verte principalmente sulla possibilità di un riconoscimento di tali effetti anche in relazione ad una coppia omosessuale, avuto altresì riguardo alla nota disputa esistente circa il riconoscimento di effetti in Italia di matrimoni celebrati all'estero tra persone (cittadini e/o stranieri) del medesimo sesso. Le due questioni vanno peraltro tenute ben distinte. Se è vero, infatti, che sul tema da ultimo citato sussistono opinioni radicalmente divergenti, è altrettanto incontestabile che, per ciò che attiene ai contratti di convivenza, l'ammissibilità della stipula tra persone del medesimo sesso pare fuori discussione pure in Italia (cfr. per tutti cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed*

Europa, cit., p. 211 ss.), in conformità, del resto, al pensiero odierno della Consulta, la quale vede anche nell'unione omosessuale una formazione sociale meritevole di tutela *ex art. 2 Cost.* (Cfr. Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Fam. dir.*, 2010, p. 653; in *Foro it.*, 2010, I, c. 1701; in *Giur. it.*, 2011, p. 537; in *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 3), così come all'indirizzo seguito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Schalk and Kopf v Austria*, 24 giugno 2010, in *Corr. giur.*, 2011, p. 573), ad avviso della quale la «rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples» induce a considerare «artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would». Siffatte considerazioni dovrebbero indurre senz'altro a considerare valido e produttivo d'effetti anche per il diritto italiano un PACS del genere di quello in discorso, pure nel caso di conclusione tra persone del medesimo sesso.

- Le considerazioni di cui sopra valgono in modo particolare per gli effetti di carattere patrimoniale per l'unione di tipo sia etero che omosessuale. Il discorso potrebbe essere diverso per gli effetti di carattere personale, pure prodotti dal PACS, così come (in misura anche maggiore) da istituti stranieri quali ad es. la *civil partnership* britannica o la *Eingetragene Partnerschaft* tedesca. Si potrebbe invero affermare la pertinenza ai canoni dell'ordine pubblico internazionale italiano del principio secondo cui effetti personali potrebbero essere prodotti solo dall'istituto matrimoniale. Simili preoccupazioni (probabilmente superabili mediante il ricorso ad un concetto di ordine pubblico interno maggiormente rispettoso del contesto europeo ed internazionale nel quale l'Italia si colloca) non appaiono comunque tali da impedire al Notaio di procedere alla stipula dell'atto.

24. CLAUSOLE INSERIBILI IN UNA SCHEDE TESTAMENTARIA

24.1.

Ipotesi generale di esternazione nel testamento della causa di convivenza:

«In esecuzione dei miei doveri morali e sociali derivanti dalla mia stabile convivenza con ...».

24.2.

Istituzione di erede del convivente *more uxorio*

- Istituisco erede universale Caia, mia convivente.

- Istituisco erede, nella quota disponibile del mio patrimonio, la mia convivente Caia.

Nel caso di premorienza di Caia, istituisco in sua sostituzione Sempronia, sorella di Caia, limitatamente a quanto dovesse pervenirmi in virtù della successione di Caia.

24.3.

Legato del diritto di abitazione in favore del convivente *more uxorio*

Lego alla mia convivente Caia, il diritto di abitazione, per l'intera durata della sua vita, nel mio appartamento sito in ..., nel quale tuttora conviviamo, ovvero in altro appartamento di mia proprietà dove risulteremo conviventi al momento della mia morte [*oppure, in alternativa:* la disposizione dovrà intendersi revocata in caso di acquisto da parte mia di altro immobile, a meno che io non provveda diversamente in altro testamento].

24.4.

Legato del diritto di abitazione e del diritto di prelazione in favore del convivente *more uxorio*

Lego a mio fratello Filano, la proprietà del mio appartamento sito in

Lego alla mia convivente Caia, il diritto di abitazione, per l'intera durata della sua vita, nel medesimo appartamento.

Lego altresì, a Caia, il diritto di prelazione in caso di vendita del predetto bene.

Nell'ipotesi in cui Filano violi il diritto di prelazione a favore di Caia, ad essa spetterà, a carico dello stesso Filano, la somma di Euro In ogni caso, a fronte dell'alienazione, anche a titolo donativo, del predetto appartamento a persona diversa da Caia, la stessa avrà diritto ad una somma non inferiore al quindici per cento (15 %) del valore di mercato dell'appartamento medesimo, certificato dall'Agenzia immobiliare Alfa [*ulteriori elementi identificativi*].

24.5.

Legato di usufrutto in favore del convivente *more uxorio*

1) Lego a mio fratello Filano la nuda proprietà del mio appartamento sito in ... e lego alla mia convivente Caia il diritto di usufrutto, per l'intera durata della sua vita, sul medesimo appartamento.

2) Istituisco erede universale il mio unico figlio Sempronio. Lego alla mia convivente Caia il diritto di usufrutto per l'intera durata della sua vita, sul mio appartamento sito in ... e su tutti i mobili, arredi, quadri, sculture, argenti, oggetti, *etc.* che lo corredano il giorno della mia morte, dispensandola dall'obbligo di fare l'inventario e di dare garanzia.

3) Istituisco erede universale il mio unico figlio Sempronio.

Lego alla mia convivente Caia, il diritto di usufrutto, per la durata di dieci anni dalla mia morte, sul mio appartamento sito in ... e su tutti i mobili, arredi, quadri, sculture, argenti, oggetti, *etc.* che lo correranno il giorno della mia morte, dispensandola dall'obbligo di fare l'inventario e di dare garanzia.

24.6.

Legato di usufrutto in favore del convivente *more uxorio*, con la previsione del divieto di cessione

Istituisco erede universale mio fratello Filano.

Lego alla mia convivente Caia il diritto di usufrutto vitalizio sul mio appartamento sito in ... e con l'espresso divieto di cessione del predetto diritto di usufrutto per la durata di anni ..., in considerazione del valore affettivo che detto appartamento ha rappresentato durante la nostra convivenza.

24.7.

Legato di rendita vitalizia in favore del convivente *more uxorio*

Istituisco erede universale mio fratello Filano.

Lego alla mia convivente Caia la rendita vitalizia di Euro ... mensili, che dovrà essere accreditata sul suo conto corrente bancario o postale, le cui coordinate saranno prontamente comunicate da Caia al mio erede, con valuta fissa al primo giorno non festivo di ogni mese, così sino alla morte di Caia.

24.8.

Legato di prestazioni periodiche, con espressa previsione della rivalutabilità, in favore del convivente *more uxorio*

Lego alla mia convivente Caia, per il periodo di dieci anni dalla mia morte, la somma mensile di ..., da rivalutare, di anno in anno, in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

24.9.

Legato di usufrutto, o di rendita, in favore del convivente *more uxorio*, per il tempo del celibato o del nubilato

1) Istituisco erede universale mio fratello Filano.

Lego alla mia convivente Caia il diritto di usufrutto, sino al giorno delle sue nozze civili o concordatarie, del mio appartamento sito in

2) Istituisco erede universale il mio unico figlio Sempronio.

Lego al mio convivente Caio, sino al giorno delle sue nozze civili o concordatarie, la rendita di Euro ... mensili, che dovrà essere accreditata sul suo conto corrente bancario o postale, le cui coordinate saranno prontamente comunicate da Caio al mio erede, con valuta fissa al primo giorno non festivo di ogni mese.

24.10.

Legato di contratto di comodato in favore del convivente *more uxorio*

Lego a mio fratello Filano, la piena proprietà del mio appartamento sito in ... e lego alla mia convivente Caia il diritto di avere in comodato da Filano, per l'intera durata della sua vita il medesimo appartamento.

Nell'ipotesi in cui Filano alieni, prima della morte nozze di Caia, il predetto appartamento e Caia ne fosse comodataria, la stessa avrà diritto, in unica soluzione, alla somma di Euro

24.11.

Legato di contratto di locazione in favore del convivente *more uxorio*

Istituisco erede universale il mio unico figlio Sempronio.

Lego alla mia convivente Caia, per la durata di trenta anni dalla mia morte, il diritto di condurre in locazione, al canone annuo non superiore al trenta per cento (30 %) di quello di mercato, nel mio appartamento sito in

In caso di disaccordo tra Caia e Sempronio circa l'entità del canone annuo di locazione di mercato del predetto appartamento, dispongo che la sua individuazione sia effettuata dall'Agenzia Immobiliare Alfa.

24.12.

Legato di contratto di lavoro subordinato da stipulare con il convivente *more uxorio* e legato di rendita vitalizia per l'ipotesi della mancata assunzione del convivente *more uxorio*, con previsione della sua rivalutabilità

Istituisco erede universale il mio unico figlio Sempronio.

Lego alla mia convivente Caia, il diritto di essere assunta, sino all'età della quiescenza, nella società per azioni Beta con sede in ..., la cui maggioranza azionaria sarà fra i miei cespiti ereditari, nella posizione più consona al titolo di studio di Caia.

Nel caso in cui non si proceda, entro sei mesi dalla mia morte, all'assunzione di Caia nei termini predetti, la stessa avrà diritto ad una rendita vitalizia mensile di Euro ..., rivalutabile, di anno in anno, nella misura del cinque per cento (5 %). La rivalutazione sarà calcolata, di anno in anno, sulla somma rivalutata, spettante a Caia nell'anno precedente.

24.13.

Designazione del beneficiario di contratto di assicurazione sulla vita

Designo beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita stipulato in data tra me e la Compagnia Assicurativa ..., polizza n. ... la Signora ..., mia compagna e stabile convivente.

Osservazioni

- Pur non vertendosi qui in tema di contratto di convivenza (le clausole contrattuali trans-morte vengono considerate e discusse al n. 17), appare opportuno suggerire al Notaio di prospettare alle parti l'opportunità di inserire nel testamento dell'una e/o dell'altra alcune peculiari disposizioni testamentarie, nel caso i clienti intendessero operare in tutto in parte una regolamentazione *mortis causa* dei reciproci rapporti patrimoniali.
- E' sin troppo noto che la mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina organica, che disciplini in maniera completa il fenomeno della convivenza *more uxorio* si fa

particolarmente sentire in occasione del decesso di uno dei conviventi, trovandosi il superstite privo di qualsiasi tutela, in mancanza di un testamento. La posizione di estremo svantaggio del convivente rispetto al coniuge, traspare in maniera più che evidente, proprio con riguardo ai diritti successori, che vedono il convivente superstite non figurare nel novero dei chiamati *ex lege*, né tanto meno in quello dei legittimari. Curiosa poi la posizione del convivente superstite in relazione al diritto d'abitazione sulla casa familiare, a seguito del «combinato disposto» delle sentenze n. 404 del 1988 e n. 310 del 1989: mentre per effetto della prima pronuncia il convivente del conduttore succede nel rapporto locatizio, in conseguenza della seconda il convivente del proprietario è costretto a «fare le valigie» dopo la morte di quest'ultimo, per via della dichiarata inapplicabilità dell'art. 540 c.c., a meno che il *de cuius* non sia stato tanto accorto da intervenire con un'apposita disposizione *inter vivos* o *mortis causa*.

- Con particolare riguardo a quest'ultima ipotesi ed alle clausole qui proposte, andrà tenuto presente un rilevante principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27773, in *Fam. dir.*, 2012, p. 125, con nota di CALVO), in relazione alla domanda proposta dalla ex convivente *more uxorio* nei confronti degli eredi del defunto *partner*, per sentir accertare il suo diritto di usufrutto vitalizio sull'abitazione di proprietà del *de cuius*, riconosciute dallo stesso con testamento olografo. Considerato che l'uomo aveva venduto la casa, espressamente menzionata nel testamento, per trasferirsi con la convivente in altra abitazione, mentre la disposizione testamentaria non era stata altrettanto modificata, il tribunale e la corte d'appello avevano rigettato l'istanza della convivente, ritenendo che il diritto di abitazione si riferisse esclusivamente all'immobile menzionato nell'atto di ultima volontà e che al momento della morte non si trovava più nella disponibilità della parte. La Cassazione, per contro, ha ribaltato il ragionamento, rinviando ad altra sezione della corte d'appello, al fine dell'accertamento di una volontà del testatore, sulla base del complesso della scheda testamentaria e della mancata revoca della disposizione di usufrutto, eventualmente diretta non tanto all'attribuzione di un diritto di abitazione con riguardo a un determinato bene, quanto piuttosto all'apprestamento di una tutela nei confronti di colei che era stata sempre al fianco del testatore, riservandole quindi in concreto un usufrutto sull'abitazione nella quale i conviventi avevano convissuto, indipendentemente dall'individuazione specifica del bene. Si può dunque concludere sul punto rimarcando che, come osservato in dottrina, la riconosciuta «ambulatorietà» del legato d'usufrutto *vita natural* durante aiuta a vedere nella disposizione testamentaria in esame uno dei modi con cui l'autonomia privata viene in soccorso alla tutela *pro* convivente (così CALVO, *Il legato di usufrutto "ambulatorio" pro convivente*, Nota a Cass., 20 dicembre 2011, n. 27773, in *Fam. dir.*, 2012, p. 130). A fronte di tale precedente appare quindi opportuno che la volontà del *de cuius* venga chiaramente espressa in un senso («Lego alla mia convivente Caia, il diritto di abitazione, per l'intera durata della sua vita, nel mio appartamento sito in ..., nel quale tuttora conviviamo, ovvero in altro appartamento di mia proprietà dove risulteremo conviventi al momento della mia morte»), o nell'altro («la disposizione dovrà intendersi revocata in caso di acquisto da parte mia di altro immobile, a meno che io non provveda diversamente in altro testamento»).